



Regione Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 12 luglio 2021 - n. XI/5022
Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 «Delimitazione dei territori danneggiati a seguito dell’eccezionale gelata primaverile di aprile 2021 che ha causato danni alle produzioni agricole in Regione Lombardia». Specificazione delle provvidenze e proposta al M.I.P.A.A.F. di riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento ai sensi del d.lgs. n. 102/2004 e ss. mm. e ii. 3

Delibera Giunta regionale 12 luglio 2021 - n. XI/5023
Autorizzazione al controllo della specie storno per prevenire danni all’agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo 19 settembre 2021 - 31 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92 17

Delibera Giunta regionale 12 luglio 2021 - n. XI/5025
Determinazioni in ordine al bando «La Lombardia è dei giovani 2021», di cui alla d.g.r. del 3 maggio 2021, n. 4646 19

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 8 luglio 2021 - n. 9354
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Asse 1- Call Hub Ricerca e innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: relativamente al progetto ID 1175999, metodi e materiali innovativi per la medicina di precisione e personalizzata» – acronimo «Newmed» – con capofila Politecnico di Milano - approvazione della modifica della data di conclusione del progetto 20

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 14 luglio 2021 - n. 9604
D.g.r. n. 2134/2019 - D.g.r. n. 2870/2020 – D.g.r. n.4446/2021 - D.d.u.o. n.4115/2021: bando elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale del paesaggio rurale lombardo. conservazione dei roccoli. Anno 2021 - Approvazione esiti istruttori 23

Decreto dirigente struttura 7 luglio 2021 - n. 9251
Delibera n. 3579/2020 - legge n. 157/92 e legge regionale n. 26/1993 articolo 47 - Approvazione elenco domande ammissibili di contributi per la realizzazione di opere per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita in provincia di Brescia e relativo impegno - anno 2021 28

Decreto dirigente struttura 13 luglio 2021 - n. 9572
D.g.r. n. 4568 del 19 aprile 2021. Approvazione del bando per la capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione «I.S.T. di settore costituiti nell’anno 2021 31

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 13 luglio 2021 - n. 9530
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.B.1.2: seconda rettifica per errore materiale del decreto 6351/2021 di concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia 64

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 12 luglio 2021 - n. 9465
Rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006. Progetto di variante del programma integrato di intervento Montecity – Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in comune di Milano. Proponenti: Milano Santa Giulia s.p.a.; Esselunga s.p.a. [rif. nel sistema informativo regionale «S.I.L.V.I.A»: VIA1135-RL] 69

Decreto dirigente struttura 8 luglio 2021 - n. 9336
Autorizzazione ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 10/2008 ad interventi di «Raccolta di flora spontanea protetta» 99

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

D.G.Territorio e protezione civile

Decreto dirigente unità organizzativa 9 luglio 2021 - n. 9456

Ulteriore differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245 100

Decreto dirigente unità organizzativa 9 luglio 2021 - n. 9457

Ulteriore differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248 101

D.G. Formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 12 luglio 2021 - n. 9504

Modifica al decreto n. 7560 del 3 giugno 2021 per l'ammissione a finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) emergenza Covid-19 a valere sull'Asse 1 «Occupazione», priorità di investimento 8.v «L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento», obiettivo specifico 8.6 «Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi», Azione 8.6.1 e sull'Asse 2 «Inclusione sociale e lotta alla povertà», priorità di investimento 9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale, Obiettivo specifico 9.8 - Interventi emergenziali COVID-19, Azione 9.8.1 - (CCI 2014IT05SFOP007) - CUP E89J20001240006». 102

Decreto dirigente unità organizzativa 12 luglio 2021 - n. 9516

Modifica al decreto n. 7560 del 3 giugno 2021 per l'ammissione a finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) emergenza COVID-19 a valere sull'Asse 1 «Occupazione», priorità di investimento 8.V «L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento», Obiettivo specifico 8.6 «Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi», Azione 8.6.1 e sull'Asse 2 «Inclusione sociale e lotta alla povertà», priorità di investimento 9.iv - servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale, obiettivo specifico 9.8 - Interventi emergenziali COVID-19, Azione 9.8.1 - (CCI 2014IT05SFOP007) - CUP E89J20001240006». 106

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 12 luglio 2021 - n. XI/5022
Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 «Delimitazione dei territori danneggiati a seguito dell’eccezionale gelata primaverile di aprile 2021 che ha causato danni alle produzioni agricole in Regione Lombardia». Specificazione delle provvidenze e proposta al MI.P.A.A.F. di riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento ai sensi del d.lgs. n. 102/2004 e ss. mm. e ii.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», ed in particolare l’articolo 6, comma 1 in forza del quale le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso la proposta al Mi.P.A.A.F. di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5 e la relativa richiesta di spesa;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l’articolo 107, comma 1, lettera h) in forza del quale hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’individuazione sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze previste dal sopra citato decreto legislativo 102/2004 e ss. mm. ii.;
- il d.m. n. 9402305 del 29 dicembre 2020, di approvazione del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura per l’anno 2021 che al punto 1.2 dell’allegato 1, annovera tra le avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali, tra le altre, il GELO E BRINA;
- d.l. 25 maggio 2021, n. 73 – (pubblicato sulla G.U. del 25 maggio 2021 n. 23 Serie Generale) dal titolo: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che all’articolo 71, avente ad oggetto «Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche», stabilisce che le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e che pertanto, le regioni nel cui territorio si è verificato l’evento, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge, ossia entro il 24 luglio 2021;

Riferito, a cura dal Dirigente della Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità, che le relazioni di delimitazione delle aree danneggiate e quantificazione dei danni, pervenute dalle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) e dalla Provincia di Sondrio, di seguito elencate, acquisite agli atti sono attinenti agli accertamenti dei danni alle produzioni agricole (vegetali e/o mancata produzione di miele) causati dall’eccezionale gelata primaverile di aprile 2021, così come riportato in sintesi nella allegata «relazione tecnica descrittiva di evento eccezionale» parte integrante e sostanziale del presente atto:

Struttura AFCP e Provincia di Sondrio	Relazione di proposta di delimitazione delle aree danneggiate e quantificazione dei danni (nota protocollo n. del..)
Bergamo	M1.2021.0138019 del 30/06/2021
Brescia	M1.2021.0127298 del 24/06/2021
Insubria (Como)	M1.2021.0128052 del 25/06/2021
Val Padana (Cremona)	M1.2021.0126769 del 24/06/2021
Monza Brianza (Lecco)	M1.2021.0125125 del 23/06/2021
Città Metropolitana Milano	M1.2021.0138975 del 30/06/2021
Monza Brianza (Monza)	M1.2021.0124975 del 23/06/2021

Struttura AFCP e Provincia di Sondrio	Relazione di proposta di delimitazione delle aree danneggiate e quantificazione dei danni (nota protocollo n. del..)
Val Padana (Mantova)	M1.2021.0121775 del 21/06/2021
Pavia Lodi (Pavia)	M1.2021.0127509 del 24/06/2021
Insubria (Varese)	M1.2021.0128246 del 25/06/2021
Provincia di Sondrio	M1.2021.0124612 del 23/06/2021

Considerato che in merito alle sopra citate comunicazioni, è possibile affermare che ricorrono le condizioni oggettive di danno tali da giustificare la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del decreto di dichiarazione dell’esistenza del carattere eccezionale dell’evento calamitoso sopra citato, nei predetti territori provinciali in forza del citato d.l. 25 maggio 2021, n. 73, art. 71;

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla delimitazione dei territori danneggiati dall’eccezionale gelata di aprile 2021 in regione Lombardia, distinti per aree provinciali, così come specificati nella allegata «relazione tecnica descrittiva di evento eccezionale» parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta a cura della Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità, che sintetizza le sopra richiamate relazioni di delimitazione dei territori interessati dall’evento;
- di proporre al Mi.P.A.A.F. la declaratoria di eccezionalità dell’evento descritto;
- di individuare le provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) del d.lgs. 102/2004, e ss. mm. e ii per la compensazione dei danni alle produzioni agricole causati dall’eccezionale gelata di aprile 2021 in regione Lombardia, come esplicitato nella relazione allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

1. di delimitare i territori danneggiati dall’eccezionale gelata di aprile 2021 in regione Lombardia, ossia nei territori comunali delimitati, distinti per aree provinciali, così come specificati nella allegata «relazione tecnica descrittiva di evento eccezionale» parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di proporre al Mi.P.A.A.F. la declaratoria di eccezionalità dell’evento di cui al punto 1.;
3. di individuare le provvidenze, di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) del d.lgs. 102/2004, e ss. mm. e ii per la compensazione dei danni alle produzioni agricole causati dall’eccezionale gelata di aprile 2021 in regione Lombardia, come esplicitato nella relazione allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre l’inoltro al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali della presente proposta di declaratoria dell’eccezionalità della gelata di aprile 2021 in regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

ALLEGATO A)**Relazione tecnica descrittiva inerente all'evento atmosferico avverso:
"Eccezionale gelata di aprile 2021 in Regione Lombardia"**

*(D.L. 25 maggio 2021 n. 73, art. 71. D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.
ii.)*

Premessa

Nella prima decade di aprile del 2021 gran parte del territorio nazionale è stato oggetto di fenomeni di abbassamento termico del tutto anomali per la stagione. La Regione Lombardia è stata interessata da tale fenomeno su tutto il suo territorio.

L'art. 5 comma 4 del D.lgs. 102/2004 stabilisce che sono esclusi dagli interventi compensativi i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.

Il D.L. 25 maggio 2021 n. 73, all'art. 71, deroga le predette previsioni del d.lgs 102/2004 e pertanto i benefici di seguito invocati, ai sensi del predetto decreto legislativo sono da intendersi in favore delle aziende agricole **NON** coperte da polizze assicurative.

Sulla base degli accertamenti espletati dai funzionari delle Strutture periferiche regionali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), nonché dall'ufficio competente del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio, sono state prodotte le risultanze di seguito sintetizzate.

A) NATURA DELL'EVENTO

Nei primi giorni di aprile 2021 le temperature hanno subito un brusco calo, di oltre 10 gradi, sui valori tipici del periodo, con ripetute gelate notturne che hanno colpito le colture in uno stadio fenologico anticipato rispetto al normale sviluppo vegetativo a causa delle temperature più alte della media registrate nel precedente mese di marzo.

La particolarità dell'evento consiste nel fatto che non si è trattato della classica brinata primaverile, con temperatura di qualche grado sotto zero nelle prime ore del mattino, bensì di un vero e proprio ritorno di freddo tipico della stagione invernale, con forti correnti di aria siberiana e con temperature minime scese da - 1 fino a -4/-5 °C, protrattesi per un arco di tempo di varie ore nel corso della notte e ripetutesi per più notti consecutive

sottoponendo le piante a molte ore di congelamento in una fase vegetativa di particolare vulnerabilità.

B) AREE PROVINCIALI COLPITE, TIPOLOGIA ED ENTITA' DEI DANNI

A livello nazionale I bollettini di criticità/allerta emessi dal Dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno confermato il rischio di allerta rosso-arancio per transito di una fredda depressione proveniente da Nord con venti in rinforzo.

Per la Regione Lombardia i bollettini agrometeorologici settimanali dell'ARPA, riferiti alla settimana del 5 -11 aprile 2021 hanno evidenziato la presenza di venti, da moderati a forti, o molto forti da nord e gelate diffuse con "temperature minime inferiori allo 0° C registrate nei giorni 7 e 8 aprile.

L'evento in questione ha interessato tutto il territorio regionale lombardo con danni alle produzioni vegetali e apistiche che, per queste ultime hanno comportato mancata produzione di miele. La gelata *ha infatti causato le necrosi ai germogli e alle gemme in fase di schiusura* e ha influito negativamente sullo sviluppo delle fioriture e sull'attività di bottinamento delle api portando gli alveari anche al limite della sopravvivenza.

Di seguito vengono resi nel dettaglio, **per territorio provinciale**, i dati relativi alle aree comunali delimitate e i danni accertati sulla base delle segnalazioni pervenute presso strutture Regionali AFCP, competenti per territorio, le cui relazioni tecniche, pervenute alla scrivente Direzione Generale Agricoltura, vengono di seguito riportate in sintesi.

B.1) PROVINCIA DI BERGAMO

I danni segnalati per le **produzioni vegetali** riguardano un territorio che ha coinvolto i seguenti Comuni: **Almenno San Bartolomeo, Brembate di Sopra, Brignano Gera d'Adda, Lallio, Mapello, Rogno, Scanzorosciate Treviolo e Zogno.**

I danni riguardano le gemme e germogli delle coltivazioni arboree (vite, olivo, piccoli frutti, piante da frutto e piante da vivaio) e coltivazioni erbacee.

I danni segnalati **per il comparto apistico** sono dovuti alla carenza della principale fonte di sostentamento per le api del periodo primaverile che è il nettare di Robinia pseudoacacia e altre piante erbacee e arbustive nettariifere primaverili. Il danno ha coinvolto i Comuni di: **Adrara San Rocco, Albano S.A., Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Ardesio, Arzago d'Adda, Averara, Azzone, Bagnatica, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Bolgare, Boltiere,**

Bonate Sotto, Bossico, Bottanuco, Brembate, Brembilla, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cerete, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Clusone, Cologno Al Serio, Costa Volpino, Covo, Entratico, Fara Gera d'Adda, Foresto Sparso, Gandellino, Gandino, Ghisalba, Gromo, Isso, Levate, Locatello, Lurano, Mapello, Mozzo, Nembro, Osio Sotto, Palazzago, Parre, Parzanica, Pianico, Piazza Brembana, Piazzolo, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Romano Di Lombardia, Roncobello, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Sant'Omobono Terme, Santa Brigida, Scanzorosciate, Seriate, Serina, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Stezzano, Tavernola Bergamasca, Trescore Balneario, Treviglio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valgoglio, Vertova, Villa d'Almè, Villa d'Adda, Villongo, Zogno.

L'entità di totale danni (alle produzioni vegetali e produzioni apistiche), sulla base delle segnalazioni pervenute, risulta essere nell'ordine di € **2.470.933,50** che, rapportata alla PLV media del triennio precedente, stimata in € 6.928.021,00, determina un'incidenza del danno, provocato dalle gelate di aprile 2021, pari al **35,66%** della PLV media del triennio precedente

Il totale dei danni da gelata di aprile 2021 in provincia di Bergamo è pari ad € 2.470.933,50.

B.2) PROVINCIA DI BRESCIA:

Tutto il territorio della provincia di Brescia - in particolare di pianura e di collina - è stato interessato dall'ondata di gelo, anche se in modo eterogeneo. Molto ha influito sull'entità del danno la conformazione, l'orografia, la giacitura del terreno, la posizione della singola pianta all'interno dell'appezzamento: in linea di massima le depressioni hanno risentito maggiormente rispetto alle zone rialzate come anche le zone pianeggianti o gli altipiani (come ad es. è il Monte Netto di Capriano del Colle) rispetto ai versanti o ai terrazzamenti; le piante all'interno rispetto a quelle ai bordi dell'appezzamento.

Franciacorta, Colline di Brescia, Monte Netto, Valtenesi, Pianura occidentale, Pianura orientale, Colline moreniche orientali, sono i territori Bresciani a vocazione agricola maggiormente interessati dall'evento.

Tipologia dei danni sulle principali produzioni.

- **Vite:** I danni sono dovuti all'imbrunimento e conseguente perdita di parte dei germogli già formati e dalla filatura dei grappoli presenti nei germogli rimasti. La presenza, il tipo e il grado di danno è diversificato dalla giacitura e dall'orografia del vigneto stesso e anche dal sistema di allevamento
- **Mais:** in caso di semine precoci i danni sono dovuti alla perdita parziale di piantine appena formate.
- **Actinidia:** essendo specie estremamente sensibile alle gelate ha manifestato gravi danni causa della perdita parziale o totale dei germogli allo stadio di 0-15 cm.

- **Drupacee e pomacee:** a seconda della specie e cultivar abbiamo danni a livello dei germogli, dei fiori e dei frutticini con conseguente cascola di questi ultimi. I danni potrebbero anche ripercuotersi a livello qualitativo per i frutti che rimangono.
- **Ortive:** la segnalazione riguarda il fagiolino da industria con perdita di buona parte delle piantine da poco germogliate.

Apicoltura. Danni di tipo diretto dovuti alla carenza della principale fonte di sostentamento per le api del periodo primaverile che è il nettare di Robinia, e quindi della produzione di miele di acacia ma anche di tipo indiretto, come conseguenza del primo, dovuti alla drastica riduzione delle covate e quindi della consistenza stessa degli alveari

Dei predetti territori agricoli bresciani vengono di seguito elencati i Comuni oggetto di delimitazione, inclusi quei Comuni dove si pratica l'apicoltura:

Acquafredda, Adro, Alfianello, Bagnolo Mella, Bedizzole, Botticino, Bovegno, Brandico, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvisano, Capriano Del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Cazzago San Martino, Ceto, Cologno, Cortefranca, Cortenogoli, Darfo Bt, Dello, Desenzano, Edolo, Erbusco, Esine, Gambara, Gardone Valtrompia, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Isorella, Leno, Lonato, Lumezzane, Maclodio, Malonno, Manerbio, Marcheno, Marone, Milzano, Monno, Monticelli Brusati, Montichiari, Mura, Nave, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Paderno, Palazzolo, Passirano, Pertica Alta, Pertica Bassa, Piancamuno, Piancogno, Pisogne, Polpenazze, Poncarale, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Provaglio D'iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago, Quinzano D'O, Rodengo Saiano, Roe' Volciano, Roncadelle, Rovato, Sale Marasino, Salò, San Felice, San Gervasio, Sarezzo, Sello, Seniga, Serle, Soiano Del Lago, Tavernole, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Vallio terme, Vobarno, Zone.

L'entità di totale danni (alle produzioni vegetali e produzioni apistiche) è stata acquisita, sulla base delle segnalazioni pervenute e risulta essere nell'ordine di **€ 5.634.316,00** che, rapportata alla PLV media del triennio precedente, stimata in € 17.794.127, determina un'incidenza del danno, provocato dalle gelate di aprile 2021, pari al **32 %** della PLV media del triennio precedente.

Il totale dei danni da gelata di aprile 2021 in provincia di Brescia pari ad € 5.634.316,00.

B.3) PROVINCIA DI COMO

Nella provincia di Como non sono presenti importanti colture frutticole, ma **il settore apistico** è invece di notevole importanza.

La gelata di aprile 2021 ha fortemente danneggiato questo settore. Le due principali associazioni di categoria operanti sul territorio, Associazione Regionale di Produttori Apistici "Apilombardia" e Associazione Apicoltori Lombardi "AAL", hanno trasmesso segnalazioni di danno per conto di 50 aziende apistiche operanti nel territorio provinciale, per un numero complessivo di 9008 alveari, rappresentativo di circa il 70% del patrimonio apistico complessivamente censito nel territorio provinciale comasco.

Il principale danno rilevato è la perdita quasi completa della produzione di miele **di Robinia pseudoacacia** (che costituisce la principale produzione di miele in termini sia qualitativi che quantitativi), ed in misura minore di altri mieli primaverili (ciliegio, tarassaco).

A questo si aggiunge la presenza di maggiori costi per la necessità di alimentazione artificiale con sostanze zuccherine, e il generale indebolimento delle famiglie d'api, che si troveranno quindi ad affrontare in condizioni di stress le successive fioriture estive.

L'area territoriale della provincia di Como, interessata dai danni riguarda i Comuni di: **Albiolo, Alserio, Alta Valle Intelvi, Alzate Brianza, Appiano Gentile, Arosio, Beregazzo Con Figliaro, Bregnano, Cantu', Carlazzo, Centro Valle Intelvi, Cernobbio, Cirimido, Colverde, Como, Domaso, Erba, Grandate, Guanzate, Laglio, Livo, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Montano Lucino, Musso, Olgiate Comasco, Rezzago, San Siro, Solbiate Con Cagno Tavernerio, Torno, Valbrona, Valmorea, Vertemate Con Minoprio, Villa Guardia.**

Da una prima stima, il danno viene quantificato nella perdita di produzione del 90% della normale produzione di miele d'acacia da parte delle aziende segnalate, ed è stimabile in **€ 2.083.550,00 che in rapporto ad una Produzione Lorda Vendibile del settore, pari a € 4.400.510,00, genera un danno pari al 47%.**

Totale danni da gelata di aprile 2021 in provincia di Como € 2.083.550,00

B.4) PROVINCIA DI CREMONA

L'area colpita dalla gelata di aprile 2021 comprende una porzione significativa della Provincia di Cremona ed i danni maggiori si sono avuti nei Comuni in cui sono presenti le colture arboree da frutto. Si tratta della zona delimitata per una superficie totale di Ha 405 circa che ricade nei seguenti: **Azzanello, Bonemerse, Campagnola Cremasca, Casalbuttano Ed Uniti, Crema, Cremona, Formigara, Gerre Caprioli, Ostiano, Pandino, Pescarolo Ed Uniti, Ripalta Arpina, Pieve San Giacomo, Romanengo, San Giovanni In Croce, Soresina, Torre De' Picanardi, Isola Dovarese, Olmeneta, Ripalta Cremasca, Rivarolo Del Re, Robecco D'Oglio e Solarolo Rainerio.**

Al momento dell'evento nelle zone colpite dalle gelate primaverili erano presenti le seguenti coltivazioni: mais, da granella e da insilato ceroso, soia da granella, prati di foraggiere tra cui erba medica e prati misti, pomodoro da industria, melone sia in pieno campo che sotto tunnel alto, zucca, cocomero, frutteti, in prevalenza pere, mele, pesche, kaki, albicocco, susino e actinidia nonché i cereali autunno vernini.

Sulla base delle segnalazioni pervenute presso la Struttura Regionale di Cremona, i danni alle principali colture possono essere così riepilogati.

Danni alle coltivazioni: determinati sulla base delle segnalazioni pervenute dalle imprese agricole, nell'ordine di **€ 481.351,57**, che, rapportata alla PLV media del triennio precedente, stimata, pari a 1.499.691,37, determina un'incidenza del danno causato dalla gelata di aprile 2021, pari al **32%** della PLV media del triennio precedente.

Anche **il comparto apistico** è stato duramente colpito dall'ondata di gelo di aprile 2021. Infatti buona parte delle piante di *Robinia pseudoacacia* sono risultate molto danneggiate dove l'inversione termica è stata più intensa ed il freddo ha gelato gran parte dei germogli; in altri casi, ha comportato un blocco dello sviluppo vegetativo.

L'entità di tali danni è stata acquisita, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle imprese agricole per il tramite dell'Associazione di categoria, nell'ordine di **€ 123.322,5** che, rapportata alla PLV media del triennio precedente del comparto, stimata pari a €

215.754,80, determina un'incidenza del danno pari al **57 %** della PLV media del triennio precedente.

Il totale dei danni da gelata di aprile 2021 in provincia di Cremona è pari ad € 604.674,07 (481.351,57+123.322,5).

B.5) PROVINCIA DI LECCO

Anche in provincia di Lecco il comparto produttivo agricolo più colpito dalla gelata di aprile 2021 è stato **il settore apistico**. Le basse temperature hanno compromesso la fioritura dei prati polifiti e delle Robinie (*Rubinia pseudoacacia*) con forti ripercussioni negative sulla produzione di miele millefiori e soprattutto sul miele di acacia che nella provincia di Lecco risulta essere quello più abbondante e di maggiore valore economico rispetto ad altri mieli.

L'area territoriale della provincia di Lecco interessata dai danni al settore apistico riguarda i Comuni di: **Abbadia Lariana, Airuno, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Calco, Calolziocorte, Casatenovo, Castello Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Crandola Valsassina, Cremella, Dervio, Ello, Galbiate, La valletta Brianza, Lecco, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Perleto, Primaluna, Santa Maria Hoe', Sirone, Sirtori, Suello, Taceno, Valgrehentino, Valmadrera, Vigano'.**

In base alle stime delle segnalazioni pervenute presso la Struttura regionale AFCP competente per la provincia di Lecco, l'entità economica del danno al comparto apistico è pari ad **€ 1.712.975,00** che in rapporto alla PLV022 media del triennio precedente del comparto, pari ad € 4.022.523,00 genera una percentuale di danno pari al **43%**.

Il totale dei danni da gelata di aprile 2021 in provincia di Lecco è pari ad € 1.712.975,00.

B.6) PROVINCIA DI LODI

La Struttura regionale AFCP Pavia Lodi (sede di Lodi) ha Comunicato che **non sussistono** i presupposti per richiedere l'attivazione delle procedure previste dal .lgs 102/2004 , per l'evento in questione, sul proprio territorio provinciale.

B.7) PROVINCIA MANTOVA

L'area colpita comprende tutta la provincia di Mantova, ma in particolare i danni maggiori alle coltivazioni si sono manifestati nei Comuni dove maggiormente sono presenti colture da frutto e viti. Si tratta della zona del Medio Alto Mantovano delimitata per una superficie totale di ha 5.620 dai Comuni di **Cavriana, Ponti sul Mincio, Castiglione delle Stiviere, Monzambano, Volta Mantovana, Asola, Canneto sull'Oglio, Guidizzolo, Ceresara, Rodigo, Roverbella, Goito e Marmirolo** dove vi sono concentrate le colture di

vite, melo, pesco e actinidia, nonché coltivazione di orticole e vivaistiche; della zona del viadanese delimitata per una superficie totale di Ha 1.120 dai Comuni di **Viadana, Commessaggio, Sabbioneta, Rivarolo Mantovano** dove vi sono colture di pero e vite e della zona del Medio Basso Mantovano delimitata per una superficie totale di Ha 6.580 dai Comuni di **Roncoferraro, Castel d'Ario, Suzzara, Gonzaga, San Benedetto Po, Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Poggio Rusco, Ostiglia, Schivenoglia, Borgo Carbonara, Magnacavallo, Borgo Mantovano, Sermide e Felonica**, dove vi sono colture di pero, vite nonché orticole in pieno campo ed in tunnels (meloni e cocomeri).

Anche l'attività di bottinatura delle api ha risentito delle condizioni climatiche avverse ed ha inciso negativamente sullo sviluppo delle fioriture. Anche per il comparto apistico tutta la provincia di Mantova è stata interessata dai danni che si sono riscontrati nei Comuni di **Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Castelforte, Dosolo, Mantova e Marcaria**.

Al momento dell'evento sulle zone colpite dalle gelate primaverili erano presenti le seguenti coltivazioni: **mais, da granella e da insilato ceroso, sorgo da granella, prati di foraggiare tra cui erba medica e prati misti, barbabietola da zucchero, pomodoro da industria, melone sia in pieno campo che sotto tunnel alto, zucca, cocomero, frutteti, in prevalenza pere, mele, vigneti per uva da vino, pesco e actinidia, nonché i cereali autunno vernini**.

L'entità dei danni alle **produzioni vegetali** è stata stimata, sulla base dei sopralluoghi effettuati dai funzionari della Struttura AFCP Valpadana sede di Mantova e sulla base delle segnalazioni pervenute dalle imprese agricole, ed è nell'ordine di oltre **13.200.000,00 €**, che, **rapportata alla PLV (dell'area delimitata) media del triennio precedente, stimata pari a circa 42.000.000,00 €, ne deriva un'incidenza del danno pari al 31,5%**.

L'entità dei danni al **comparto apistico** è stata stimata, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle imprese agricole per il tramite dell'Associazione di categoria, nell'ordine di **€ 143.814,00**, che, **rapportata alla PLV media del triennio precedente del comparto, stimata pari a circa € 368.251,00, ne deriva un'incidenza del danno pari al 39,0% della PLV media del triennio precedente**.

Totale danni da gelata di aprile 2021 in provincia di Mantova è pari ad € 13.343.814,00 (13.200.000,00+143.814,00).

B.8) CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Nel territorio della Città Metropolitana di Milano le gelate tardive degli inizi del mese di aprile 2021, hanno provocato danni alla fioritura di alcune specie arboree di interesse apistico, influenzando anche la forza delle famiglie di api, riducendone la capacità di bottinamento.

Tali condizioni avverse hanno compromesso la produzione di miele per l'anno 2021.

I valori dei danni segnalati, in questa fase, si riferiscono alla produzione del miele di acacia nonché al ricorso all'alimentazione supplementare delle famiglie per mantenerle in vita.

In base alle segnalazioni pervenute presso la Struttura Regionale della Città Metropolitana di Milano si evince che il territorio interessato da tali tipologie di danni si identifica con i seguenti Comuni:

Bareggio, Cassano D'Adda, Cernusco Sul Naviglio, Cologno Monzese, Gorgonzola, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rho, San Vittore Olona, Settala, Solaro, Trezzo Sull'Adda.

L'entità dei danni al **comparto apistico** è stata valutata sulla base delle segnalazioni pervenute dalle imprese agricole per il tramite dell'Associazione di categoria ed è nell'ordine di **€ 1.379.779,00** che, rapportata alla PLV media del triennio precedente del comparto, stimata pari a circa € 2.423.082,00, ne deriva un'incidenza del danno pari al **57%** della PLV media del triennio precedente.

Totale danni da gelata di aprile 2021 nell'area della Città Metropolitana di Milano è pari ad € 1.379.779,00

B.9) PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

Anche in Provincia di Monza Brianza il mese di marzo e i primi giorni del mese di aprile sono stati caratterizzati da temperature elevate, con punte di oltre 26°C nelle zone di pianura e dopo un inizio eccessivamente caldo, nei giorni 7 e 8 aprile le temperature sono bruscamente scese fino a raggiungere di notte valori prossimi ai 0°C.

Le gelate notturne hanno compromesso la fioritura di prati polifiti e delle robinie (*Robinia pseudoacacia*), **danneggiando così la produzione di miele** di millefiori e soprattutto di acacia che, nella provincia di Monza, risulta essere quello più abbondante e di maggiore valore economico rispetto al resto della produzione.

I danni segnalati sono la mancata produzione di miele millefiori e la ridotta o nulla produzione di miele di acacia.

Il territorio Provinciale coinvolto riguarda le aree dei Comuni di: **Agrate Brianza, Arcore, Besana In Brianza, Busnago, Carate Brianza, Cogliate, Desio, Giussano, Lentate Sul Seveso, Limbiate, Macherio, Monza, Nova Milanese, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio Con Colzano, Vimercate.**

In base alle stime contenute nelle segnalazioni pervenute, l'entità economica **del danno al comparto apistico** della provincia di Monza ammonta ad € 540.498,00 che rapportato alla Produzione Lorda Vendibile di € 804.524,00, genera una percentuale di danno, al settore pari al **67%**.

Totale danni da gelata di aprile 2021 in provincia di Monza Brianza è pari ad € 540.498,00

B.10) PROVINCIA DI PAVIA

In provincia di Pavia, come per il resto della Lombardia, la prima decade di aprile è stata caratterizzata da bruschi abbassamenti delle temperature, in particolare nelle ore notturne e prime ore del mattino la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero termico.

Successivamente, fino al 18-20 aprile l'andamento della temperatura media è stato significativamente inferiore alla media stagionale anche senza raggiungere mai livelli sotto lo zero termico.

Anche il mese di maggio, in particolare per l'attività apistica, è stato tutt'altro che favorevole alla bottinatura con valori termo-igrometrici non in linea con le medie stagionali hanno determinato scarsa produzione di nettare delle principali essenze.

Territorio pavese interessato dai danni.

Data la natura dell'evento, di portata sovraregionale, tutto il territorio della provincia - in particolare di pianura e di collina - è stato interessato, in modo eterogeneo a cosiddetta macchia di leopardo.

Molto ha influito sull'entità del danno la conformazione, l'orografia, la giacitura del terreno, la posizione della singola pianta all'interno dell'appezzamento: in linea di massima le depressioni hanno risentito maggiormente rispetto alle zone rialzate come anche le zone pianeggianti rispetto ai versanti; le piante all'interno rispetto a quelle ai bordi dell'appezzamento.

Dalle segnalazioni pervenute, i territori collinari interessati dai danni da gelo sulle produzioni vegetali ricadono nei Comuni della Valle Staffora e in alcuni Comuni limitrofi della Val Coppa, mentre i territori pianeggiati ricadono in Comuni adiacenti il fiume Po e in Lomellina.

I Comuni interessati sono: **Bagnaria, Bressana Bottarone, Broni, Casteggio, Cava Manara, Cecima, Cigognola, Codevilla, Montalto Pavese, Ponte Nizza, Robbio, Santa Giuletta, Val di Nizza, Varzi.**

La maggior parte delle segnalazioni pervenute, in virtù della diffusione sul territorio di ordinamenti produttivi specializzati, riguardano principalmente le **colture frutticole** presenti sul territorio in modo ampiamente diversificato, colture viticole e foraggere.

Gli impianti **arborei fruttiferi** risultano le colture più danneggiate dalla gelata. Il freddo intenso ha causato il distacco sia delle gemme che, in alcuni casi, dei piccoli frutti già presenti sulla pianta.

Le specie fruttifere maggiormente interessate sono: **mele, pere, pesche, ciliegie, albicocche, noci, nocciole, susine e piccoli frutti.**

La vite risulta anch'essa interessata dall'evento in questione, con fenomeni di allessatura dei germogli con successivo imbrunimento e disseccamento. Il danno risulta di diversa intensità a seconda della giacitura del vigneto rispetto all'orografia del territorio.

Danno di entità significativa è stato segnalato anche sulle foraggere e su grano duro e frumento.

Sono pervenute segnalazioni anche per danni su **orticole in pieno campo** e piante aromatiche.

In base alle segnalazioni pervenute viene stimato un danno di circa **€ 1.337.000,00** con un'incidenza del **30,74%** su una PLV di circa € 4.349.000,00.

Il Totale dei danni da gelata di aprile 2021, in provincia di Pavia è pari ad € 1.337.000,00.

B.11) PROVINCIA DI SONDRIO

Nella prima decade di aprile 2021, in provincia di Sondrio si sono verificate, nelle ore notturne, temperature talmente basse e prolungate da rivestire senz'altro un carattere di eccezionalità e compromettere le produzioni delle principali colture agrarie, in particolare **il melo**, che si trovava in una fase vegetativa di massima suscettibilità. Segnalazioni di danni alle colture agrarie inviate al Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio (circa 350 in totale), si riferiscono principalmente alla coltura melo, con danni da gravi a molto gravi, a seconda della zona, delle varietà e dello stadio vegetativo. Anche le colture come il di pero, kiwi e ciliegio hanno denunciato danni più o meno sensibili, a seconda della zona e dello stadio vegetativo presentato dalle piante.

Non mancano segnalazioni riguardanti anche altre colture (vite, piccoli frutti), tutte comunque di minore entità e superficie.

Danni significativi hanno segnalato, attraverso le proprie Associazioni, anche **le aziende apistiche**, a seguito delle temperature primaverili, decisamente al di sotto delle medie stagionali, che avevano fortemente limitato la disponibilità di fioriture, a causa della gelata che ha compromesso la produzione del pregiato miele di acacia. Di seguito si riporta una descrizione dei danni subiti dal MELO, la coltura principale tra quelle danneggiate, e dal SETTORE APISTICO.

Il **melo** si trovava in tutte le zone frutticole nella fase di inizio o piena fioritura, caratterizzata dalla massima suscettibilità ai danni da gelata. Le zone più colpite sono quelle sul fondovalle non servite da impianto d'irrigazione antibrina, i conoidi nella parte più bassa (Ponte, Tresivio, Piateda) e, in Alta Valle, il fondo valle di Tirano e la piana di Lovero, Tovo, Mazzo e Vervio. Nei frutteti ricadenti in queste zone l'incidenza dei danni può variare tra il 60 e il 90%, con le percentuali più elevate a carico delle varietà rosse.

Vi sono poi zone - come la parte alta del conoide di Ponte e dei Comuni di Tirano e Sernio - con danni intermedi (40/60%).

Le stesse valutazioni esposte per il melo possono essere fatte per i 40 ettari investiti a **pero**, concentrati per la maggior parte nella zona del tiranese, quella più danneggiata, e per il **ciliegio** (10 ha). I danni più gravi sono a carico della coltura del **kiwi** (sup. circa 30 ha), specie molto suscettibile al gelo per la precocità e l'elevato contenuto d'acqua dei giovani germogli. I danni in questo caso sono stimabili al 90.

Per il settore dell'apicoltura la primavera 2021 è stata una tra le più fredde degli ultimi 30 anni e, dopo un febbraio e marzo caldi e asciutti, si è caratterizzata per un clima fortemente instabile, con piogge prolungate e temperature ben al di sotto delle medie stagionali.

In questo quadro, già di per sé negativo per le fioriture e l'attività delle api, si è inserito il fenomeno **delle gelate di inizio aprile**, che ha compromesso in maniera significativa la produzione, in particolare del **pregiato miele di acacia**.

Anche laddove il danno da gelata non ha provocato danni diretti agli organi fiorali, le basse temperature e le frequenti piogge non hanno consentito una produzione di nettare nella norma. Questa situazione nel suo complesso, oltre ad abbattere la produttività, ha messo a rischio la stessa sopravvivenza degli alveari, richiedendo agli apicoltori interventi di nutrizione supplementare delle famiglie. Minor reddito, dunque, unito ad un sensibile aumento dei costi.

I Comuni della provincia di Sondrio interessati dai danni della gelata di aprile 2021 sono i seguenti: **Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Chiavenna, Chiuro, Civo, Cosio Valtellino, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Gordona, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Samolaco, Sernio, Sondalo, Sondrio, Talamona, Teglio, Tirano, Tovo S. Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Vervio, Villa di Tirano.**

In base alle considerazioni svolte in precedenza e a calcoli che tengono in conto la ponderazione dei diversi comprensori per quanto riguarda superfici, rapporti varietali e danni riscontrati, si stima che a seguito dell'evento in questione **la produzione provinciale di mele abbia subito un danno globale pari al 60% della PLV ordinaria. La stessa valutazione può essere fatta per i 40 ettari investiti a pero e per i 10 ettari a ciliegio.**

Prendendo in considerazione le colture frutticole danneggiate ed il settore apistico, nell'ambito dei Comuni interessati dall'evento il valore globale del danno accertato ammonta a € 9.774.000,00. Tale valore, raffrontato con l'intera PLV agricola dell'area delimitata – pari a € 28.225.000,00 – rappresenta un danno effettivo pari al **34,63%**.

Totale danni da gelata di aprile 2021 in provincia di Sondrio: € 9.774.000,00

B.12) PROVINCIA DI VARESE

La gelata di aprile 2021 ha interessato tutto il territorio della Provincia di Varese i cui danni maggiori, alle produzioni apistiche, si sono manifestati nella **drastica riduzione quantitativa e qualitativa delle infiorescenze mellifere, principalmente sull'acacia, ma anche su figlio e altre essenze primaverili.**

Su tutto il territorio varesino si sono verificati danni alle famiglie di api e alla produzione del miele che si sono potuti verificare solo al momento della raccolta dei melari avvenuta nel mese maggio.

I comprensori comunali ove sono ubicate le aziende apistiche sono i seguenti:

Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Barasso, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Brebbia, Brezzo Di Bedero, Brunello, Busto Arsizio, Cardano Campo, Carnago, Caronno Pertusella,

Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Casorate Sempione, Cassano M.Go, Castelseprio, Cislago, Cittiglio, Clivio, Comerio, Cuasso Al Monte, Cuvio, Gallarate, Gavirate, Golasecca, Gorla Minore, Gornate Olona, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino, Maccagno, Malnate, Morazzone, Mornago, Oggiona S. Stefano, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Sesto Calende, Tradate, Travedona, Varese, Viggiu.'

In particolare, **per il comparto apistico**, il danno consiste in una forte riduzione della produzione del **miele di acacia eiglio**. Le associazioni dei Produttori Apistici operanti territorialmente sulla Provincia di Varese, hanno dichiarato che l'evento ha interessato tutto il territorio provinciale.

A causa della predetta compromissione della fioritura e l'assenza di nettare e polline, in base alle segnalazioni pervenute, il danno complessivamente segnalato è pari ad € **2.983.416,00** che rapportato ad una PLV del comparto, pari ad € **6.780.492,00** genera una percentuale di danno pari al **44%**.

Totale danni da gelata di aprile 2021 in provincia di Varese: € 2.983.416,00.

C) CONCLUSIONI E PROVVIDENZE RICHIESTE

Sulla base di quanto sopra riportato, si riepiloga nella seguente tabella, l'entità complessiva dei danni distinti per provincia **per i quali vengono invocati i benefici previsti dall'art. 5, comma 2 del D.lgs 102/2004 e ss.mm.ii..**

Province lombarde interessate dai danni	Entità complessiva dei danni (€)	Incluso danni alla produzione apistica (SI/NO)	% di danno complessiva su PLV aree delimitate
BERGAMO	2.470.933,50	SI	35,66
BRESCIA	5.634.316,00	SI	32
COMO	2.083.550,00	SI	47
CREMONA	604.674,07	SI	44,5
LECCO	1.712.975,00		43
LODI	0	0	0
MANTOVA	13.343.814,00	SI	35,25
CITTA' M. di MILANO	1.379.779,00	SI	57
MONZA BRIANZA	540.498,00	SI	67
PAVIA	1.337.000,00	No	30,74
SONDRIO	9.774.000,00	SI	34,63
VARESE	2.983.416,00	SI	44
TOTALI	41.864.955,57		% di danno medio = 42,7%=

Per **le aziende agricole e apistiche non assicurate** copertura **dei danni da gelo**, ricadenti nelle predette aree delimitate, si invocano i benefici previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ss. mm.ii. art. 5 comma 2 lett. a):

Per un valore complessivo del danno da gelata di aprile 2021 in regione Lombardia pari ad € 41.864.955,57.

L'ammissibilità ai predetti benefici di legge verrà stabilita, sulla base degli esiti istruttori, a livello delle singole imprese che faranno domanda ai sensi dell'art 5, comma 5 del D.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii. nonché, in ottemperanza delle modalità e procedure impartite dal Mi.PAA.F con circolare esplicativa di cui si è in attesa.

D.g.r. 12 luglio 2021 - n. XI/5023

Autorizzazione al controllo della specie storno per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo 19 settembre 2021 - 31 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

Vista la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

Preso atto della documentazione pervenuta dagli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e dalla Provincia di Sondrio, agli atti presso la U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistiche venatorie, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Sturno (*Sturnus vulgaris*), dalla quale si evidenzia che l'importo dei danni accertati da parte della specie negli anni dal 2008 al 2020 è pari a € 871.068,94;

Rilevato dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati da Sturno alle colture agricole, accertati nel corso del 2020, è pari a € 26.042,01;
- nel corso del 2020, le colture maggiormente interessate dai danni sono state vite, melo, mirtillo;
- i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza cannoni detonanti a gas e nastri colorati, i quali sono risultati scarsamente efficaci;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior concentrazione dei danni è quello compreso tra giugno e ottobre;
- i danni si cui sopra sono localizzati nei territori provinciali di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio;

Dato atto che:

- in determinate aree del territorio della Lombardia, sono presenti rilevanti produzioni di alta qualità, come i vigneti specializzati per la produzione di vini DOC e DOCG (DOP) di particolare pregio, oliveti e frutteti;
- lo Sturno è tra le specie che causa maggiori danni a dette colture, nonostante i metodi di dissuasione adottati;
- nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di tale specie risulta particolarmente numerosa in quanto costituita dalla sommatoria di individui adulti, individui giovani dell'anno ed individui in transito-sosta migratoria;

Ritenuto quindi necessario porre in essere ogni possibile azione al fine di prevenire e ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola e frutticola relativamente alle aree coinvolte, autorizzando il controllo dello storno mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

Dato atto che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall'art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato solo laddove venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;

Preso atto di quanto riportato nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

Dato atto che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

Atteso che, con nota prot. n. M1.2021.0073355 del 27 aprile 2021, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;

Visto il parere reso da ISPRA n. 34575, protocollo regionale n. M1.2021.0134571 del 29 giugno 2021, con cui l'Istituto esprime parere favorevole alla proposta di Regione Lombardia a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- il numero massimo di capi annualmente abbattibili nelle province indicate nella richiesta presentata da Regione Lombardia, non deve superare le 8.000 unità;
- gli abbattimenti dovranno essere limitati alle province nelle quali sono stati rilevati gravi danni causati dallo storno;
- al fine di non superare il numero di capi abbattibili, è necessaria l'adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in modo tempestivo gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale ed efficace al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita;
- al fine di assicurare che si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni, gli abbattimenti potranno essere effettuati esclusivamente in presenza del frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto. Per lo stesso motivo gli abbattimenti previsti andranno effettuati unicamente in presenza di mele e vigneti in frutto. Gli abbattimenti potranno essere effettuati solo fino alla raccolta dei frutti e dovranno cessare subito dopo;
- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura;
- a chiusura attività dovrà essere inviata ad ISPRA una rendicontazione delle attività svolte comprendente il numero di capi abbattuti nel 2021 suddivisi per periodo di abbattimenti e tipologia di coltura per la quale è stato necessario;

Rilevato che il parere reso da ISPRA rispetto alla distanza entro cui effettuare gli abbattimenti, non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, non è supportato da elementi tecnici e scientifici e non tiene conto delle realtà agricole interessate dall'azione dissuasiva, costituite da vigneti, oliveti e frutteti in particolari condizioni declive, nonché del comportamento dello Sturno, che tende a spostarsi rapidamente tra appezzamenti coltivati circostanti anche di parecchie centinaia di metri;

Ritenuto pertanto di individuare la distanza non superiore a 500 metri dalle colture in presenza del frutto pendente, al fine di sviluppare in un'area ragionevole l'azione dissuasiva sugli esemplari di storno responsabili dei danni;

Ritenuto altresì, fermo restando il numero massimo di capi annualmente abbattibili, di prevedere che l'azione di contenimento sia attuata unicamente nelle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio, in quanto interessate da notevoli danni causati dalla specie, esclusivamente in presenza del frutto pendente;

Considerato che prevedere un numero massimo di cacciatori autorizzabili al controllo ed un numero massimo di capi prelevabili per l'intero periodo da ciascun cacciatore, siano misure adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di 8.000 capi abbattibili come prescritto da ISPRA;

Ritenuto:

- di autorizzare l'esercizio della deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della l. 157/92, relativamente al prelievo dello Sturno, per la stagione venatoria 2021-2022, al fine di autorizzare il controllo della specie;
- di individuare in 600 il numero massimo di cacciatori autorizzabili ad effettuare il controllo;
- di stabilire che i cacciatori interessati possano presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi uffici agricoltura, foreste, caccia e pesca o alla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica, dal 26 luglio al 9 agosto 2021 e che, qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 600, sia adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

- di autorizzare il prelievo dello storno sul territorio delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio, nel periodo compreso tra il 19 settembre e il 31 ottobre 2021;
- di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (8.000);

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepita le premesse,

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92, il controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) mediante abbattimento in deroga, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:

- a) il prelievo potrà essere effettuato nei frutteti, oliveti e vigneti in presenza del frutto pendente nonché ad una distanza non superiore a 500 metri dalle suddette colture localizzate sul territorio delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio, in quanto interessate da notevoli danni causati dallo Storno;
- b) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dal competente ufficio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale o dalla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica;
- c) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Storno, ovvero ST;
- d) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 19 settembre e il 31 ottobre 2021;
- e) il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura, con i mezzi di cui all'art. 13 della l. 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

2. di stabilire un numero massimo pari a 8.000 capi prelevabili nei territori delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio ed un numero massimo pari a 600 cacciatori autorizzabili al controllo;

3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo debbano, in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione al controllo ai rispettivi uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso tra il 26 luglio e il 9 agosto 2021 e che, in caso di superamento del numero massimo di 600, venga adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;

4. di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (8.000);

5. di prevedere che gli uffici agricoltura, foreste, caccia e pesca e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi i dati relativi al prelievo in deroga dello Storno, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi abbattuti, suddivisi per periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti entro e non oltre il 30 maggio 2022, al fine di ottemperare alle comunicazioni previste dal comma 6, art. 19 bis, della l. 157/92;

6. di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;

7. di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora gli uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Storno;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. e sulla pagina web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 12 luglio 2021 - n. XI/5025**Determinazioni in ordine al bando «La Lombardia è dei giovani 2021», di cui alla d.g.r. del 3 maggio 2021, n. 4646**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e la nota di aggiornamento del DEFR approvata con d.g.r. del 30 ottobre 2020, n. 3748, con particolare riferimento al Risultato Atteso (RA) Econ. 6.02.112 «Promozione della creatività e della partecipazione giovanile»;
- la «Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia» approvata con d.c.r. del 17 novembre 2020, n. 1434, che impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti a sostenere il protagonismo giovanile, perseguendo gli obiettivi di «crescita (fiducia in se stessi, autorealizzazione, transizione verso l'età adulta), responsabilità (esercizio di cittadinanza attiva), potere (costruirsi il futuro con le proprie mani) e autonomia (indipendenza e responsabilità verso se stessi)»;
- la d.g.r. del 23 novembre 2020, n. 3886 che approva l'Accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale - in attuazione dell'Intesa sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2020 per disciplinare la realizzazione del progetto denominato «YOUNG FRISBEE» che prevede la realizzazione di due linee di azione, di cui una rappresentata dall'iniziativa «La Lombardia è dei giovani»;
- la d.g.r. del 17 marzo 2021, n. 4419 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia, sottoscritto il 30 marzo 2021;
- la d.g.r. del 19 aprile 2021 n.4563 che approva le linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023 e codifica gli attuali 91 Ambiti territoriali della Lombardia quale esito del triennio di programmazione 2018-2020;

Vista la d.g.r. del 3 maggio 2021, n. 4646 che ha approvato all'allegato B i criteri del Bando «La Lombardia è dei giovani 2021», stabilendo al punto 7 che «i progetti devono essere presentati in forma di partenariato di almeno 3 soggetti con a capofila un Comune capofila di un ambito distrettuale»;

Visto altresì il d.d.s. del 3 giugno 2021, n. 7568 di approvazione del bando «La Lombardia è dei giovani- edizione 2021» che specifica, in attuazione dei criteri approvati con la sopracitata d.g.r. n. 4646/2021, che «il soggetto capofila individuato in sede di approvazione dei criteri del bando è il Comune capofila di Ambito territoriale o il Comune che presiede l'Assemblea dell'Ambito territoriale»;

Considerato che:

- circa il 45% degli Ambiti territoriali ha individuato come ente capofila un soggetto diverso dal Comune (Azienda Speciale, Azienda Speciale Consortile, Consorzio, Comunità Montana...);
- in tali Ambiti territoriali, i comuni che presiedono l'Assemblea hanno segnalato che l'assunzione del ruolo di capofila di progetto sul Bando «La Lombardia è dei giovani - edizione 2021» comporterebbe oneri gestionali ed amministrativi tali da indurli a rinunciare a candidare una progettualità per l'Ambito di riferimento;

Considerato l'obiettivo generale del bando di favorire la più ampia adesione degli Ambiti territoriali al bando in oggetto, al fine di garantire la maggior copertura territoriale possibile delle attività rivolte ai giovani lombardi, nel rispetto delle finalità individuate nella citata d.g.r. n. 4646/2021 e dei principi di equità generazionale e territoriale per l'accesso ai Servizi e agli interventi a loro dedicati;

Ritenuto pertanto, con riferimento ai criteri definiti in merito a «Partenariato e soggetti beneficiari» relativamente al Bando «La Lombardia è dei giovani - edizione 2021», di prevedere che i progetti debbano essere presentati in forma di partenariato da almeno 3 soggetti con a capofila un Comune capofila di un ambito distrettuale ovvero l'ente individuato o delegato dall'assemblea dei sindaci;

Ritenuto altresì di prorogare il termine stabilito per la presentazione dei progetti dalle ore 12.00 del giorno 15 luglio 2021 alle ore 12.00 del giorno 10 agosto 2021, al fine di consentire tempi adeguati alla predisposizione delle proposte progettua-

li in considerazione delle modifiche apportate dal presente provvedimento;

Stabilito di confermare i restanti contenuti della d.g.r. n. 4646/2021;

Ritenuto di demandare al Dirigente competente della D.G. Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

Vista la l.r. del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 1 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sulla pagina web www.giovani.regione.lombardia.it;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente assetto degli incarichi;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge per le motivazioni espresse in premessa;

DELIBERA

1. di stabilire con riferimento ai criteri definiti in merito a «Partenariato e soggetti beneficiari» relativamente al Bando «La Lombardia è dei giovani - edizione 2021», di prevedere che i progetti debbano essere presentati in forma di partenariato da almeno 3 soggetti con a capofila un Comune capofila di un ambito distrettuale ovvero l'ente individuato o delegato dall'assemblea dei sindaci;

2. di prorogare il termine stabilito per la presentazione dei progetti dalle ore 12.00 del giorno 15 luglio 2021 alle ore 12.00 del giorno 10 agosto 2021;

3. di demandare al dirigente competente della DG Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

4. di attestare che contestualmente all'adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sulla pagina web www.giovani.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 8 luglio 2021 - n. 9354

2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1- Call Hub Ricerca e innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: relativamente al progetto ID 1175999, metodi e materiali innovativi per la medicina di precisione e personalizzata» - acronimo «Newmed» - con capofila Politecnico di Milano - approvazione della modifica della data di conclusione del progetto

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Visti:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» - CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione ora Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- il Sistema di Gestione e Controllo POR FESR 2014-2020 (SI. GE.CO.), adottato con decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i. in ultimo aggiornato con decreto n. 15266 del 4 dicembre 2020;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionali»;
- il d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 che approva la «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» in attuazione della d.g.r. n. XI/ 727 del 5 novembre 2018;
- il d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019 con cui sono state approvate le Linee guida di Attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative alla Misura «Call per Progetti Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al potenziamento degli Ecosistemi lombardi della Ricerca e dell'innovazione quali Hub a valenza Internazionale»;
- il decreto n. 14186 del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii. con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alla negoziazione;
- la d.g.r. n. 2211 dell'8 ottobre 2019 di approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. n. 727/2018;
- il decreto n. 14924 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii. di approvazione dello scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 e di modifica del regime di aiuto SA.52501 modificato e prorogato con numero d'aiuto SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 16 ottobre 2019;
- la d.g.r. 2387 dell'11 novembre 2019 di approvazione dello schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» nell'ambito dell'iniziativa Call HUB istituita con d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018 «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale», ex art.11 della legge 241/90;

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 10318 del 15 luglio 2019 (così come successivamente adeguato con sostituzione di un componente con decreto n. 2310 del 24 febbraio 2020) e il successivo decreto del Direttore Generale n. 8304 del 13 luglio 2020, con sostituzione di un membro del Nucleo stesso in seguito a modifiche organizzative;
- il decreto n. 293 del 14 gennaio 2020 che ha dato atto della conclusione della fase di negoziazione e definito, sulla base degli esiti della negoziazione, l'Accordo per la ricerca e l'innovazione per il progetto ID 1175999, definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione (contenente all'art. 11 la data di avvio e conclusione del progetto) relativo al progetto ID 1175999 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 10 febbraio 2020, agli atti con prot. R1.2020.0000856;
- il decreto n. 4641 del 17 aprile 2020, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione» - Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le misure di competenza della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione» (ora DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione), riconfermato con il decreto n. 7558 del 03 giugno 2021, che per la Call HUB ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura pro-tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico) come Responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della UO pro-tempore Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione (ora Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020);
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione n. 4903 del 12 aprile 2021 di ricostituzione, in seguito a modifiche organizzative e designazione di un nuovo Direttore, del Nucleo di Valutazione con compito di valutare le variazioni di progetto e di partenariato nonché la verifica del raggiungimento dei risultati attesi dei progetti;

Richiamati, in particolare, relativamente alle variazioni:

- il paragrafo D.3 «Proroghe dei termini» del bando che stabilisce che: «i progetti dovranno concludersi entro 30 mesi dalla data di avvio. È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 3 (tre) mesi aggiuntivi a cura Responsabile di Procedimento (RP). La richiesta deve pervenire dal capofila del Partenariato ed essere accompagnata da una relazione che ne comprovino la necessità e le cause imprevedibili, impreviste o di forza maggiore con allegato un cronoprogramma aggiornato. La richiesta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Bandi online al RP entro il termine di conclusione del Progetto»;
- l'art. 11 dell'Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1175999, che stabilisce che «il partenariato dichiara quale data di avvio della realizzazione del progetto il giorno 13 gennaio 2020 con impegno alla conclusione di tutte le attività entro il 12 luglio 2022. Entro e non oltre il termine di conclusione del progetto sopra indicato il partenariato, ai sensi del punto D.3 della Call Hub e secondo le modalità previste dalle Linee guida di attuazione e rendicontazione approvate con DDUO n. 3406 del 13 marzo 2019, può richiedere motivata proroga per un periodo massimo di tre mesi. La richiesta di proroga è soggetta ad autorizzazione formale da parte del Responsabile del Procedimento. La richiesta di proroga potrebbe non essere accolta nel caso in cui si determini uno slittamento di annualità non coerente con l'impegno finanziario assunto a valle della concessione. L'autorizzazione della proroga di conclusione del progetto non adegua automaticamente le scadenze di annualità previste per le tranches precedenti alla richiesta di saldo»;
- il paragrafo 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione, approvate con d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019, che stabilisce che «i soggetti beneficiari, per il tramite del Capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente attraverso il Siste-

ma Informativo, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista), eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S, sia per quanto concerne le attività di progetto, sia per quanto concerne il piano economico-finanziario di progetto. In caso di variazione alle attività definite nell'Accordo di ricerca ed indicate nella scheda tecnica di progetto e nel cronoprogramma oppure di modifiche al piano delle spese che comportano lo scostamento di una o più voci di costo in misura superiore al +/- 30% rispetto all'importo ammesso per la singola spesa a livello di Progetto, il Capofila deve presentare la richiesta di autorizzazione tramite il Sistema Informativo, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto approvato. La richiesta di variazione deve pervenire tempestivamente al verificarsi della situazione. La richiesta di variazione non comporta necessariamente la dilazione del termine di conclusione del progetto. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro 90 giorni precedenti la data di conclusione del progetto. A seguito dell'istruttoria della richiesta verrà data comunicazione dell'esito della stessa al Capofila. Non sono ammissibili spese riconducibili a variazioni di voci costo con scostamenti superiori al +/-30% se non sono preventivamente comunicate e autorizzate. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta un aumento dell'investimento complessivo del progetto, questo non determina in alcun caso un incremento del contributo concesso. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta una diminuzione dell'investimento complessivo ammesso del progetto, il contributo viene conseguentemente ridefinito. Le variazioni al piano delle spese di Progetto che comportano scostamenti inferiori al +/- 30% rispetto al valore inizialmente approvato per la singola voce di costo del Progetto o le modifiche alle modalità con cui sono raggiunti gli obiettivi (senza variazione delle attività definite nell'Accordo di ricerca) devono essere comunque comunicate ed espressamente evidenziate nella relazioni intermedie o finali dimostrando la coerenza delle spese con le attività realizzate e il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi di progetto. La richiesta di proroga, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le cause impreviste o di forza maggiore con in allegato il cronoprogramma aggiornato, potrà essere presentata tramite il Sistema Informativo entro il termine previsto di conclusione del Progetto. Tale richieste sono soggette ad autorizzazione»;

Dato atto che:

- in data 28 marzo 2019 (atti regionali protocollo n. R1.2019.0001339) è pervenuta la domanda di partecipazione alla misura Call Hub presentata da Politecnico di Milano, soggetto capofila del partenariato, per il progetto denominato «METODI E MATERIALI INNOVATIVI PER LA MEDICINA DI PRECISIONE E PERSONALIZZATA» (ID 1175999);
- a seguito di valutazione svolta dal Nucleo di Valutazione, costituito con il suddetto decreto, anche con il supporto di esperti indipendenti, il progetto è stato ritenuto ammissibile alla negoziazione, così come decretato con atto n. 14186 del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;
- con lettera PEC prot. n. R1.2019.0004559 del 15 novembre 2019 è stata avviata la fase di negoziazione;
- in data 10 gennaio 2020 si è svolto l'incontro conclusivo della fase di negoziazione tra Regione Lombardia e il partenariato nel quale sono stati definiti i seguenti elementi: la data di avvio effettiva e della data di conclusione del progetto, il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto, la modalità di erogazione e gli stati di avanzamento e gli eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di Regione Lombardia che non comportano un aumento del contributo concedibile;
- in data 14 gennaio 2020, con proprio decreto n. 293 Regione Lombardia ha approvato il testo dello schema di Accordo come definito a seguito di negoziazione;
- in data 10 febbraio 2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0000856) è stato sottoscritto l'Accordo di ricerca tra Regione Lombardia e il partenariato con capofila Politecnico di Milano, per il progetto denominato «METODI E MATERIALI INNOVATIVI PER LA MEDICINA DI PRECISIONE E PERSONALIZZATA» (ID 1175999), indicando per ciascun partner del partenariato gli importi degli investimenti ammessi e dei contributi concessi;

Richiamata integralmente l'istanza, pervenuta tramite Bandi on line (agli atti regionali prot. R1.2021.0002858 del 9 aprile 2021), con la quale Politecnico di Milano, capofila del progetto ID 1175999, ha richiesto la variazione della data di conclusione del progetto dal 12 luglio 2022 al 12 ottobre 2022; come previsto dal paragrafo D.3 del Bando e 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione la variazione necessita di autorizzazione, previo parere del Nucleo di Valutazione della Call Hub;

Atteso che:

- l'istanza di proroga della data di conclusione del progetto risulta adeguatamente motivata ed è connessa a cause esterne al partenariato non prevedibili al momento di avvio del progetto e pertanto non imputabili al partenariato ma a cause impreviste, impreviste o di forza maggiore connesse in particolare all'emergenza sanitaria COVID 19 in corso;
- la proroga della data di conclusione del progetto dal 12 luglio 2022 al 12 ottobre 2022 risulta essere di 3 mesi, termine massimo previsto dal bando al paragrafo D.3;
- l'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo resta invariata e il capofila con comunicazione del 25 giugno 2021, agli atti regionali prot. R1.2021.0093876 del 29 giugno 2021 si è impegnato all'invio della rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2022, allegando il cronoprogramma delle spese con l'indicazione della trasmissione della rendicontazione nel IV trimestre del 2022;

Richiamata altresì la nota del 25 giugno 2021 (agli atti regionali prot. R1.2021.0093876 del 29 giugno 2021) con la quale il Politecnico di Milano, in qualità di capofila del progetto ID 1175999, si è impegnato all'invio della rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2022), come indicato nel cronoprogramma aggiornato delle spese in coerenza con la previsione di trasmissione della rendicontazione nel IV trimestre del 2022;

Considerato che in accordo con quanto previsto all'art. 11 dell'Accordo di ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione al paragrafo 5.1 «Variazioni di progetto e proroghe» sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito e, in particolare, è stato chiesto, al Nucleo di Valutazione del Bando Call Hub di esprimere tramite procedura scritta il parere sulla variazione della data di conclusione del progetto ID 1175999 dal 12 luglio 2022 al 12 ottobre 2022 con contestuale impegno del capofila Politecnico di Milano a trasmettere la rendicontazione finale perentoriamente entro il 31 dicembre 2022, come da comunicazione del 25 giugno 2021 (agli atti regionali prot. n. R1.2021.0093876 del 29 giugno 2021) senza modifica dell'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo (anno 2022);

Verificato e fatto proprio il parere del Nucleo di Valutazione, acquisito con procedura scritta attivata il 29 giugno 2021 (alle ore 19.25) e chiusa positivamente con l'approvazione il 7 luglio 2021 (alle ore 8.41), che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta variazione;

Ritenuto pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione - relativamente all'istanza di variazione di cui alla richiesta pervenuta tramite la piattaforma Bandi On Line il 09 aprile 2021 (agli atti regionali prot. R1.2021.0002858 del 09 aprile 2021) per il progetto ID 1175999 di approvare e autorizzare la variazione della data di conclusione del progetto dal 12 luglio 2022 al 12 ottobre 2022;

Dato atto che con riferimento all'istanza di variazione pervenuta tramite Bandi on line (agli atti regionali prot. R1.2021.0002858 del 09 aprile 2021) così come integrata con nota prot. R1.2021.0093876 del 29 giugno 2021), è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento, indicato nel paragrafo 5.1 delle linee guida di rendicontazione pari a 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa completa di tutti i documenti;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico), individuate con d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315/2019, d.g.r. n. XI/2727/2019, dal decreto n. 4641 del 17 aprile 2020 e dal decreto n. 7558 del 3 giugno 2021, che hanno confermato in capo alla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico le attività di selezione e concessione della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionale»;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la ridenominazione della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 del 18 maggio 2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione e n. XI/4221 del 25 gennaio 2021 in Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

- la d.g.r. n. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente pro-tempore della Struttura pro-tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 1° febbraio 2021, della Struttura pro-tempore Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata «Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico» e che ha disposto il conferimento delle competenze relative alla verifica documentazione e alla liquidazione dell'ASSE I del POR FESR alla Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020;

Vista la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione del progetto ID 1175999 pervenuta a Regione Lombardia tramite la piattaforma Bandi online in data 09 aprile 2021, agli atti regionali prot. R1.2021.0002858 del 09 aprile 2021, con approvazione della proroga della data di conclusione del progetto dal 12 luglio 2022 al 12 ottobre 2022, congiuntamente al contestuale impegno del capofila Politecnico di Milano a trasmettere la rendicontazione finale perentoriamente entro il 31 dicembre 2022, come da comunicazione del 25 giugno 2021 (agli atti regionali prot. n. R1.2021.0093876 del 29 giugno 2021) senza modifica dell'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo (anno 2022);

2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo di ricerca sottoscritto in data 10 febbraio 2020 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 1175999 sostituendo nell'articolo 11 - data di avvio e conclusione del progetto - la data di conclusione del progetto originaria con la nuova data indicata al punto 1 e adeguando il nuovo trimestre di presentazione della rendicontazione sostituendo il cronoprogramma delle attività e delle spese con quelli allegati alla suddetta istanza;

3. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;

4. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di proroga della data di conclusione del progetto e trasmettere con apposita comunicazione l'atto integrativo all'Accordo di ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di adesione;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi - pagina dedicata alla CALL HUB: (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);

6. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e al dirigente della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020, riconfermato con decreto n. 7558 del 03 giugno 2021 come Responsabile per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa della Call HUB;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Il dirigente della struttura
Gabriele Busti

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 14 luglio 2021 - n. 9604

D.g.r. n. 2134/2019 - D.g.r. n. 2870/2020 - D.g.r. n. 4446/2021 - D.d.u.o. n. 4115/2021: bando elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale del paesaggio rurale lombardo. conservazione dei roccoli. Anno 2021 - Approvazione esiti istruttori

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO
E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE

Viste:

- la legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e in particolare il comma 8 dell'art. 7 che prevede che «la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per assicurare la conservazione degli impianti di cattura anche non più utilizzati, possono concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi ove sono situati gli impianti, oppure ai conduttori dei fondi o ai gestori degli impianti di cattura purché abbiano il consenso scritto dei proprietari e conduttori dei fondi»;
- la legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 26 (Protezione e valorizzazione delle superfici forestali) comma 3 lettera c) che prevede che «Sono ammissibili a finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale gli interventi finalizzati alla difesa dell'ambiente e del paesaggio forestale e in particolare le iniziative finalizzate alla fruizione a scopo turistico-ricreativo degli spazi forestali e alla valorizzazione degli aspetti culturali e storici riguardanti l'utilizzo antropico delle superfici forestali»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 2134 del 16 settembre 2019 con la quale si istituiscono le misure di sostegno per la conservazione di roccoli presenti nel territorio della Regione Lombardia e si approvano i criteri di selezione delle domande, come previsto nell'allegato alla medesima d.g.r.;
- la d.g.r. n. 2870 del 24 febbraio 2020 con la quale si modifica la d.g.r. 2134/2019 estendendo ai conduttori dei fondi/gestori dei roccoli, le misure di sostegno previste per i proprietari dei fondi per la conservazione di roccoli presenti nel territorio della Regione Lombardia tramite un finanziamento regionale;
- la d.g.r. n. 4446 del 22 marzo 2021 con cui si ridetermina l'importo stanziato per l'anno 2021;
- il d.d.u.o. n. 4115 del 25 marzo 2021 con cui è stato approvato il bando per il finanziamento di interventi conservativi dei roccoli lombardi per l'anno 2021;

Dato atto che, nel richiamato d.d.u.o. n. 4115 del 25 Marzo 2021, è stabilito che:

- il contributo è assegnato attraverso una procedura valutativa a sportello, con accesso all'istruttoria di ammissibilità secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande nel periodo di apertura del Bando e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria;
- il Responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità della domanda relativamente alla documentazione da allegare al momento della presentazione della domanda di contributo;
- superata la fase di ammissibilità documentale, l'istruttoria della domanda prosegue con lo svolgimento di una analisi da parte del Responsabile del procedimento, con il supporto degli istruttori incaricati, della relazione tecnico-economica redatta da professionista abilitato e debitamente firmata e timbrata da cui risulti lo stato di fatto del roccolo, degli obiettivi del progetto di conservazione del roccolo, delle modalità di intervento, delle spese delle diverse azioni e del contributo richiesto e con i tre preventivi di spesa presentati per gli interventi programmati;

Considerato che, nel periodo stabilito dal bando per la presentazione delle domande di finanziamento sul portale www.bandi.regione.lombardia.it, ovvero dalle ore 10,00 del giorno 29 Marzo 2021 fino alle ore 12,00 del 7 maggio 2021, risultano pervenute n.10 domande, risultate tutte ammissibili in base alla documentazione presentata, come riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che le verifiche sulle 10 domande, di cui all'Allegato A, ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa hanno dato il seguente esito:

- n. 8 domande con esito istruttorio positivo, di cui n.2 con prescrizioni, e ammesse a finanziamento, come riportato nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- n. 2 domande con esito negativo non ammesse a finanziamento come riportato nell'allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che per le domande con esito negativo ID 2938256 e ID 2947883, è stata posta in essere la procedura di cui all'art. 10 bis della l. 241/90 e ss.mm.ii. e le motivazioni sono state comunicate ai soggetti interessati con i protocolli M1.2021.0109038 e M1.2021.0109039 del 10 giugno 2021 e che nei termini prescritti non sono intervenute osservazioni;

Ritenuto pertanto:

- di approvare gli esiti dell'attività istruttoria definendo i seguenti elenchi:
 - n. 8 domande con esito positivo, di cui n.2 con prescrizioni, ammesse al finanziamento (Allegato B);
 - n. 2 domande con esito negativo non ammesse al finanziamento (Allegato C) con relativa motivazione;
- di rinviare a un successivo atto, ad avvenuta approvazione della legge di assessment bilancio 2021, l'impegno di spesa per il finanziamento del contributo per il bando roccoli 2021;
- di riservarsi la possibilità di revoca del contributo nel caso in cui gli uffici preposti accertino che i richiedenti rientrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 o abbiano riportato condanne penali con sentenze definitive per reati in materia venatoria;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistiche - Venatorie, attribuite con d.g.r. XI/4584 del 19 aprile 2021;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

per i motivi citati in premessa:

DECRETA

1. di approvare gli esiti dell'attività istruttoria, come risulta dagli allegati A, B, C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di ammettere al finanziamento n. 8 domande di cui n.2 con prescrizioni come da allegato B, per un totale pari a € 77.808,16;

3. di concedere, ai beneficiari di cui all'allegato B, il contributo per la conservazione dei roccoli, salvo revocarlo nel caso in cui gli uffici preposti accertino che i richiedenti rientrano nelle cause di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. 50/2016 o abbiano riportato condanne penali con sentenze definitive per reati in materia venatoria;

4. di rinviare ad atto successivo, a seguito dell'avvenuta approvazione della legge di assessment di bilancio 2021, l'impegno di spesa per il finanziamento del contributo bando roccoli 2021;

5. di trasmettere ai soggetti di cui all'Allegato B, C copia del presente provvedimento di approvazione della graduatoria finale;

6. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Franco Claretta

_____ • _____

ALLEGATO A BANDO ROCCOLI 2021

ELENCO DOMANDE PRESENTATE E AMMESSE ALL’ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

	ID DOMANDA
1	2759077
2	2760897
3	2763115
4	2760914
5	2918071
6	2922296
7	2946044
8	2947093
9	2938256
10	2947883

ALLEGATO B BANDO ROCCOLI 2021
DOMANDE CON ESITO POSITIVO AMMESSE AL FINANZIAMENTO

	ID DOMANDA	SOGGETTO RICHIEDENTE	IMPORTO
1	2759077	SALA GIOVANNA -	AMMESSA A FINANZIAMENTO CON PRESCRIZIONI Tra i 3 preventivi inoltrati si ritiene di finanziare il preventivo più basso ovvero € 5885,16 invece di € 6.800 per un totale finanziabile, comprensivo di spese tecniche pari a € 7.870,16
2	2760897	BUGATTI SILVANO ARTURO BORTOLO	AMMESSA A FINANZIAMENTO CON PRESCRIZIONI Non sono stati considerati ammissibili i lavori di potatura grossolana poichè già eseguita nei lavori finanziati negli anni precedenti, pertanto le spese massime ammissibili ascendono a € 12.932,00, mentre l'importo massimo finanziabile è pari a € 10.000,00
3	2763115	MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO	€ 10.000,00
4	2760914	BALDUCHELLI FRANCO	€ 10.000,00
5	2918071	DE MICHELIS GIORGIO CARLO	€ 10.000,00
6	2922296	BETTONI MAURIZIO	€ 10.000,00
7	2946044	CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI	€ 9.938,00
8	2947093	MILESI GIANCARLO	€ 10.000,00

ALLEGATO C BANDO ROCCOLI 2021

DOMANDE CON ESITO NEGATIVO

	ID DOMANDA
	2938256
	2947883

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

D.d.s. 7 luglio 2021 - n. 9251

Delibera n. 3579/2020 - legge n. 157/92 e legge regionale n. 26/1993 articolo 47 - Approvazione elenco domande ammissibili di contributi per la realizzazione di opere per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita in provincia di Brescia e relativo impegno - anno 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. 8 luglio 2015 - n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»,
- la l.r. 25 marzo 2016 n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Visti:

- l'art. 47 della legge regionale n. 26/1993 che prevede che l'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, nonché gli interventi di prevenzione degli stessi sono a carico:
 - a) «della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina»;
 - b) «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci»;
- l'art. 5 (indennizzo e prevenzione dei danni) della Legge Regionale n. 19 del 17 luglio 2017 (Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti);
- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativa all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato al funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato con il regolamento UE n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che eleva il massimale nel triennio precedente alla concessione di aiuti da € 15.000 a € 20.000. nonché il Decreto Ministeriale 19 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020 che ha portato tale massimale ad € 25.000;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta n. 3579 del 21 settembre 2020 di aggiornamento della d.g.r. XI/2403 del 11 novembre 2019 «modifiche ed integrazioni della d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 sono stati approvati «i criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r.

26/1993, art. 47, comma 1, lett. A) e B) e comma 2», in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017 n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» stabilendo tra l'altro che, relativamente alla concessione di contributi per la prevenzione dei danni, entro il primo agosto i competenti dirigenti degli uffici AFCP, con proprio provvedimento, approvano, l'elenco dei domande ammissibili, i relativi importi massimi liquidabili e contestualmente impegnano le relative risorse;

Rilevato che entro il termine del 30 aprile 2021 sono pervenute 5 domande per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni;

Preso atto che, in applicazione dei criteri disposti con la citata deliberazione di Giunta n. 3579 del 21 settembre 2020 a conclusione dell'istruttoria è emerso che:

- hanno i requisiti di ammissibilità le domande presentate dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile:
 1. Società Agricola Villa Giuliana S.S. con sede in Rodengo Saiano - Bs Pl. 03254950987, con un preventivo ammissibile di € 3.050,00;
 2. Azienda Agricola Casai di Jennifer Cadei con sede in Sale Marasino - Bs Pl. 04029170984 con un preventivo ammissibile di € 5.631,46;
 3. Società Agricola Rizzardi Ottorino e C. S.S. con sede in Castel Mella - Bs Pl. 02289560985 con un preventivo ammissibile di € 9.415,10;
 4. Azienda Agricola Nassa Ida con sede in Bagnolo Mella - Bs Pl. 03068910987 con un preventivo ammissibile di € 6.032,00;
- non ha i requisiti richiesti in quanto il Comprensorio di Caccia CA7, territorialmente competente ha espresso parere negativo in merito all'opera la domanda presentata dall'Azienda Agroforestale Dranzo di Piro Daniele con sede in Pertica Bassa - Bs Pl. 03810890982;
- oltre i termini stabiliti dalla d.g.r. 3579 del 21 settembre 2020 è pervenuta la domanda dell'azienda Agricola Maratti Maria Lucia con sede in Sarezzo - Bs Pl. 03998750982 che è stata esclusa;

Dato atto che l'esito delle istruttorie è stato comunicato con pec entro il termine previsto del 31 maggio 2021 (prot. n. M1.2021.0092151- n. M1.2021.0092152 - n. M1.2021.0092153 - n. M1.2021.0092154 del 21 maggio 2021 e n. M1.2021.0096785 - n. M1.2021.0096795 del 27 maggio 2021) non sono pervenute osservazioni in merito;

Preso atto che con nota in data 15 giugno 2021 protocollo n. M1.2021.0114819 la D.G. Agricoltura ha comunicato che le risorse finanziarie per le opere di prevenzione dei danni da fauna selvatica, sono sufficienti a coprire tutte le domande ritenute ammissibili nel 2021;

Verificate le dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in «de minimis», presentate ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, attraverso il Registro Nazionale Aiuti, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Certificato, ai sensi della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, così come modificata dall'art. 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo d.m. 115/17:

- l'avvenuto inserimento degli indennizzi concessi con il presente atto nel registro SIAN con l'attribuzione dei codici SIAN -COR (come riportati nell'allegato 1);
- l'avvenuta interrogazione del Registro RNA con l'attribuzione dei codici VERCOR visura AIUTI e visura DE MINIMIS (come riportati nell'allegato 1).

Ritenuto pertanto di ammettere le 4 domande con esclusione dell'Azienda Agroforestale di Piro Daniele per un totale di € 24.128,56;

Visto che la d.g.r. n. 3579 del 21/09/2020 ha confermato quanto previsto nella precedente d.g.r. n. 2403 del 11 novembre 2019 che la quota di compartecipazione a carico degli organi di gestione degli Ambito Territoriale di Caccia e dei Comprensori Alpini di Caccia, per danni e interventi di prevenzione localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al 10% degli importi liquidabili, fatta eccezione per i danni causati dalla specie cinghiale e per i relativi interventi di prevenzione in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio della specie, per i quali la quota di partecipazione è incrementata, nei limiti delle risorse a disposizione, al 30% degli importi liquidabili;

Ritenuto che Regione Lombardia, può compartecipare, in relazione alla propria disponibilità finanziaria per le opere di prevenzione:

- di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 47 con una quota del 90%, pari ad € 13.902,39 ai sensi della d.g.r.n. 5841/2016;
- di cui al comma 3 dell'art.5 della l.r. n. 19/2017 con una quota del 70% pari ad € 6.077,02;

per un totale di € 19.979,41, trasferendo con successivo provvedimento le predette somme all'Ambito Territoriale Unico (€ 16.037,39) e al Comprensorio Alpino di Caccia CA5 (€ 3.942,02) competenti per territorio, affinché possano provvedere al pagamento degli indennizzi alla singole aziende agricole;

Visti altresì:

- la l.r.n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Regolamento di Contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- la legge regionale del 29 dicembre 2020 n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023»;
- la d.g.r.n. XI/4154 del 30 dicembre 2020 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021/2023, Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021- Piano di Studi e ricerche 2021/2023 - Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti;
- il decreto n. 16645 del 30 dicembre 2020 «Bilancio finanziario gestionale 2021»

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento, nei termini previsti dalla d.g.r.n. 3579/2020;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Vista l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare: la d.g.r.n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato affidato a Enzo Galbiati l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di ammettere a contributo per la prevenzioni dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. n. 157/92 le domande presentate dalle seguenti imprese agricole con i relativi importi massimi liquidabili :
 - Società Agricola Villa Giuliana s.s. con sede in Rodengo Saiano - Bs P.I. 03254950987, € 3.050,00;
 - Azienda Agricola Casai di Jennifer Cadei con sede in Sale

Marasino - Bs P.I. 04029170984 - € 5.631,46;

- Società Agricola Rizzardi Ottorino e C. S.S. con sede in Castel Mella - Bs P.I. 02289560985 - € 9.415,10;
- Azienda Agricola Nassa Ida con sede in Bagnolo Mella - Bs P.I. 03068910987 - € 6.032,00;

per un importo complessivo di € 24.128,56;

2. di assegnare al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale Unico e del Comprensorio Alpino di Caccia CA5 rispettivamente € 16.037,39 e € 3.942,02 pari al 90% del contributo ammissibile per le opere da realizzare nel territorio a caccia programmata (€ 13.902,39) e al 70% per le opere di cui al comma 3 dell'art. 5 della l.r. n. 19/2017, (€ 6.077,02) per un totale di € 19.979,41 affinché gli stessi provvedano successivamente all'atto di approvazione delle domande finanziabili e alla relativa liquidazione, all'erogazione agli aventi diritto;

3. di dare atto che con successivo provvedimento, a seguito della realizzazione degli interventi, di ulteriore controllo dei requisiti de minimis e sentito il comitato di cui all'art. 47 della l.r. n. 26/93 si procederà al trasferimento delle risorse di cui sopra;

4. di certificare, ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n. 234, così come modificata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo d.m. n. 115/17:

- l'avvenuto inserimento degli indennizzi concessi con il presente atto nel registro Aiuti di stato SIAN con l'attribuzione dei codici SIAN COR (riportati nell'allegato 1)
- l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei codici VERCOR visura aiuti e VERCOR visura De Minimis (riportati nell'allegato 1).

5. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA UNICO	958969	16.02.203.12832	16.037,39	0,00	0,00
COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA "CA5" SEBINO	959013	16.02.203.12832	3.942,02	0,00	0,00

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Enzo Galbiati

_____ • _____

n.	ATC CAC	Ragione sociale azienda beneficiaria	Visura deminimis 1 -	Visura aiuti 2 -	SIAN - COR 3 -	CUAA azienda beneficiaria	CF/PI	tipologia del territorio	Tipologia zona	Importo ammissibile	Importo a carico di ATC/CAC	Importo a carico di Regione
1	ATC	Società Agricola Villa Giuliana S.S.	12940773	12940802	1186163	03254950987	03254950987	terreni in aree di cui comma 3 art. 5 L.R. 19/2017	A.T.C.	3.050,00	915,00	2.135,00
2	CA5	Azienda Agricola Casai di Jennifer Cadei	12940783	12940823	1186166	CDAJNF91P57E333H	04029170984	terreni in aree di cui comma 3 art. 5 L.R. 19/2017	C.A.C.	5.631,46	1.689,44	3.942,02
3	ATC	Rizzardi Ottorino E C. S.S. Società Agricola	12940774	12940805	1186165	02289560985	02289560985	caccia programmata	A.T.C.	9.415,10	941,51	8.473,59
4	ATC	Azienda Agricola Nassa Ida	12940866	12940824	1186167	NSSDIA70M52B157K	03068910987	caccia programmata	A.T.C.	6.032,00	603,20	5.428,80
										24.128,56	4.149,15	19.979,41

D.d.s. 13 luglio 2021 - n. 9572**D.g.r. n. 4568 del 19 aprile 2021. Approvazione del bando per la capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione «I.S.T. di settore costituiti nell'anno 2021**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20 novembre 2015 così come risultante dall'ultima modifica approvata con Decisione C(2020) 8978 del 8 dicembre 2020 ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio» nella sottomisura 17.3 «Strumento di Stabilizzazione del reddito» (I.S.T.);
- il d.m. n. 10158 del 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 giugno 2016, n. 141, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 e, in particolare, l'articolo 16 che richiede l'adozione, da parte dell'Autorità Competente, sentite le regioni, delle procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti Gestori e per l'istituzione dell'Elenco dei soggetti gestori;
- il d.m. n. 1104 del 31 gennaio 2019 che modifica il d.m. n. 10158 del 5 maggio 2016, per effetto delle modifiche introdotte al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2017/2393;
- il d.m. n. 9402305 del 29 dicembre 2020 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2021 che all'allegato 1, individua i settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito aziendale settoriale formalmente riconosciuti dall'Autorità Competente;
- la l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni: «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che all'art. 20 comma 7 bis stabilisce che la Regione promuove l'adesione a forme di copertura assicurativa sperimentali, mutualistiche e ad altri strumenti di gestione del rischio previsti dalla normativa statale e comunitaria;
- la d.g.r. n. 4568 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto «LEGGE REGIONALE N. 31/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CONTRIBUTO REGIONALE ALLE INIZIATIVE MUTUALISTICHE DI CUI ALLA SOTTOMISURA 17.3 DEL PSRN 2014-2020» che al punto 2 prevede l'erogazione di un contributo regionale finalizzato alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione intesi quali strumento di stabilizzazione del reddito (I.S.T.) nell'ambito dell'operazione 17.3 del PSRN al solo fine di aumentare la capacità del fondo rispetto alle possibili esigenze di risarcimenti dovuti a drastici cali dei redditi aziendali che dovessero verificarsi;

Preso atto che:

- il predetto d.m. n. 9402305 del 29 dicembre 2020, di approvazione del Piano di gestione dei Rischi in agricoltura per l'anno 2021, all'allegato 1, 1.9, individua il FRUMENTO DURO, l'OLIVICOLTURA, l'ORTOFRUTTA, il LATTE BOVINO, il LATTE OVICAPRINO, L'AVICOLTURA, LA RISICOLTURA E LA SUINICOLTURA tra i settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito aziendale (Income Stabilization Tool = I.S.T.);
- che il citato d.m. n. 10158 del 5 maggio 2016, così come modificato dal d.m. n. 1104 del 31 gennaio 2019, all'art. 3 prevede che il capitale iniziale dei Fondi di mutualizzazione è costituito, tra gli altri, dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici e di soggetti privati;

Considerato che:

- i fondi di mutualizzazione sono da considerarsi strumenti innovativi di risk management in agricoltura, alternativi o complementari alle tradizionali polizze assicurative, basati sul principio dell'aiuto vicendevole e delle prestazioni reciproche;
- lo strumento di stabilizzazione del reddito (I.S.T.) si configura come una innovazione sostanziale nell'offerta europea di politiche a sostegno della stabilità dei redditi agricoli, strategica in uno scenario internazionale che vede, rispetto al recente passato, una maggiore frequenza e una maggiore intensità degli stati di crisi dei mercati agricoli;
- che il sostegno regionale alle iniziative mutualistiche, in particolare ai Fondi di mutualizzazione intesi quali strumenti di stabilizzazione dei redditi aziendali (IST), consente di miglio-

rare la capacità di programmazione della spesa pubblica rispetto alle crisi di mercato di settore in Lombardia;

Preso atto che la citata d.g.r. n. 4568 del 19 aprile 2021 stabilisce inoltre:

- al punto 3, di escludere dal predetto sostegno regionale le spese amministrative di costituzione dei fondi IST previsti nell'operazione 17.3 del PSRN;
- al punto 5, di demandare al dirigente di struttura competente, l'adozione, con apposito provvedimento, delle disposizioni attuative (bando) che stabiliscono le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali finalizzati alla capitalizzazione iniziale dei Fondi di mutualizzazione «I.S.T.»;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Bando per la capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione «I.S.T. di settore» per l'anno 2021, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Accertata la copertura finanziaria sul capitolo 14704 avente ad oggetto «Trasferimenti alle istituzioni sociali private destinati ad interventi regionali per la capitalizzazione iniziale di fondi di mutualizzazione al fine dell'attivazione di strumenti di difesa del reddito e perdite» per € 160.000,00 a valere sul bilancio 2021;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizi alle Imprese agricole e Multifunzionalità attribuite con d.g.r. n. XI/4350 del 22 febbraio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la comunicazione dell'11 giugno 2021 (e-mail dell'11 giugno 2021) della Direzione competente in materia di Semplificazione, in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii., agli atti della Struttura;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di approvare il «Bando per la capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione «I.S.T. di settore», per l'anno 2021 di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 14704 avente ad oggetto «Trasferimenti alle istituzioni sociali private destinati ad interventi regionali per la capitalizzazione iniziale di fondi di mutualizzazione al fine dell'attivazione di strumenti di difesa del reddito e perdite» per € 160.000,00 a valere sul bilancio 2021;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Elena Zini

_____ • _____

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

BANDO CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DEI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE "I.S.T. DI SETTORE"

L'intervento vuole contribuire, una tantum, alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione intesi quali strumenti di stabilizzazione del reddito settoriali (o I.S.T. di settore) al fine di aumentare la capacità dei Fondi rispetto alle eventuali esigenze di risarcimenti dovuti a drastici cali dei redditi aziendali che dovessero verificarsi.

INDICE

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Dotazione finanziaria
- B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione
- B.2 Progetti finanziabili
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
- C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Ricorsi.
- D.3 Riesame.
- D.4 Monitoraggio dei risultati
- D.5 Responsabile del procedimento
- D.6 Trattamento dati personali
- D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.8 Diritto di accesso agli atti
- D.9 Riepilogo date e termini temporali
- D.10 Allegati/informative e istruzioni

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'intervento persegue le finalità di:

- a) Sostenere iniziative per la realizzazione di strumenti di gestione del rischio che mirino a dare competitività alle aziende agricole lombarde, stabilizzandone il reddito a garanzia di un livello di protezione adeguato;
- b) Contribuire, una tantum, alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione intesi quali strumenti di stabilizzazione del reddito settoriali (o I.S.T. di settore) al fine di aumentare la capacità dei Fondi rispetto alle eventuali esigenze di risarcimenti dovuti a drastici cali dei redditi aziendali che dovessero verificarsi.

Tra le misure di gestione del rischio" la Pac 2014-2020, nella sottomisura 17.3, ha individuato l'I.S.T. (Income Stabilization Tool) quale strumento di stabilizzazione del reddito, da attuarsi tramite l'istituzione dei fondi mutualistici detti anche di mutualizzazione di seguito denominati Fondi.

I Fondi sono da considerarsi strumenti innovativi di "risk management" in agricoltura, alternativi o complementari alle tradizionali polizze assicurative, basati sul principio dell'aiuto vicendevole e delle prestazioni reciproche.

I Fondi forniscono garanzie contro le perdite economiche causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie e concorrono altresì a creare una rete di sicurezza per gli agricoltori a difesa dalle conseguenze negative che possono derivare da andamenti sfavorevoli della campagna agricola compresi i rischi connessi agli andamenti (fluttuazioni) del mercato.

Lo strumento di stabilizzazione del reddito (Fondo I.S.T.) si configura come una innovazione sostanziale nell'offerta europea di politiche a sostegno della stabilità dei redditi agricoli; strategica in uno scenario internazionale che vede, rispetto al recente passato, una maggiore frequenza e una maggiore intensità degli stati di crisi dei mercati agricoli dovuta anche all'aumento dei costi di produzione nonché al rischio produttivo legato alle avversità atmosferiche sempre più frequenti a causa dei ben noti cambiamenti climatici in atto.

A.2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola

comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

□ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

□ D.M. n.101585 del 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 giugno 2016, n. 141, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013 e, in particolare, l'articolo 16 che richiede l'adozione, sentite le regioni, delle procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti Gestori e per l'istituzione dell'Elenco dei soggetti gestori;

□ D.M. n. 1104 del 31 gennaio, 2019 che modifica il citato decreto 5 maggio 2016, per effetto delle modifiche introdotte al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2017/2393;

□ D.M. n. 9402305 del 29 dicembre 2020 di approvazione del Piano di gestione dei rischi per l'anno 2021 che all'allegato 1, punto 1.9, individua i settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito aziendale settoriale formalmente riconosciuti dall'Autorità competente;

□ L.R. n. 31 del 05/12/2008 e successive modifiche: "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" che all'art. 20 comma 7 bis stabilisce che La Regione promuove l'adesione a forme di copertura assicurativa sperimentali, mutualistiche e ad altri strumenti di gestione del rischio previsti dalla normativa statale e comunitaria;

□ DGR n. 4568 del 19/04/2021 "LEGGE REGIONALE N. 31/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE. CONTRIBUTO REGIONALE ALLE INIZIATIVE MUTUALISTICHE DI CUI ALLA SOTTOMISURA 17.3 DEL PSRN 2014-2020".

A.3 Soggetti beneficiari

Sono beneficiari del contributo regionale di cui al presente documento i "Soggetti Gestori" di Fondi per la tutela del reddito settoriale, detti anche I.S.T. di settore, (di seguito indicati anche come "Gestori"), ossia le categorie di soggetti di seguito elencati, che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini della gestione dei Fondi di mutualizzazione da parte dell'Autorità Competente che fa capo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mi.PAAF):

- a. *cooperative agricole e consorzi di cooperative agricole;*
- b. *società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate;*
- c. *organizzazioni di produttori, unioni/associazioni di organizzazioni di produttori;*
- d. *organismi collettivi di difesa e loro forme associate;*

- e. *reti di impresa ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, costituite in prevalenza da imprese agricole.*

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 160.000,00 per l'anno 2021 ed il beneficio per i soggetti di cui al precedente paragrafo A3 si concretizza nell'erogazione di contributi una tantum a fondo perduto.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia.

L'agevolazione si configura come "Contributo a fondo perduto".

L'agevolazione di cui al presente bando non si configura come "Aiuto di Stato".

L'entità del contributo è in funzione:

- o della dotazione finanziaria posta a bilancio regionale;
- o dell'entità economica posta a copertura mutualistica di ogni Fondo finanziabile.

La determinazione dell'importo del contributo è calcolata in relazione all'entità economica (volume d'affari) posta a copertura mutualistica da ciascun fondo finanziabile riferita esclusivamente ad aziende agricole lombarde, indipendentemente dai settori produttivi di ciascun fondo.

Con le medesime modalità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili è possibile contribuire alla capitalizzazione iniziale nell'ipotesi di attivazione di nuovi Fondi negli anni successivi al 2021 previo nuovo bando.

B.2 Progetti finanziabili

Il bando non prevede progetti con particolari voci di spesa.

Vengono finanziate le istanze pervenute nel rispetto delle prescrizioni del presente bando.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

- Non sono previste soglie massime di finanziamento.

- L'entità del finanziamento è subordinato alle disponibilità finanziarie a bilancio.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle **ore 10:00** del **26/07/2021** entro le **ore 12:00** del **22/09/2021**.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve indicare i dati anagrafici richiesti relativi al soggetto richiedente.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

1. Attestato di riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Autorità competente o in alternativa copia della domanda di riconoscimento inviata all'Autorità competente;
2. Statuto del soggetto Gestore;
3. Scheda informativa del/i Fondo/i di mutualizzazione con l'indicazione del/i prodotto/i e dei rischi per i quali il Fondo fornisce la copertura, del numero degli agricoltori lombardi aderenti;
4. Regolamento del fondo adottato;
5. Organigramma con riferimento alla gestione amministrativa e tecnica;
6. Elenco dei soci aderenti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole (art. 1 del Dpr n. 503 del 1 dicembre 1999), di cui si dichiara di essere in possesso della domanda di adesione al Fondo, e valori economici (volumi di affari riferiti alla produzione commercializzata) posti a copertura mutualistica;
7. Copia della deliberazione del C.d.A. riportante la decisione di partecipazione al presente bando;

8. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL.

Qualora l'autorità competente non abbia ancora provveduto al rilascio dell'attestato di cui al punto 1, il Soggetto gestore del fondo oggetto di contributo dovrà presentare apposita fidejussione bancaria/assicurativa di pari importo al valore del contributo erogabile comunicato dalla Regione.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 28 DPR 955/1982.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa e il contributo viene erogato in forma proporzionale al valore economico posto sotto copertura mutualistica.

C.3 Istruttoria

L'avvio del procedimento e la relativa istruttoria delle domande pervenute sono processate dalla Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Multifunzionalità della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la quale comunica al Soggetto gestore richiedente l'esito dell'istruttoria:

- ammissibile finanziabile;
- ammissibile non finanziabile per mancanza di fondi;
- non ammissibile per esito istruttorio negativo con le relative motivazioni.

C.3.1 Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa. L'istruttoria formale dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata l'incaricato dell'istruttoria ne richiede l'integrazione e pertanto il beneficiario dovrà produrre la documentazione integrativa entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta VIA PEC, pena l'esclusione dal contributo.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

La Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Multifunzionalità della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando **redige il verbale** istruttorio e provvede con proprio atto a disporre la liquidazione del contributo.

L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione per ciascun Fondo I.S.T. di settore ammesso a finanziamento, entro 30 giorni dalla disposizione di cui sopra.

L'atto di liquidazione viene trasmesso al Soggetto Gestore richiedente.

Al fine dell'erogazione del contributo, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di

cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata l'incaricato dell'istruttoria ne richiede l'integrazione e pertanto il beneficiario dovrà produrre la documentazione integrativa entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione dal contributo.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il contributo regionale, finalizzato alla esclusiva capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione al fine di aumentarne la capacità risarcitoria, deve essere utilizzato entro la durata minima del Fondo.

Il soggetto gestore del fondo, oggetto di contributo regionale, è obbligato:

- a comunicare alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al percepimento del presente contributo, le informazioni di cui all'allegato 4 del D.M. n. 1411 del 07/02/2019 da cui risulti che non sono intervenuti cambiamenti in merito ai requisiti di cui all'art. 9 n. 10158 del D.M. 5 maggio 2016 e ss.mm.ii. (tale comunicazione è possibile utilizzando il medesimo schema di cui all'allegato 4 del D.M. n. 1411 del 07/02/2019);
- a rendicontare alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al percepimento del presente contributo, l'entità di eventuali risarcimenti, a carico del fondo, per la compensazione di perdite di reddito avvenute nell'anno precedente.

Costituisce impegno del soggetto gestore la restituzione del contributo regionale se, entro 10 anni successivi dal percepimento dello stesso dovessero verificarsi le seguenti condizioni:

- assenza di risarcimenti;
- situazioni riconducibili all'art. 6 del D.M. n. 1411 del 07/02/2019 (inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca).

Costituisce impegno del soggetto gestore la restituzione di parte del contributo regionale se, entro 10 anni successivi dal percepimento dello stesso, dovessero verificarsi risarcimenti di entità inferiori alla somma percepita.

L'entità della somma da restituire sarà data dalla differenza tra il contributo percepito e il risarcimento.

D.2 Ricorsi.

Avverso le comunicazioni definitive di esiti delle istruttorie, entro 10 giorni continuativi dal ricevimento delle stesse, gli interessati possono esperire alternativamente:

- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente da esperire entro 60 giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

D.3 Riesame.

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente, entro 10 giorni continuativi dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha la facoltà, ai sensi della L. n. 241/90, di presentare alla Struttura competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la posizione.

La Struttura competente comunica al ricorrente l'esito positivo/negativo del riesame entro 20 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il numero dei fondi I.S.T. settoriali finanziati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Di seguito i riferimenti e contatti per informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:

Responsabile del procedimento: Elena Zini
e-mail elena_zini@regione.lombardia.it
telefono 02.67656704
PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

-Referente tecnico Filippo Clary
e-mail filippo_clary@regione.lombardia.it
telefono 02.67658052
PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., e su Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Elena Zini
e-mail elena_zini@regione.lombardia.it
telefono 02.67656704
PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Filippo Clary
e-mail filippo_clary@regione.lombardia.it
telefono 02.67658052
PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. del 1 febbraio 2012, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DEI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE "I.S.T. DI SETTORE"
DI COSA SI TRATTA	Contribuire, una tantum, alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione intesi quali strumenti di stabilizzazione del reddito settoriali (o I.S.T. di settore) al fine di aumentare la capacità dei Fondi rispetto alle eventuali esigenze di risarcimenti dovuti a drastici cali dei redditi aziendali che dovessero verificarsi.
TIPOLOGIA	"Contributo a fondo perduto"
CHI PUÒ PARTECIPARE	"Soggetti Gestori di Fondi per la tutela del reddito settoriale", detti anche I.S.T. di settore, indicati al paragrafo A3 e che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini della gestione dei Fondi di mutualizzazione da parte dell'Autorità Competente.
RISORSE DISPONIBILI	€ 160.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'importo del contributo richiedibile è pari alla dotazione finanziaria per l'anno 2021. Il contributo è una tantum a fondo perduto.
DATA DI APERTURA	Ore 10:00 del 26/07/2021
DATA DI CHIUSURA	Ore 12:00 del 22/09/2021
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è valutativa e il contributo viene erogato in forma proporzionale al valore economico posto sotto copertura mutualistica.

INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando: Elena Zini Dirigente e-mail elena_zini@regione.lombardia.it telefono 02.67656704 PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it Filippo Clary P.O. e-mail filippo_clary@regione.lombardia.it telefono 02.67658052 PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it >
-------------------------	---

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi

Struttura: SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITA'

Indirizzo: PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 - 20124 Palazzo Lombardia (MI)

Telef. 0267652368- 0267652691

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea: 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);

- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato: 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Azione	Termini	Soggetto competente
Presentazione delle domande di contributo	<u>Entro il 22 settembre 2021</u>	Soggetto gestore del fondo di Mutualizzazione
Istruttoria della domanda di contributo	Deve concludersi entro 60 giorni dalla scadenza dalla chiusura del bando	Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi
Ricorso avverso l'esito istruttorio	Entro 10 giorni continuativi dal ricevimento	Soggetto gestore del Fondo di Mutualizzazione
Comunicazione al ricorrente dell'esito di riesame	Entro 20 giorni dal ricevimento delle memorie	Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi
Erogazione del contributo al beneficiario	Entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di liquidazione	Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi

D.10 Allegati/informative e istruzioni

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

☐ All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

☐ Alla Direzione _____
Unità Organizzativa _____/Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (___)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

☐ Diretto interessato ☐ Legale rappresentante (all. Doc) ☐ procura da parte (all. Doc)

CHIEDE

- ☐ di visionare
- ☐ di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico
- ☐ di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

*Dati obbligatori



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

BANDO CAPITALIZZAZIONE INIZIALE DEI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE "I.S.T." DI SETTORE (Income Stabilization Tool) -

Prima che lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali (Ragione Sociale sede aziendale, Codice Fiscale) della ditta individuale sono trattati al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura dell'erogazione dei contributi regionali finalizzati alla capitalizzazione iniziale dei fondi di mutualizzazione "IST" di settore ai sensi della legge regionale n. 31/2008, art. 20 comma 7 bis e della DGR n. 2967 del 23 marzo 2020. I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei suoi dati è Regione Lombardia- nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpdc@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati personali vengono comunicati a Regione Lombardia dai Soggetti Gestori dei Fondi, che presentano a RL la propria candidatura al fine di beneficiare dei contributi regionali previsti. I soggetti gestori in qualità di titolari autonomi del trattamento dati degli agricoltori aderenti al fondo.

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA s.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Bandi Online ed EDMA per la presentazione delle domande;

Il destinatario dei suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati e assicurare il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data di erogazione dell'ultimo pagamento a favore del soggetto gestore da Lei rappresentato; la durata è finalizzata all'effettuazione di eventuali controlli ex post, nonché monitorare e valutare la misura anche in chiave di successiva programmazione.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.14 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue richieste per l'esercizio dei suoi diritti dovranno essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica certificata (ciascun Ente gestore aderente al bando deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo (ciascun Ente gestore aderente al bando deve indicare l'indirizzo postale) del Soggetto Gestore del Fondo che La rappresenta.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER
SOGGETTI CHE NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL**
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ (titolare/legale
rapprr.)

della Ditta _____ Esercente l'attività di

Cod.Fisc. _____ P.IVA

Recapito telefonico _____ E-mail _____

ID Progetto _____

C.C.N.L. applicato: ☐ edilizia; ☐ edile con soli impiegati e tecnici; ☐ altri settori
(specificare _____ quale)

TIPO DITTA (vedi allegato 1)

- ☐ Datore di lavoro ☐ Gestione separata - Committente/Associante
☐ Lavoratore autonomo ☐ Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e
professione

**consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine**

DICHIARA

di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

- ☐ titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- ☐ titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
- ☐ agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co.,

co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

☐ libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

☐ studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)

☐ altro (specificare) _____

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma _____

DICHIARA

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

☐ di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ ENPALS (barrare gli enti non interessati)

☐ di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale

☐ altro (specificare) _____

Firma _____

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido

Allegato 1

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ADEGUATA VERIFICA

D. Lgs. 231 del 21/11/2017

Qualora la gestione di una misura/bando venga affidata ad un soggetto gestore "intermediario finanziario", il soggetto beneficiario deve presentare, ai fini della concessione dell'Agevolazione, il modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, accompagnato dalla copia della carta di identità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati.

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema. Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando).. Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

ISTRUZIONI ANTIMAFIA

□ Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).

□ Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.

□ Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

□ Fino al 31 dicembre 2021, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).

Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

□ La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una determinata attività sia condotta:

- a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;

- b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
- c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	1. Legali rappresentanti

	2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3.m familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto)

	4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di “familiari conviventi”

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs. n. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 13 luglio 2021 - n. 9530
2014IT16RFOPO12 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Azione III.3.B.1.2: seconda rettifica per errore materiale del decreto 6351/2021 di concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 «Definizione di PMI»;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 del 24 settembre 2019;
- le d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015, n. X/6983 del 31 luglio 2017, n. XI/549 del 24 settembre 2018, n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 e n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 di approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia e delle sue successive riprogrammazioni;

Richiamati:

- la d.g.r. 1968 del 22 luglio 2019, che approvava, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emancipazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, con una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00;

- il d.d.u.o. 15407 del 28 ottobre 2019, che approva il suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- la d.g.r. 3431 del 28 luglio 2020, che approva una revisione dei criteri applicativi per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui, alla d.g.r. 1968 del 22 luglio 2019;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 10288 del 7 settembre 2020, che approva la revisione del suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», secondo le indicazioni della d.g.r. 3431/2020, prevedendo tra l'altro:

- l'ammissione delle domande secondo una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 123/1998, e l'effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande;
- i termini di presentazione delle domande a partire dal 19 novembre 2019 e fino a esaurimento delle risorse;
- quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni, in applicazione del principio di separazione delle funzioni previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (S.GE.CO.) del POR FESR, di cui al decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i., il Dirigente pro tempore della U.O. Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Richiamato il d.d.g. n. 4460 del 31 marzo 2021, con cui è stato approvato l'aggiornamento delle responsabilità delegate per le azioni dell'Asse 3 del POR FESR 2014-2020, ed in particolare è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6351 del 13 maggio 2021, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori per 144 domande presentate, elencate all'Allegato A dello stesso, e concesse le relative agevolazioni alle 140 domande ammissibili, nonché assunti i connessi impegni di spesa;
- il d.d.u.o. n. 8874 del 29 giugno 2021, con cui è stato rettificato, per errore materiale, l'Allegato A del citato decreto relativamente ai codici fiscali delle imprese beneficiarie;

Dato atto che:

- all'interno dell'Allegato A del richiamato decreto 6351/2021 sono stati indicati i codici COR identificativi degli aiuti concessi, rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti, come previsto dal D.M. 31 maggio 2017 n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico, che approva il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- per mero errore materiale, nella trasmissione dei dati al Registro Nazionale Aiuti, durante la registrazione dei suddetti COR è stato indicato come importo dell'aiuto non l'effettivo importo dell'agevolazione concessa bensì l'importo della spesa ammessa;

Ritenuto pertanto di rettificare, per mero errore materiale, gli importi relativi ai COR presenti nell'Allegato A del decreto 6351/2021, tramite la generazione di altrettanti codici COVAR che correggano in RNA l'importo dell'aiuto concesso;

Ritenuto quindi di sostituire l'Allegato A del decreto 6351/2021, come rettificato dal decreto 8874/2021, con l'Allegato A del presente atto, parte integrante e sostanziale, recante, in aggiunta, i codici COVAR che rettificano gli importi degli aiuti precedentemente registrati in fase di generazione dei relativi COR;

Ritenuto inoltre di confermare tutti gli altri contenuti del decreto 6351/2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA

1. Di rettificare, per mero errore materiale, gli importi di aiuto concesso relativi ai COR presenti nell'Allegato A del decreto 6351/2021, tramite la generazione di altrettanti codici COVAR che correggano in RNA l'importo di tali aiuti;

2. Di sostituire l'Allegato A del decreto 6351/2021, come rettificato dal decreto 8874/2021, con l'Allegato A del presente atto, parte integrante e sostanziale, recante, in aggiunta, i codici COVAR che rettificano gli importi degli aiuti precedentemente registrati in fase di generazione dei relativi COR;

3. Di confermare tutti gli altri contenuti del decreto 6351/2021;

4. Di attestare che alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 si è provveduto in sede di approvazione del decreto 6351/2021;

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito dedicato alla Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it

Il dirigente
Roberto Lambicchi

— • —

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

Allegato A - Esiti istruttoria tecnica di 144 domande presentate sul "Bando per la concessione di contributi alle PMI per la partecipazione a fiere internazionali in Lombardia" - 7° provvedimento - SECONDA RETIFICATA

ID	Proponente	Codice fiscale	N. progressivo domanda	Data presentazione domanda	Punteggio istruttoria tecnica	Esito	Investimento ammissibile	Agevolazione concessa	CUP	COR	COVAR	Data prevista di conclusione e rendicontazione
2327077	"LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L."	00187700125	153	15/09/2020	75	Ammissibile	26.001,00 €	10.000,00 €	E81B21000650004	5196360	522103	25/08/2021
2333461	WARCOM SRL	03196040988	154	15/09/2020	95	Ammissibile	33.384,00 €	10.000,00 €	E81B21000640004	5196304	522173	16/08/2022
2333451	VIVE LA DIFFERENCE S.R.L.	03092690167	155	15/09/2020	100	Ammissibile	17.013,00 €	9.357,15 €	E71B21000510004	5196364	522163	20/12/2021
2333462	FTM S.R.L.	03565830985	156	15/09/2020	100	Ammissibile	17.308,32 €	9.519,58 €	E21B21000500004	5196305	522175	25/08/2021
2333457	COVERBI S.R.L.	03797680984	158	15/09/2020	100	Ammissibile	27.439,08 €	10.000,00 €	E81B21000670004	5196303	522170	09/12/2021
2333621	CARPANELLI SRL	09357570960	159	15/09/2020	95	Ammissibile	82.907,88 €	10.000,00 €	E41B21000810004	5196331	522223	09/12/2021
2333454	TESCOMA SPA	01873360984	160	15/09/2020	100	Ammissibile	83.624,35 €	10.000,00 €	E71B21000520004	5196365	522167	07/12/2021
2333466	BERTOLI ANTONIO S.R.L.	01551560160	161	15/09/2020	100	Ammissibile	6.692,21 €	2.676,88 €	E31B21000620004	5196306	522177	25/08/2021
2333448	WINTEX - S.R.L.	00595910134	162	15/09/2020	95	Ammissibile	28.376,40 €	10.000,00 €	E81B21000680004	5196363	522158	08/12/2021
2333475	SETERIA BIANCHI - S.R.L.	00192580132	165	15/09/2020	100	Ammissibile	30.302,40 €	10.000,00 €	E51B21000380004	5196309	522187	05/05/2022
2333368	B.D.O. ITALIA S.R.L.	09670280966	166	15/09/2020	65	Ammissibile	28.494,53 €	10.000,00 €	E41B21000820004	5196361	522110	05/09/2021
2333467	GIBITRE INSTRUMENTS S.R.L.	02827900164	167	15/09/2020	55	Ammissibile	26.193,60 €	10.000,00 €	E11B21000550004	5196307	522179	10/08/2021
2334865	FIM ITALIA SRL	03926150164	172	15/09/2020	100	Ammissibile	29.049,22 €	10.000,00 €	E31B21000630004	5196356	522260	23/12/2021
2333470	NIGHT AND DAY DI TRABUCCHI FELICE & C. S.A.S.	00872870142	173	15/09/2020	75	Ammissibile	24.331,80 €	10.000,00 €	E31B21000640004	5196308	522181	12/03/2022
2333613	SELECTRA S.R.L.	00814070165	174	15/09/2020	70	Ammissibile	19.506,53 €	7.802,61 €	E31B21000650004	5196330	522217	04/08/2022
2334914	LTF S.P.A.	01276740162	176	15/09/2020	75	Ammissibile	77.746,20 €	10.000,00 €	E51B21000390004	5196355	522262	15/01/2023
2333521	STEEL SERVICE S.R.L.	01436520199	177	15/09/2020	85	Ammissibile	41.365,34 €	10.000,00 €	E71B21000530004	5196310	522189	05/01/2022
2334584	GIUSEPPE DESIRO' S.R.L.	01349490480	178	15/09/2020	55	Ammissibile	20.684,60 €	8.273,84 €	E91B21000800004	5196336	522240	04/08/2022
2334725	ADRIAN TEX INTERNATIONAL DI SPINONI BARBARA E C. SNC	04019160987	179	15/09/2020	85	Ammissibile	16.499,40 €	7.424,73 €	E81B21000700004	5196353	522247	12/03/2022
2334819	"FUMAGALLI S.R.L."	02508190127	180	15/09/2020	75	Ammissibile	52.791,66 €	10.000,00 €	E31B21000660004	5196354	522249	09/12/2021
2334337	ANDREA RAIMONDI S.N.C. DI RAIMONDI LUCA, PAOLA & C.	02996560161	182	15/09/2020	80	Ammissibile	22.636,92 €	10.000,00 €	E21B21000530004	5196334	522232	12/03/2022
2334686	QWICK SRL	03507210163	183	15/09/2020	80	Ammissibile	6.708,90 €	3.019,01 €	E41B21000840004	5196352	522244	12/03/2022
2334311	A. & L. 27 S.R.L.	03483530162	184	16/09/2020	70	Ammissibile	22.636,92 €	10.000,00 €	E21B21000540004	5196333	522230	12/03/2022
2334276	ALGES SRL	02856430166	185	16/09/2020	100	Ammissibile	18.104,40 €	8.146,98 €	E81B21000710004	5196332	522226	10/08/2021
2334918	TESPE S.R.L.	02266810163	186	16/09/2020	65	Ammissibile	22.023,17 €	8.800,00 €	E51B21000400004	5196358	522266	09/06/2022
2337584	VITAVIGOR S.R.L.	02602570968	188	16/09/2020	75	Ammissibile	25.423,20 €	10.000,00 €	E71B21000540004	5196315	522275	24/01/2022
2334508	CRA FORMAGGI ITALIA DI BUCCELLI CLAUDIO	BCCCLD73127H357B	189	16/09/2020	80	Ammissibile	20.672,40 €	12.403,44 €	E51B21000410004	5196335	522236	12/03/2022
2338176	BONAMANO & FERRARI - S.N.C. DI FRANCESCO BONAMANO E GIANCARLO FERRARI	03220970960	190	16/09/2020	100	Ammissibile	18.800,00 €	10.000,00 €	E41B21000850004	5196316	522280	25/12/2021
2337636	VALLEDORO S.P.A.	02084560172	191	16/09/2020	100	Ammissibile	13.648,92 €	5.459,57 €	E81B21000720004	5196317	522278	24/01/2022
2337547	ALLIEVI GERVASO DI ALLIEVI ANDREA E ADRIANA S.N.C.	02680980964	192	16/09/2020	80	Ammissibile	16.191,24 €	7.286,06 €	E31B21000670004	5196313	522272	12/03/2022
2338657	VIVEUR SUNGLASSES S.R.L.	02540450182	194	16/09/2020	95	Ammissibile	12.556,45 €	5.650,40 €	E11B21000560004	5196318	522295	05/09/2021
2337319	B. E P. S.A.S. DI ARRIGO GIUSEPPE & C.	07259130966	196	16/09/2020	85	Ammissibile	45.350,88 €	10.000,00 €	E91B21000640004	5196357	522268	12/03/2022
2338958	INOX RIVA S.R.L.	01987190137	197	17/09/2020	90	Ammissibile	13.995,60 €	5.598,24 €	E81B21000730004	5196343	522303	24/08/2022
2339024	IL FILO DI ARIANNA DI DONDONI GIOVANNI ENRICO	DNDGNN60112F704C	198	17/09/2020	80	Ammissibile	7.511,40 €	3.380,13 €	E11B21000570004	5196344	522305	12/03/2022
2339176	PREO S.R.L.	11803740155	200	17/09/2020	70	Ammissibile	43.720,20 €	10.000,00 €	E51B21000420004	5196347	522312	04/08/2022
2160644	SPINELLI ACCESSORI MACCHINE UTENSILI S.A.S. DI SPINELLI DAVIDE E SPINELLI MARCO & C.	05069080967	202	17/09/2020	100	Ammissibile	24.652,80 €	9.861,12 €	E41B21000860004	5196359	522093	07/01/2022
2339249	MORARI GIUSEPPE & MARILENA SNC	00348750191	203	17/09/2020	65	Ammissibile	13.346,00 €	6.673,00 €	E81B21000740004	5196348	522314	31/12/2022
2339461	LINEASTUDIO S.R.L.	03220150134	206	17/09/2020	95	Ammissibile	27.156,60 €	10.000,00 €	E11B21000590004	5196338	522320	06/10/2021
2339437	ADLER SRL	01421780121	207	17/09/2020	70	Ammissibile	38.520,00 €	10.000,00 €	E41B21000870004	5196350	522316	10/08/2021
2339711	VEITRAE ARTISTICHE DI FLORESTA ANTONIO EMANUELE	FLRNNM62M31F205I	208	17/09/2020	80	Ammissibile	6.708,90 €	3.019,01 €	E41B21000880004	5196340	522324	12/03/2022
2339119	BIEMMEPI SISTEMI S.R.L.	02580520167	209	18/09/2020	85	Ammissibile	16.618,81 €	8.309,41 €	E61B21000720004	5196346	522308	05/09/2021
2339819	KAOS DESIGN S.N.C. DI DAVIDE DELL'ACQUA & C.	02211320136	210	18/09/2020	90	Ammissibile	11.787,12 €	7.661,63 €	E61B21000730004	5196341	522323	24/01/2022
2340042	COMAG - S.R.L.	02944250642	212	18/09/2020	70	Ammissibile	30.075,00 €	15.000,00 €	E41B21001070004	5196342	522326	04/08/2022
2339450	BLU ITALIA S.R.L.	08385200962	213	18/09/2020	85	Ammissibile	6.640,85 €	2.988,38 €	E51B21000430004	5196351	522317	12/03/2022
2338789	TECHINNOVA S.R.L.	03015970126	214	18/09/2020	80	Ammissibile	23.112,00 €	15.000,00 €	E41B21000890004	5196337	522299	31/12/2022
2338781	BLUE STUDIO S.R.L.	02807400136	215	18/09/2020	100	Ammissibile	21.898,62 €	10.000,00 €	E11B21000600004	5196319	522297	31/12/2022
2339535	PURHO FRAGRANCE S.R.L.	10440390960	216	18/09/2020	65	Ammissibile	6.640,85 €	3.652,47 €	E51B21000440004	5196339	522322	12/03/2022
2340208	EQUINCARNI MELZO DI TURBA DONATO	TRBDNT59L13F119E	218	18/09/2020	100	Ammissibile	6.176,04 €	2.779,22 €	E91B21000650004	5196369	522332	12/03/2022

2340140	"CONFEZIONE CAROL DI CAROLI STEFANO & C. S.N.C."	01951330123	219	18/09/2020	75	Ammissibile	10.207,80 €	4.083,12 €	E21B21000560004	5196367	522329	12/03/2022
2333587	ALTA VIA DI GIACOMO BONOMI	BNMGCM78M30B149X	220	18/09/2020	-	Rinunciato	-	-	-	-	-	-
2340115	A.P.E. SOCIAL WEAR DI FERRARI ALESSANDRO	FRRLSN74A28690U	221	18/09/2020	100	Ammissibile	6.640,85 €	2.988,38 €	E91B21000660004	5196366	522328	12/03/2022
2340267	DISEGNI & CO. S.N.C. DI PONTI GIUSEPPE E SOCI	03069860132	222	18/09/2020	100	Ammissibile	12.326,40 €	6.779,52 €	E11B21000610004	5196371	522336	20/07/2022
2340550	KE INTEGRATORE S.R.L.	10388200965	224	20/09/2020	70	Ammissibile	22.746,06 €	13.647,64 €	E41B21000900004	5196321	522338	24/01/2022
2340645	POZZI ARTURO SPA TESSITURA JACQUARD	01808570137	226	21/09/2020	100	Ammissibile	50.512,56 €	10.000,00 €	E91B21000670004	5196322	522341	08/12/2021
2333423	RE PIETRO S.R.L.	08248530969	227	21/09/2020	100	Ammissibile	37.689,25 €	10.000,00 €	E61B21000740004	5196362	522112	04/08/2022
2340327	BLUM S.R.L.	01088310162	231	21/09/2020	75	Ammissibile	28.504,80 €	10.000,00 €	E61B21000750004	5196320	522335	09/12/2021
2340230	CORAPACK S.R.L.	01335710131	232	21/09/2020	70	Ammissibile	30.607,99 €	10.000,00 €	E91B21000680004	5196370	522333	04/08/2022
2341003	TESSITURA TAIANA VIRGILIO - S.P.A. O IN ABBREVIATO TAIANA S.P.A.	01296590134	236	22/09/2020	50	Ammissibile	60.952,96 €	10.000,00 €	E11B21000620004	5196323	522342	06/10/2021
2341140	RATIONAL PRODUCTION S.R.L.	02662870167	237	22/09/2020	100	Ammissibile	87.457,86 €	10.000,00 €	E71B21000550004	5196325	522345	24/01/2022
2333600	IRACI PACKAGING DI IRACI LUCIA	RCILCU68T62F704O	240	22/09/2020	100	Ammissibile	9.341,31 €	4.203,59 €	E41B21000910004	5196312	522212	18/05/2022
2341728	ROSSINI DELLA QUERCIA - S.P.A.	00201710134	242	23/09/2020	100	Ammissibile	32.100,00 €	10.000,00 €	E31B21000680004	5196374	522106	27/07/2022
2341450	FINAZZI OSVALDO S.R.L.	02257960167	245	23/09/2020	100	Ammissibile	16.948,80 €	6.779,52 €	E71B21000560004	5196329	522351	24/08/2022
2342169	DE VECCHI GIUSEPPE S.R.L.	08003870154	246	23/09/2020	100	Ammissibile	52.548,93 €	10.000,00 €	E71B21000570004	5196377	522122	24/01/2022
2341023	LOGIC SPED S.R.L.	02292410988	250	24/09/2020	100	Ammissibile	15.762,38 €	6.304,95 €	E91B21000700004	5196324	522343	05/01/2022
2341325	CALZATURIFICIO BRUNATE SPA	01215330133	251	24/09/2020	80	Ammissibile	134.403,34 €	10.000,00 €	E51B21000450004	5196328	522590	20/12/2021
2342781	F.LLI COLLIVASONE DI LEGNAZZI FRANCA E C. S.N.C.	00556630184	256	25/09/2020	100	Ammissibile	15.433,68 €	6.173,47 €	E91B21000710004	5196382	522136	12/03/2022
2342744	"TESSITURA MAURI S.P.A."	00199330135	257	25/09/2020	85	Ammissibile	48.792,00 €	10.000,00 €	E61B21000760004	5196381	522131	06/10/2021
2344058	DILIPLAST S.R.L.	01197460130	261	28/09/2020	85	Ammissibile	12.634,56 €	5.053,82 €	E81B21000760004	5196386	522146	24/01/2022
2342707	E-PACKAGING S.R.L.	03765380963	266	28/09/2020	100	Ammissibile	34.154,40 €	10.000,00 €	E41B21000920004	5196380	522129	04/08/2022
2341915	TENDABERG S.R.L.	04358010165	267	29/09/2020	100	Ammissibile	6.708,90 €	3.019,01 €	E21B21000570004	5196376	522117	12/03/2022
2340164	"LA GIARDINIERA - S.R.L."	00341850121	270	29/09/2020	100	Ammissibile	34.668,00 €	10.000,00 €	E61B21000770004	5196368	522331	05/09/2021
2343668	CARTES SRL	02234310361	272	29/09/2020	85	Ammissibile	36.617,11 €	10.000,00 €	E21B21000580004	5196384	522139	04/08/2022
2341275	RECODI TECHNOLOGY S.R.L.	02171080167	275	29/09/2020	75	Ammissibile	24.314,34 €	9.725,74 €	E81B21000770004	5196327	522349	04/08/2022
2343918	TIMBRANDO DI BERNASCONI FRANCESCA GIOVANNA	BRNFNC00R53F205C	276	29/09/2020	100	Ammissibile	21.450,00 €	15.000,00 €	E41B21000930004	5196385	522142	12/03/2023
2345430	ELETTROTECNICA B.C. S.P.A. PER BREVEITA' POTRA' ESSERE DENOMINATA B.C. S.P.A.	00171960180	280	30/09/2020	55	Ammissibile	102.720,00 €	10.000,00 €	E51B21000460004	5198504	522169	23/12/2021
2344208	TACCHI GIACOMO E FIGLI S.P.A.	00804390151	282	30/09/2020	85	Ammissibile	42.377,95 €	10.000,00 €	E11B21000630004	5196387	522149	10/08/2021
2345676	BIRRA DUE TOCCHI DI NOVEMBRE GIOVANNI	NVMGN65H17E514Y	284	30/09/2020	50	Ammissibile	6.078,46 €	2.735,31 €	E81B21000780004	5198505	522172	12/03/2022
2341734	SYSTEM TECHNOLOGY SRL	02387320985	286	30/09/2020	75	Ammissibile	21.929,36 €	8.771,74 €	E51B21000480004	5196375	522111	10/08/2021
2345277	TECNOYARN - SPA	02817680172	287	30/09/2020	100	Ammissibile	15.857,40 €	6.342,96 €	E51B21000490004	5198502	522165	10/08/2021
2345923	BOGGIA DISEGNI S.R.L.	02625960139	288	30/09/2020	95	Ammissibile	16.371,00 €	8.185,50 €	E11B21000640004	5198936	522174	31/12/2022
2344988	PRO.VER. SRL	01784800136	290	01/10/2020	70	Ammissibile	36.501,55 €	10.000,00 €	E71B21000580004	5196390	522156	05/08/2021
2339410	MARINI MATTEO	MRNMIT75R16M109X	291	01/10/2020	-	Rinunciato	-	-	-	-	-	-
2344568	MATEN SRL	03127330987	293	01/10/2020	40	Non ammissibile	-	-	-	-	-	-
2345069	CUCCHI GIOVANNI E C. SRL	04625070158	296	01/10/2020	95	Ammissibile	19.123,90 €	7.649,56 €	E61B21000780004	5196392	522157	10/08/2021
2345176	"PAOLO LAZZARONI E FIGLI S.P.A."	04567840154	297	01/10/2020	75	Ammissibile	49.050,08 €	10.000,00 €	E71B21000590004	5198503	522164	24/01/2022
2341736	CLERICI ELEONORA	CLRLNR77R52A940K	298	01/10/2020	100	Ammissibile	21.507,00 €	10.000,00 €	E51B21000500004	5198935	522113	06/10/2021
2344925	METALLURGICA BUZZI S.R.L.	00210270138	299	02/10/2020	70	Ammissibile	15.240,00 €	7.620,00 €	E71B21000600004	5196389	522153	18/05/2022
2346504	GATTI SONIA MARIA	GTTSMR63E50G3885	300	02/10/2020	95	Ammissibile	30.206,10 €	10.000,00 €	E11B21000660004	5198507	522180	10/08/2021
2344771	DAGSTYLE S.R.L.	02795680988	302	02/10/2020	100	Ammissibile	26.360,52 €	10.000,00 €	E61B21000790004	5196388	522151	24/01/2022
2342372	CIBRA NOVA DI CIRIELLI E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	01430330157	306	05/10/2020	100	Ammissibile	27.028,20 €	10.000,00 €	E91B21000720004	5196379	522123	05/08/2021
2358540	"CALZATURIFICIO STAR - S.P.A."	00196350128	311	06/10/2020	90	Ammissibile	34.074,79 €	10.000,00 €	E61B21000800004	5198511	522190	10/08/2021
2370582	A.C.E.M. AUTOMATIC CAPPUCCINO ESPRESSO MACHINES S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA ACEM S.R.L.	02471740163	332	13/10/2020	95	Ammissibile	40.446,00 €	10.000,00 €	E41B21000940004	5198466	522215	26/08/2022
2367101	STEELE S.R.L.	04156210983	333	13/10/2020	85	Ammissibile	36.247,32 €	15.000,00 €	E81B21000790004	5198514	522197	05/01/2022
2378982	MOLINO NICOLI S.P.A.	00887670065	334	13/10/2020	95	Ammissibile	26.193,60 €	10.000,00 €	E71B21000610004	5198472	522233	24/01/2022
2341550	MARTINELLI FACTORY TIN - BOX S.R.L.	02768170165	335	13/10/2020	95	Ammissibile	9.578,64 €	3.831,46 €	E11B21000670004	5196372	522353	24/01/2022
2342407	NUOVA RICAMBI SRL	02866540962	336	13/10/2020	90	Ammissibile	41.108,54 €	10.000,00 €	E81B21000800004	5196378	527878	24/01/2022
2341248	PAOLETTI S.R.L. .	01274520178	338	13/10/2020	60	Ammissibile	127.437,00 €	10.000,00 €	E81B21000810004	5196326	522347	14/12/2021
2345060	GHEZZI - S.P.A.	00816190136	342	14/10/2020	90	Ammissibile	33.384,00 €	10.000,00 €	E61B21000810004	5196391	522155	29/12/2021

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

2383394	COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.P.A.	03323340988	344	14/10/2020	90	Ammissibile	26.964,00 €	10.000,00 €	E51B21000510004	5198473	522235	10/08/2021
2346549	BRUSTIA - ALFAMECCANICA S.R.L.	00445940182	345	14/10/2020	85	Ammissibile	53.247,48 €	10.000,00 €	E51B21000520004	5198508	522183	23/12/2021
2377461	CARGO PAK S.R.L.	05230680968	346	14/10/2020	75	Ammissibile	25.551,60 €	10.000,00 €	E61B21000820004	5198471	522228	16/02/2023
2388051	ICIM S.P.A.	12908230159	350	15/10/2020	100	Ammissibile	55.498,08 €	10.000,00 €	E41B21000970004	5198475	522239	24/01/2022
2363448	COREN S.A.S. DI R. CONTI DI PACI LUCIA & C.	01564670139	351	16/10/2020	100	Ammissibile	34.584,54 €	10.000,00 €	E61B21000830004	5198512	522191	09/12/2021
2341559	RB BAGATTINI S.R.L.	04104210168	352	16/10/2020	70	Ammissibile	81.911,66 €	15.000,00 €	E71B21000620004	5196373	522355	23/02/2022
2369841	LV DECORS S.N.C. DI LUCARELLI ULRICH & C.	05793650960	354	17/10/2020	90	Ammissibile	11.710,08 €	6.440,54 €	E31B21000700004	5198465	522214	06/11/2021
2369180	BARLASSINA DANIELE	BRLDNL72M29D286G	356	19/10/2020	80	Ammissibile	10.849,80 €	4.882,41 €	E81B21000830004	5198464	522208	12/03/2022
2390756	M.V.B. BAGATTINI S.R.L.	03813400136	357	19/10/2020	70	Ammissibile	43.200,27 €	10.000,00 €	E81B21000840004	5198477	522246	23/02/2022
2370884	SATINAL S.P.A.	02604550133	358	19/10/2020	100	Ammissibile	44.696,04 €	10.000,00 €	E31B21000710004	5198469	522222	06/01/2022
2370790	TK SRL	03466930132	359	19/10/2020	100	Ammissibile	44.696,04 €	10.000,00 €	E31B21000720004	5198467	522219	06/01/2022
2387245	"SLAYER BLADES S.R.L."	00786200121	360	19/10/2020	80	Ammissibile	50.687,18 €	10.000,00 €	E41B21000980004	5198474	522237	04/08/2022
2346199	DAMEDA SRL	10534030969	362	20/10/2020	75	Ammissibile	33.384,00 €	10.000,00 €	E21B21000590004	5198506	522178	12/03/2022
2393918	TECNO SRL	11051430152	363	20/10/2020	90	Ammissibile	29.146,80 €	15.000,00 €	E11B21000680004	5198479	522259	31/12/2022
2370941	CONSORZIO OPTOCOOP ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA	03414550107	364	20/10/2020	80	Ammissibile	25.680,00 €	10.000,00 €	E61B21000840004	5198470	522225	05/09/2021
2395008	OMARLIFT SRL	11034610151	365	20/10/2020	95	Ammissibile	21.917,88 €	8.767,15 €	E41B21000990004	5198480	522261	31/12/2022
2389087	R.G.B. BAMBOO S.R.L.	02097490201	366	21/10/2020	80	Ammissibile	47.956,12 €	10.000,00 €	E61B21000850004	5198476	522242	16/05/2022
2353144	FRIGOMAT S.R.L.	03065880969	368	22/10/2020	100	Ammissibile	43.824,36 €	10.000,00 €	E81B21000850004	5198510	522188	24/01/2022
2393770	CREMONINI S.R.L.	01533540132	369	22/10/2020	100	Ammissibile	15.765,47 €	8.671,01 €	E11B21000690004	5198478	522248	18/02/2022
2347828	CASTELLANIT S.R.L.	00140540501	370	22/10/2020	85	Ammissibile	27.349,20 €	13.674,60 €	E41B21001000004	5198509	522185	09/12/2021
2343576	NORDSON ITALIA SPA	10135250156	371	22/10/2020	60	Ammissibile	64.200,00 €	10.000,00 €	E91B21000730004	5196383	522138	04/08/2022
2403218	G.DISEGNI S.R.L.	03690840131	372	22/10/2020	90	Ammissibile	15.716,16 €	8.643,89 €	E91B21000740004	5198934	522264	31/12/2022
2405380	TRIULZI CESARE SPECIAL EQUIPMENTS S.R.L.	03468620137	375	23/10/2020	100	Ammissibile	38.520,00 €	10.000,00 €	E81B21000870004	5198487	522290	06/01/2022
2403975	"TORREFAZIONE CAFFE' "EL MIGUEL" S.R.L."	02010970123	376	23/10/2020	80	Ammissibile	32.188,54 €	10.000,00 €	E31B21000740004	5198482	522281	24/01/2022
2365746	SIDERWEB S.P.A.	03562320170	377	23/10/2020	80	Ammissibile	25.294,80 €	10.000,00 €	E61B21000860004	5198513	522193	05/01/2022
2395345	GREC S.R.L.	06972530965	381	27/10/2020	55	Ammissibile	16.075,68 €	6.430,27 €	E81B21000880004	5198481	522263	16/02/2023
2412594	HORECATECH SRL	03358400137	382	28/10/2020	100	Ammissibile	38.341,27 €	10.000,00 €	E81B21000890004	5198488	522291	24/01/2022
2404184	OFBM MOULDS SRL	02031380179	383	29/10/2020	100	Ammissibile	21.828,00 €	10.914,00 €	E21B21000610004	5198484	522285	10/08/2021
2418619	U. BORGONOVO S.R.L.	06886040150	384	30/10/2020	90	Ammissibile	12.266,05 €	4.906,42 €	E81B21000900004	5198492	522301	07/12/2021
2412912	ALFA STAMPI - S.R.L.	01533810162	387	02/11/2020	90	Ammissibile	29.461,38 €	10.000,00 €	E51B21000540004	5198489	522294	10/08/2021
2413786	FLORA S.R.L.	00311180137	388	03/11/2020	80	Ammissibile	109.700,68 €	10.000,00 €	E31B21000750004	5198490	522296	07/12/2021
2422226	"SOP S.R.L."	02682280124	389	03/11/2020	100	Ammissibile	23.754,00 €	10.000,00 €	E41B21001010004	5198493	522302	04/03/2022
2415379	COVERD S.R.L.	01491250138	390	03/11/2020	100	Ammissibile	15.562,08 €	7.002,94 €	E51B21000550004	5198491	522298	24/01/2022
2404582	CARTE DOZIO S.R.L.	00815650155	394	04/11/2020	100	Ammissibile	36.871,02 €	10.000,00 €	E71B21000630004	5198483	522286	04/08/2022
2429449	SALA S.R.L.	03137940171	395	06/11/2020	100	Ammissibile	32.000,00 €	10.000,00 €	E91B21000750004	5198495	522307	07/01/2022
2434756	STUDIO PANDINI S.R.L.	09945220961	396	06/11/2020	30	Non ammissibile	-	-	-	-	-	-
2434933	BECKERS ITALY S.R.L.	03552510160	399	09/11/2020	100	Ammissibile	74.125,32 €	10.000,00 €	E71B21000640004	5198496	522309	24/01/2022
2425777	EUROTHERMO S.R.L.	02948220179	400	09/11/2020	75	Ammissibile	46.532,16 €	10.000,00 €	E81B21000910004	5198494	522304	09/06/2022
2404705	CEREDA ANITO S.R.L.	02184030167	401	09/11/2020	100	Ammissibile	39.729,53 €	10.000,00 €	E61B21000870004	5198486	522288	24/01/2022
2368988	A.C.S. CONFALONIERI AURELIO DI CONFALONIERI ALBERTO CARLO E C. S.N.C.	02177950967	402	09/11/2020	100	Ammissibile	25.898,28 €	10.000,00 €	E21B21000620004	5198515	522202	12/03/2022
2460841	MOVAIR S.R.L.	09676310965	429	23/11/2020	85	Ammissibile	25.354,51 €	10.000,00 €	E41B21001030004	5198498	522313	09/06/2022
2457216	LAMBER S.R.L.	08002240151	430	23/11/2020	90	Ammissibile	69.400,20 €	10.000,00 €	E21B21000630004	5198497	522310	24/01/2022
2464830	INOX MACEL SRL	02462220985	434	25/11/2020	95	Ammissibile	136.238,05 €	10.000,00 €	E41B21001040004	5198499	522318	24/01/2022
2503498	CRISTOFOLETTI LAMIERE SRL	00521240176	436	26/11/2020	80	Ammissibile	25.680,00 €	10.000,00 €	E91B21000760004	5198501	522321	05/01/2022
2339097	ZANASI S.R.L.	01386040362	441	30/11/2020	75	Ammissibile	62.275,93 €	10.000,00 €	E11B21000700004	5196345	522306	04/08/2022
2466987	OMV VISMARA DI VISMARA MAURO	VSMMR461101F205F	442	02/12/2020	70	Ammissibile	64.854,84 €	10.000,00 €	E11B21000710004	5198500	522319	06/01/2022

Totale	1.263.971,35 €
--------	----------------

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 12 luglio 2021 - n. 9465

Rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006. Progetto di variante del programma integrato di intervento Montecity - Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in comune di Milano. Proponenti: Milano Santa Giulia s.p.a.; Esselunga s.p.a. [rif. nel sistema informativo regionale «S.I.L.V.I.A»: VIA1135-RL]

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi» e in particolare gli artt. 14, comma 4, 14-ter e 14-quater;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, «Norme in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale»;
- il r.r. 25 marzo 2020, n. 2, «Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011»;
- la d.g.r. 15 maggio 2019, n. 1631, «IV Provvedimento Organizzativo 2019»;

Visti, altresì:

- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;
- il d.lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il r.r. 24 marzo 2006, n. 2, avente ad oggetto «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- la l.r. del 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante: «Disciplina delle risorse idriche»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 Marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» e ss.mm.ii.;
- il d.p.c.m. del 12 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001, relativo alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del d.lgs. 112/1998 e dalla cui data di pubblicazione decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni conferite per effetto del citato d.lgs. 112/1998;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la l.r. 10 novembre 2015, n. 38 «Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale»;
- il regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904 «Testo unico sulle opere idrauliche»;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;
- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

- l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- il d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753 «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
- il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la d.g.r. X/1193 del 20 dicembre 2013, recante «Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 'Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale'»;
- la d.g.r. XI/4023 del 14 dicembre 2020, recante «Disposizioni per il funzionamento degli osservatori ambientali regionali, in attuazione dell'art. 8 comma 2 lettera b) della l.r. 5/2010 «Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale»»;
- la l.r. n. 20/2020 recante «Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo»;
- la d.g.r. XI/4063 del 21 dicembre 2020, recante «Indicazione delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante del Rappresentante Unico della Regione (RUR) nelle Conferenze di Servizi per l'autorizzazione all'apertura o alla modifica delle Grandi Strutture di vendita sottoposte a VIA regionale nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'affiancamento al RUR del Dirigente regionale competente in materia di Commercio, ai sensi dell'articolo 6, comma 21 bis, della l.r. 6/2010, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 20/2020»;

Richiamati:

- il Programma di Tutela e Uso delle Acque - PTUA, approvato con Delibera di Giunta Regionale del 31 luglio 2017, n. 6990, che costituisce la revisione del precedente PTUA 2006 approvato con deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006.
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po il 3 marzo 2016;
- il Piano del Bilancio Idrico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 8 in data 7 dicembre 2016;
- la d.g.r. n. XI/2122 del 9 settembre 2019 e successiva d.g.r. n. XI/2583 del 2 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio Idrico Regionale;
- la Direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 3/2017 del 14 dicembre 2017, per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche;
- la d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 «Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)»;
- la d.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/698 «Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)»;
- la d.g.r. 8 febbraio 2017 - n. X/6203 «Legge Regionale 10 Novembre 2015, n. 38 e d.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 - Approvazione delle modalità realizzative e dei contenuti delle indagini preventive previste dalla l.r. 38/2015 ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in falda di acque sotterranee prelevate per scambio termico tramite pompa di calore»;

Visti:

- la deliberazione di giunta regionale d.g.r. n. XI/4699 del 14 maggio 2021 di «Approvazione dell'ipotesi di Atto integrativo all'Accordo di Programma promosso dal Sindaco del Comune di Milano (MI) per l'attuazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, del Programma Integrato di Intervento (PII), finalizzato alla riqualificazione di un ambito industriale dismesso denominato «Montecity-Rogoredo»»;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 27 maggio 2021 avente ad oggetto «Ratifica, ai sensi dell'art. 34 del

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 11, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'adesione del Comune di Milano all'Atto integrativo dell'Accordo di Programma denominato «Montecity - Rogoredo» sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e Comune di Milano»;

- il decreto del presidente della giunta regionale d.p.g.r. n. 777 del 08 giugno 2021 recante «Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 7, commi 5 e 6, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per l'attuazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, del Programma Integrato di Intervento (PII), finalizzato alla riqualificazione di un ambito industriale dismesso denominato «Montecity-Rogoredo»;

Premesso che, in relazione al regime urbanistico delle aree di intervento oggetto del presente provvedimento:

- l'Accordo di Programma, promosso da parte del Sindaco di Milano ed al quale Regione Lombardia ha aderito con d.g.r. n. 7/10560 del 4 ottobre 2002, è stato sottoscritto in data 4 giugno 2004 e l'adesione del Sindaco all'Accordo veniva ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 5 luglio 2004; con decreto n. 13322 del 28 luglio 2004 da parte dell'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, pubblicato sul B.U.R.L. n. 34/2004, l'Accordo di Programma veniva definitivamente approvato, determinando i conseguenti effetti di Variante urbanistica, mentre la sua durata veniva stabilita in dieci anni dalla data di stipulazione della Convenzione attuativa del Programma Integrato di Intervento, poi sottoscritta in data 16 marzo 2005;
- il Collegio di Vigilanza dell'Accordo nella seduta del 21 dicembre 2016 ha disposto «la promozione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma» nonché «l'avvio del procedimento di variante urbanistica e delle procedure collegate», ai sensi dell'art. 6 comma 12 della l.r. n. 2/2003; con deliberazione della Giunta comunale n. 1511 dell'8 settembre 2017, l'Amministrazione Comunale ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio del procedimento finalizzato alla successiva promozione, a cura del Sindaco, dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 04 giugno 2004, avviando, al contempo, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma è stato promosso con lettera del 19 ottobre 2017 da parte del Sindaco di Milano. Con deliberazione n. X/7359 del 13 novembre 2017 la Giunta Regionale ha stabilito di partecipare al procedimento di approvazione dell'Atto Integrativo dell'Accordo;
- la proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento comportante Variante urbanistica, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica è stata presentata dall'operatore il 21 novembre 2019; con determinazione dirigenziale n. 5487 del 5 agosto 2020 l'Autorità Competente nel procedimento V.A.S. del Comune di Milano ha formulato parere motivato positivo con condizioni circa la compatibilità ambientale della proposta di Variante;
- con il summenzionato decreto del Presidente della giunta regionale d.p.g.r. n. 777 dell'8 giugno 2021 è stato, infine, approvato, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 7, commi 5 e 6, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per l'attuazione, ai sensi dell'art. 92 della l.r. 12/05, del Programma Integrato di Intervento (PII), finalizzato alla riqualificazione dell'ambito industriale dismesso denominato «Montecity-Rogoredo»;

Preso atto che:

- in data 15 ottobre 2020 (nota in atti regionali prot. T1. 2020.45437), è stata depositata presso l'U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Direzione Generale Ambiente e Clima (nel seguito «Autorità Competente - A.C. V.I.A.») da parte delle Società Milano Santa Giulia s.p.a. ed Esselunga s.p.a. (nel seguito «Proponenti»), istanza finalizzata all'avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito «P.A.U.R.») ai sensi dell'art. 27 - bis del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione ed esercizio del «Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity - Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano»;
- i Proponenti hanno depositato la documentazione relativa alla Variante del PII ed opere connesse e studio di impatto ambientale (SIA), finalizzati alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi decisoria ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006;

la documentazione tecnica ha compreso, inoltre, gli elaborati tecnico-specialistici e le relazioni tecniche riguardanti le autorizzazioni ricomprese nel PAUR (autorizzazioni commerciali, concessione grande derivazione, autorizzazioni scarichi in corpo idrico superficiale e restituzione in pozzi di resa delle acque di falda, linea tranviaria) nonché la valutazione - sia singolarmente che in termini di effetti cumulativi - della realizzazione/costruzione e dell'esercizio di tutti gli interventi e le opere, ivi comprese quelle connesse, ancorché non specificatamente riconducibili alle categorie di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006, quali gli interventi di riordino locale della viabilità secondaria senza interessamento di asse autostradale o opere in Legge Obiettivo di interesse statale, rappresentate rispettivamente dal progetto di adeguamento dello «Svincolo Mecenate» della A51 «Tangenziale Est» e dal «Lotto 2» del prolungamento della ex S.S.415 «Paulese»; infine, nell'ambito delle medesime considerazioni circa il cumulo degli impatti, sono state altresì considerate le attività previste dal Progetto Operativo di Bonifica, la cui attuazione costituisce presupposto all'attuazione delle previsioni del P.I.I. oggetto della presente istruttoria e le cui attività, previste per stralci successivi, vengono svolte in sovrapposizione temporale ed i cui impatti ambientali sono stati valutati dalla Competente Città Metropolitana di Milano, nell'ambito del procedimento conclusosi positivamente con Decreto Dirigenziale n. 1816 del 1° marzo 2021;

- la Variante di PII prevede la realizzazione di un nuovo quartiere cittadino progettato secondo protocollo LEED Neighborhood Development, servito da impianti geotermici a basso consumo energetico, caratterizzato dalla presenza di importanti servizi di carattere metropolitano, con una forte integrazione di funzioni diverse tra edilizia residenziale, uffici, esercizi commerciali e servizi; il quartiere sarà servito da un quadro infrastrutturale complesso che prevede il rafforzamento del sistema viario interno e dei percorsi ciclopedonali riservati all'utenza debole, e tessuti di verde in grado di interconnettere gli spazi abitativi con il sistema degli spazi aperti pubblici, un agevole collegamento al sistema tangenziale e degli assi di grande scorrimento, puntando al potenziamento del sistema del trasporto pubblico (nuova linea tranviaria); un grande parco urbano, con spazi attrezzati per lo sport e il tempo libero e la realizzazione di funzioni attrattive, quali: il Museo per Bambini, una seconda sede del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi, un'Arena per eventi e un'area commerciale di nuova generazione, completano la proposta progettuale;
- il progetto in questione prevede le seguenti categorie d'opera:

- Progetto di variante del P.I.I. Montecity - Rogoredo, di cui al punto 8, lett. f) dell'All. B alla l.r. 5/2010: «*Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*», e, nella fattispecie, di progetti di cui al punto 7, lett. b1) dell'All. B alla l.r. 5/2010: «*Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all'esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all'interno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2005*»; Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza Regionale;

- Progetto di un campo pozzi di presa e di restituzione di acqua di falda a scopo energetico di portata di piccolo complessiva superiore a 100 l/s, di cui alla lett. b2) dell'All. A alla l.r. 5/2010: «*Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Grandi derivazioni di cui al Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»*»; Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Regionale;

- Progetto di una linea tramviaria di superficie della lunghezza complessiva di circa 5,7 km, di cui al punto 7, lett. l) dell'All. B alla l.r. 5/2010: «*Sistemi di trasporto a*

- guida vincolata (tramvie e metropolitane) funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri»; Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza Provinciale;*
- Grande struttura di vendita di titolarità di Milano Santa Giulia s.p.a., con S.d.V. pari a 28.000 m2, di cui al punto 7, lett. b3) dell'All. B alla l.r. 5/2010: «Costruzione di grandi strutture di vendita, di cui al d.lgs. n. 114/1998, con S.d.V. superiori a 15.000 mq.»; Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza Regionale;
 - Grande struttura di vendita di titolarità di Esselunga con S.d.V. pari a 10.000 m2, da localizzare nella U.C.P. n. 21D, di cui al punto 7, lett. b7) dell'All. B alla l.r. 5/2010: «Costruzione di centri commerciali di cui al d.lgs. 114/1998 con superficie di vendita superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con superficie di vendita superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti»; Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza Regionale.
 - per quanto sopra, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) e ai sensi dell'art. 2, comma 7 - bis della l.r. 5/2010, Regione Lombardia risulta Autorità Competente all'espletamento della procedura di V.I.A. per il complesso delle opere sopra citate.
 - l'istanza per il rilascio del PAUR in argomento prevede l'acquisizione dei seguenti titoli approvativi/autorizzativi, intese, concessioni, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere previste dal progetto, da acquisirsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 27 - bis del d.lgs. 152/2006:
 - *Autorizzazione commerciale ex d.lgs. 114/98 per Grande Struttura di Vendita di S.d.V. pari a 28.000 m2, di cui 23.000 m2 non tipo alimentare e 5.000 m2 di tipo alimentare* - Autorità Competente: Comune di Milano;
 - *Autorizzazione commerciale ex d.lgs. 114/98 per Grande Struttura di Vendita di S.d.V. pari a 10.000 m2, di cui di cui 6.800 m2 di tipo non alimentare e 3.200 m2 di tipo alimentare, da insediare nell'U.C.P.n. 21D* - Autorità Competente: Comune di Milano;
 - *Permesso di costruire per la tramvia «Rogoredo - Forlanini»* - Autorità Competente: Comune di Milano;
 - *Concessione di grande derivazione ex r.r. 2/2006, ad uso prevalente recupero energetico mediante scambio termico (pompe di calore) di mod. medi 180 l/s di acque sotterranee tramite realizzazione di n. 12 pozzi di presa e n. 10 pozzi di resa* - Autorità Competente: Regione Lombardia;
 - *Autorizzazione a fini idraulici ex R.D. 523/1904, d.g.r. 7581/2017, ALL. E), per lo scarico in Corpo Idrico Superficiale (Cavo Sala) di acque di falda utilizzate in impianti a scambio termico* - Autorità competente: Consorzio Roggia Gerenzana;
 - *Autorizzazione a fini qualitativi ex d.lgs. 152/2006 - artt. 104 e 105; d.p.r. 13 giugno 2013 n. 59; d.g.r. 6203/2017) per lo scarico in falda delle acque esauste geotermicamente* - Autorità competente: Città Metropolitana di Milano.
 - *Autorizzazione allo scarico di tipo qualitativo ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006* - Autorità competente: Città Metropolitana di Milano.
 - con riferimento a tali titoli, si precisa che alla Società Proponente Esselunga s.p.a. fa capo esclusivamente l'autorizzazione commerciale da localizzare nell'U.C.P.n. 21D, di cui al secondo punto dell'elenco precedente, mentre Milano Santa Giulia s.p.a. risulta proponente sul resto delle autorizzazioni richieste;
 - la documentazione depositata dai Proponenti ed agli atti dell'istruttoria è stata ritenuta idonea e contenente gli elementi necessari per la valutazione ed approvazione dei sopracitati titoli, come emerso nel corso dell'istruttoria da parte delle relative autorità competenti;
 - la domanda di concessione per la derivazione delle acque sotterranee mediante n. 12 pozzi di presa e 10 di resa è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 45 del 4 novembre 2020 ai fini dell'art. 11 del Regolamento Regionale 2/2006, senza dar luogo alla presentazione di domande concorrenti all'uso delle acque;
 - l'Autorità procedente PAUR, dopo aver svolto le verifiche sulla completezza documentale ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, ha dato avvio in data 09 dicembre 2020 al procedimento mediante la pubblicazione di avviso al pubblico di cui all'art. 23 del d.lgs. 152/2006 sul sito web S.I.L.V.I.A. e contestuale indizione della Conferenza di Servizi (CdS);
 - il procedimento ha effettuato i seguenti principali passaggi istruttori: 17 dicembre 2020 prima seduta di CdS; 21 gennaio 2021 seconda seduta di CdS; 8 febbraio 2021 richiesta di integrazioni documentali da parte dell'Autorità procedente PAUR ai Proponenti; 2 marzo 2021 deposito integrazioni documentali; 3 marzo 2021 convocazione della fase decisoria di C.d.S., ai sensi dell'art. 27 - bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 4, comma 3 - bis della l.r. 5/2010, ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto; 9 marzo 2021 terza seduta di CdS; 24 marzo 2021 quarta seduta di CdS; 9 aprile 2021 quinta seduta di CdS; 11 giugno 2021 sesta seduta conclusiva di CdS ex art. 27-bis del d.lgs. 152/06;
 - il sito web regionale S.I.L.V.I.A. ha rappresentato, quale sito web dell'Autorità Competente per la V.I.A., l'Archivio Documentale dello Studio di Impatto Ambientale, del Progetto e dei documenti a supporto del rilascio dei titoli abilitativi previsti dal P.A.U.R. in argomento nonché il riferimento unico per il deposito dell'istanza e della documentazione a cura dei Proponenti, nonché per la conservazione del materiale relativo ai lavori della Conferenza di Servizi, come previsto dalla normativa nazionale (art. 24, comma 7 del d.lgs. 152/2006) e regionale (art. 7, comma 3 della l.r. 5/2010)
 - gli estremi di deposito delle istanze, degli elaborati tecnici e della documentazione integrativa, gli atti relativi ai diversi passaggi istruttori ed alle sedute di Conferenza di Servizi sopra richiamati, sono dettagliati nella Relazione istruttoria VIA, allegata come parte integrante del presente atto;
- Premesso, inoltre, che la proposta progettuale in oggetto è stata precedentemente sottoposta alla fase di consultazione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 152/2006, avviata in data 8 giugno 2020 e conclusa in data 11 agosto 2020 (con nota prot. T1.2020.32169) fornendo le indicazioni previste per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e lo sviluppo dei diversi fattori e componenti ambientali e delle procedure correlate oggetto di provvedimento autorizzatorio unico regionale. La procedura ha chiarito, infine, che «*anche sulla base delle considerazioni della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente (Autorità competente V.I.A. Statale), (...) il Lotto 2 della Pauslese e l'adeguamento dello svincolo Mecenate della Tangenziale Est non si configurano come opere ricadenti nelle categorie progettuali per cui è prevista procedura di V.I.A. / Verifica di assoggettabilità a V.I.A., in quanto opere di riordino locale della viabilità secondaria, senza interessamento di asse autostradale o opere in Legge Obiettivo di interesse statale*». Tali interventi sono invece da considerarsi ai fini del cumulo degli impatti con quanto oggetto della presente istruttoria.
- Rilevato che nell'istanza di PAUR depositata dai Proponenti, è stato puntualizzato che, considerato che il progetto in esame prevede un orizzonte temporale realizzativo pari ad oltre 10 anni, la richiesta di validità dei titoli approvativi / autorizzativi pertinenti e necessari alla realizzazione delle opere, ivi incluso il parere di compatibilità ambientale, sia commisurata al periodo dell'intero intervento.
- Dato atto della regolarità del deposito della documentazione da parte dei Proponenti ai sensi dell'art. 27-bis, commi 4 e 5;
- Dato atto, altresì, che le amministrazioni e gli enti competenti ad esprimersi in ordine alla realizzazione ed esercizio del progetto sono stati regolarmente invitati alle sedute della Conferenza di Servizi e hanno avuto accesso alla piattaforma informatica «S.I.L.V.I.A.» che mette a disposizione le informazioni relative all'istanza ed al procedimento in corso, nonché la documentazione tecnica agli atti dell'istruttoria ed il materiale relativo ai lavori della CdS;
- Preso atto della «Relazione istruttoria VIA» approvata dalla Commissione Istruttoria Regionale per la VIA (ex art. 7 del r.r. 2/2020) nella seduta n. 9 del 19 maggio 2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui richiamata ai sensi e per l'effetto dell'art. 3 della l. 241/1990 ai fini della motivazione del presente atto;
- Rilevato che la suddetta relazione istruttoria VIA:
- si conclude con una proposta di pronuncia di compatibilità ambientale positiva in merito alla Variante al PII in argomento, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

elencate nel quadro prescrittivo (par. 7) della medesima relazione, da recepirsi espressamente nel successivo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.);

- prevede la necessità di costituire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del r.r. 2/2020, un Osservatorio ambientale, viste le motivazioni e secondo le finalità, modalità di attuazione e composizione di cui al par. 5 della medesima relazione;

Vista la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, conformemente al verbale e relativi Allegati della seduta di Conferenza di Servizi stessa, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A), svolta in data 11 giugno 2021, secondo cui ricorrono i presupposti, ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e art. 14 ter l. n. 241/1990, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per il progetto «Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity - Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano». Proponenti: Milano Santa Giulia s.p.a.; Esselunga s.p.a., costituito da:

- Pronuncia di compatibilità ambientale - Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 5 della l.r. 5/2010; (Operatori Milano Santa Giulia s.p.a. e Esselunga s.p.a.)
- autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in argomento, di seguito descritte:
 - *Autorizzazione commerciale ex d.lgs. 114/98 per Grande Struttura di Vendita di S.d.V. pari a 28.000 m², di cui 23.000 m² non tipo alimentare e 5.000 m² di tipo alimentare* - Autorità Competente: Comune di Milano; (Operatore Milano Santa Giulia s.p.a.)
 - *Autorizzazione commerciale ex d.lgs. 114/98 per Grande Struttura di Vendita di S.d.V. pari a 10.000 m², di cui di cui 6.800 m² di tipo non alimentare e 3.200 m² di tipo alimentare, da insediare nell'U.C.P.n. 21D* - Autorità Competente: Comune di Milano;
 - *Permesso di costruire per la tramvia «Rogoredo - Forlanini»* - Autorità Competente: Comune di Milano; (Operatore Milano Santa Giulia S.p.a.)
 - *Concessione di grande derivazione ex r.r. 2/2006, ad uso prevalente recupero energetico mediante scambio termico (pompe di calore) di mod. medi 180 l/s di acque sotterranee tramite realizzazione di n. 12 pozzi di presa e n. 10 pozzi di resa* - Autorità Competente: Regione Lombardia; (Operatore Milano Santa Giulia s.p.a.)
 - *Autorizzazione a fini idraulici ex r.d. 523/1904, d.g.r. 7581/2017, ALL. E), per lo scarico in Corpo Idrico Superficiale (Cavo Sala) di acque di falda utilizzate in impianti a scambio termico* - Autorità competente: Consorzio Roggia Gerenzana; (Operatore Milano Santa Giulia s.p.a.)
 - *Autorizzazione allo scarico di tipo qualitativo ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006* - Autorità competente: Città Metropolitana di Milano; (Operatore Milano Santa Giulia s.p.a.)

Visto, inoltre, che la medesima sopraindicata determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. -bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, rileva che «(...) si dà atto che lo scarico in falda delle acque geotermicamente esauste conseguirà unicamente alla positiva verifica - da parte dei competenti Uffici della Città Metropolitana sentiti gli Enti preposti in materia di bonifica - circa la compatibilità della realizzazione dei pozzi e della reimmissione in falda con il modello concettuale del sito, con gli interventi e i presidi previsti dal progetto di bonifica oltre che alle determinazioni assunte con la certificazione di avvenuta bonifica. Conseguentemente a quanto sopra, il titolo abilitativo richiesto dal Proponente Milano Santa Giulia s.p.a. ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. 152/2006 e della d.g.r. 6203/2017, non viene acquisito nell'ambito della presente Conferenza di Servizi».

Ritenuto di precisare che le verifiche e valutazioni di cui sopra sono da intendersi poste in capo all'Autorità competente in materia di bonifica e a relativi Enti preposti, ai fini del rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. 152/2006 e della d.g.r. 6203/2017 da parte di Città Metropolitana di Milano.

Rilevato che il sopracitato titolo di Concessione di grande derivazione di acque sotterranee è da intendersi ad uso prevalente di scambio termico in impianto a pompa di calore (art. 3, comma 4, lett. l) del r.r. 2/2006) in ragione della portata massima di 450 l/s e media di 180 l/s da attuare mediante la realizzazione di n. 12 pozzi di presa e n. 10 pozzi di resa - Autorità competente

sull'istruttoria: Città Metropolitana di Milano e Autorità Concedente: Regione Lombardia; l'acqua concessa è destinata in via principale al recupero energetico mediante scambio termico per l'alimentazione dell'impianto di climatizzazione centralizzato a servizio del complesso urbanistico e, in via subordinata, viene utilizzata anche ad uso igienico-sanitario, innaffiamento delle aree destinate al verde, intendendosi compreso in tale uso anche il ravvenamento del laghetto artificiale che sarà realizzato all'interno del parco previsto dal P.I.I. Montecity-Rogoredo.

Ritenuto di:

- prendere atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi di cui sopra, che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e, contestualmente, di provvedere al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale stesso per il «Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity - Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano». Proponenti: Milano Santa Giulia s.p.a.; Esselunga s.p.a.;
- approvare la Relazione Istruttoria VIA parte sostanziale e integrante del Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 11 giugno 2021;
- istituire un Osservatorio ambientale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del r.r. 2/2020, viste le motivazioni e secondo le finalità, modalità di attuazione e composizione di cui al par. 5 della Relazione Istruttoria VIA parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

Esaminato il «*parere favorevole al rilascio della concessione di grande derivazione ad uso prevalente recupero energetico mediante scambio termico (pompe di calore) di moduli medi 1,8 (180,00 l/sec.) e moduli massimi 4,50 (450,00 l/sec.) di acque sotterranee tramite n. 22 pozzi (12 di presa e 10 di resa) nelle aree poste in località Montecity - Rogoredo nel Comune di Milano, alla società Milano Santa Giulia s.p.a. nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'UTLTP assunte nel disciplinare di concessione, nonché delle ulteriori prescrizioni del disciplinare stesso, che viene allegato per l'approvazione*», reso dall'Ufficio Territoriale Regionale Brianza di Regione Lombardia in qualità di autorità competente, come da nota acquisita con prot. T1.2021.50222 del 9 giugno 2021 e assunta al Verbale della seduta decisoria finale di CdS del 11 giugno 2021;

Verificata la sussistenza delle condizioni per il rilascio alla Società richiedente Milano Santa Giulia s.p.a. della concessione di cui trattasi per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, come previsto dall'art. 20 del r.r. 2/2006, come definito nel summenzionato disciplinare di concessione;

Dato atto che la Società richiedente Milano Santa Giulia s.p.a. ha versato a favore della Città Metropolitana di Milano la somma di € 499,00 per spese di istruttoria, di cui all'art. 10 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2006 come da attestazione di pagamento CRO n. 012101130BT0R8 del 14 gennaio 2021, nonché ha corrisposto a Regione Lombardia la somma di € 150,00 per il contributo idrografico, come da attestazione di pagamento CRO n. 012101130BT1BA del giorno 14 gennaio 2021;

Considerato che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/2009 quantificato per l'anno 2021 sulla base del d.d.s. n. 16878 del 22 novembre 2019, è da determinarsi in ragione dell'uso potabile in 1.203,02 € al modulo e per moduli 1,8 (180 l/s) di portata media assentita, per 9 mesi, per un totale di € 1.624,08.=, per l'annualità corrente, deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.4863 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

Considerato che, a garanzia degli obblighi che insorgono in capo al concessionario per effetto della concessione, ai sensi dell'art. 19 del r.r. 2/2006 e ai sensi dell'art. 11 del r.d. 1775/1933, è dovuta una cauzione di € 2.165,47 pari ad una annualità del canone;

Dato atto che la Società Milano Santa Giulia s.p.a. richiedente la concessione:

- ha provveduto a versare, a favore della Regione Lombardia, la somma di € 1.624,08.=, quale primo canone di concessione mediante bonifico bancario sull'IBAN IT43C0306909790100000300038, come da attestazione di pagamento CRO n. 012102100B20BF del 11 febbraio 2021;
- ha versato, a favore di Regione Lombardia, la somma di € 2.165,44.=, quale cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante bo-

nifico bancario sull'IBAN IT44Z0306909790100000300027 come da attestazione di pagamento CRO n. 012102100B2OM6 del 11 febbraio 2021 e che tale garanzia rimane vincolata per tutta la durata della concessione;

Visto l'allegato disciplinare, rep. n. 692 sottoscritto in data 08 luglio 2021, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B), contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione di grande derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso potabile di moduli medi 1,8 (180,00 l/sec.) e moduli massimi 4,50 (450,00 l/sec.) di acque sotterranee tramite n. 22 pozzi (12 di presa e 10 di resa) nel Comune di Milano.

Ritenuto di dover accertare in entrata totali € 2.165,44=, sul capitolo 8165 per l'esercizio 2021 e contestualmente impegnare la medesima somma in favore della Società richiedente Milano Santa Giulia s.p.a..

Ritenuto di impegnare la somma di € 2.165,44=, con imputazione al capitolo di spesa 99.01.702.8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore della Società richiedente Milano Santa Giulia s.p.a..

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario corrente.

Dato atto che il presente provvedimento:

- concorre al Risultato Atteso TER.09.02.198 «Miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti e della qualità ambientale degli interventi e delle trasformazioni territoriali» del vigente Programma Regionale di Sviluppo;
- conclude il relativo procedimento in 127 giorni dalla data di convocazione dei lavori di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, avendo considerato quanto emerso nell'ambito dei lavori della quinta seduta della conferenza di servizi del 9 aprile 2021 ed essendosi concluso il percorso istruttorio finalizzato all'approvazione dell'atto integrativo all'A.d.P. per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento «Montecity - Rogoredo» mediante il sopra richiamato decreto del presidente della giunta regionale d.p.g.r. n. 777 dell'8 giugno 2021;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Ritenuto che, in relazione all'importo complessivo della concessione e alla natura e composizione della Società Milano Santa Giulia s.p.a., non sia da acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 83, co.3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1, della l.r. 17/2014;

DECRETA

1. di approvare la Relazione Istruttoria VIA come allegato del Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 11 giugno 2021 (che con i relativi allegati risulta parte sostanziale e integrante del presente atto - Allegato A);

2. di prendere atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria, ai sensi del comma 7, art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, per il «Progetto di Variante del Pro-

gramma Integrato di Intervento Montecity - Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano». Proponenti: Milano Santa Giulia s.p.a. ed Esselunga s.p.a., conformemente al verbale e relativi Allegati della seduta di Conferenza di Servizi del 11 giugno 2021, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);

3. di rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per il per il progetto «Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity - Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano». Proponenti: Milano Santa Giulia s.p.a. ed Esselunga s.p.a., costituito da:

- a. Pronuncia di compatibilità ambientale - Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 5 della l.r. 5/2010;
- b. autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in argomento, di seguito descritte:
 - autorizzazione commerciale ex d.lgs. 114/98 per grande struttura di vendita di SdV pari a 28.000 mq di cui 23.000 mq. non alimentare e 5.000 mq. Alimentare - Autorità Competente: Comune di Milano;
 - autorizzazione commerciale ex d.lgs. 114/98 per grande struttura di vendita Esselunga di 10.000 mq. di SdV mista di cui 3.200 mq. di tipo alimentare e 6.800 mq. non alimentari da insediare nell'UCP n. 21D - Autorità Competente: Comune di Milano;
 - permesso di costruire rilasciato dal Comune di Milano per la Tramvia Rogoredo Forlanini - Autorità Competente: Comune di Milano;
 - concessione di grande derivazione ad uso prevalente recupero energetico mediante scambio termico (pompe di calore) ex r.r. 2/06 di mod. medi 180 l/s di acque sotterranee tramite realizzazione di n. 12 pozzi di presa e n. 10 pozzi di resa - Autorità Competente: Regione Lombardia;
 - autorizzazione ai soli fini idraulici per lo scarico in corpo idrico superficiale (Cavo Sala) di acque di falda utilizzate in impianti a scambio termico (r.d. 523/1904, d.g.r. N. X/7581 del 18/12/17, ALL. E) - Autorità competente: Consorzio Roggia Gerenzana;
 - autorizzazione allo scarico di tipo qualitativo ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006 - Autorità competente: Città Metropolitana di Milano;

4. di dare atto che il titolo abilitativo di cui all'art. 104 del d.lgs. 152/2006 e della d.g.r. 6203/2017, non viene rilasciato nell'ambito del presente provvedimento, per le motivazioni di cui al Verbale e relativi Allegati della seduta di Conferenza di Servizi del 11 giugno 2021 (Allegato A), richiamando altresì quanto riportato in premessa in ordine alla competenza circa le verifiche e valutazioni necessarie ai fini del rilascio del medesimo titolo;

5. in relazione agli interventi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica approvato con provvedimento n. 865/152 - Codice Identificativo 151460026A, da parte dei competenti Uffici del Comune di Milano, si rammentano le disposizioni normative in materia di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate, tale per cui l'inizio dei lavori degli interventi costituenti attuazione al P.I.I. in oggetto è subordinato all'ottenimento delle certificazioni di settore previste per legge;

6. di approvare l'allegato disciplinare rep. n. 692 (Allegato B) sottoscritto in data 8 luglio 2021, contenente le condizioni cui è subordinata l'attuazione e l'esercizio della concessione di derivazione;

7. di dare atto che la Società richiedente Milano Santa Giulia s.p.a. ha provveduto a prestare una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio del presente atto mediante bonifico bancario per un importo di € 2.165,44=, mediante bonifico bancario sull'IBAN IT44Z0306909790100000300027 come da attestazione di pagamento CRO n. 012102100B2OM6 del 11 febbraio 2021 e che tale garanzia rimane vincolata per tutta la durata della concessione;

8. di accertare l'importo complessivo di euro 2.165,44 a carico di Milano Santa Giulia s.p.a. (cod. 972450), imputato al capitolo di entrata 9.0200.04.8165 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

9. di impegnare l'importo complessivo di euro 2.165,44 a favore di Milano Santa Giulia s.p.a. (cod. 972450), imputato al capitolo di spesa 99.01.702.8200 dell'esercizio finanziario 2021,

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

10. di dare atto che l'introito del canone annuo, stabilito per l'anno 2021 in €. 1.624,08.=, è stato versato in data 11 febbraio 2021 a favore di Regione Lombardia sul Cap. 3.0100.03.4863 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

11. di dichiarare che l'obbligazione assunta scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;

12. di istituire l'«Osservatorio ambientale» per le motivazioni e con le finalità specificate nel paragrafo 5 della Relazione Istruttoria VIA parte integrante del presente provvedimento, e secondo la composizione e le modalità ivi previste;

13. di determinare la validità temporale della pronuncia di compatibilità ambientale – ai sensi dell'art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006 – in 15 (quindici) anni dalla stipula della «Convenzione tra il Comune di Milano, Milano Santa Giulia s.p.a., Esselunga s.p.a. per l'attuazione della Variante al Programma Integrato di Intervento relativo alle aree site in località Montecity - Rogoredo» (come da art. 23 della Convenzione ai sensi degli articoli 46 e 93 della l.r. 12/2005 allegata alla D.C.C Comune di Milano n. 42 del 27 maggio 2021 avente ad oggetto: «Ratifica, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 11, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'adesione del Comune di Milano all'Atto integrativo dell'Accordo di Programma denominato «Montecity – Rogoredo» sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e Comune di Milano», rif. Comune di Milano - Prot. 12 maggio 2021.0256267); trascorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato si dovrà reiterare il procedimento di v.i.a., salvo proroga concessa dall'autorità competente a seguito di istanza del proponente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 5/2010;

14. come previsto dall'art. 21 del regio decreto 1775/1933 e dall'art. 20 del r.r. 2/2006, la concessione di grande derivazione ha un'efficacia temporale pari ad anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca della concessione;

15. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente decreto sul sito web www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ e di comunicare l'avvenuta pubblicazione ai seguenti soggetti:

- Milano Santa Giulia s.p.a.;
- Esselunga s.p.a.;
- Ufficio Territoriale Regionale Brianza di Regione Lombardia;
- Città Metropolitana di Milano;
- Comune di Milano;
- ARPA Lombardia;

16. di pubblicare estratto del disciplinare di concessione di grande derivazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.);

17. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul sito web www.silvia.servizirl.it/silviaweb/; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;

18. di attestare che il presente atto non è soggetto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Augusto Conti

Rep.n. 692



REGIONE LOMBARDIA

(C.F. 80050050154)

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRIANZA

(R.D. 1775/1933; D.Lgs. 152/2006; L.R. 26/2003; R.R. 2/2006)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Nell'anno 2021, addì 8 del mese di LUGLIO, in Milano, tra la Regione Lombardia – C.F. 80050050154, rappresentata da Paolo Diana in qualità di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Brianza, di seguito denominato Autorità Concedente e la Società Milano Santa Giulia S.p.a. – C.F. 03673440966, di seguito denominata Concessionario, nelle persone del Legale Rappresentante Davide Albertini Petroni nato a Milano C.F. domiciliato per la carica in Via Romualdo Bonfadini, 148 - 20151 Milano, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante la realizzazione di n. 22 nuovi pozzi (di cui 12 di presa e 10 di restituzione), ubicati in località Montecity-Rogoredo nel Comune di Milano, richiesta dalla società Milano Santa Giulia S.p.A. (C.F. 03673440966) con istanza in data 15/10/2020. Codice pratica: MI02000042021.

ART. 1. – QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua complessiva da derivare a mezzo di 12 pozzi, ubicati all'interno delle aree poste in località Montecity-Rogoredo nel comune di Milano, è fissata in moduli massimi 4,5 (450 l/s) e moduli medi 1,8 (180 l/s) a cui corrisponde un volume massimo derivabile di 5.676.480,00 m³/anno.

L'acqua concessa è destinata in via principale e prevalente al recupero energetico mediante scambio termico per l'alimentazione dell'impianto di climatizzazione centralizzato a servizio del complesso urbanistico. In via subordinata l'acqua emunta



Milano Santa Giulia S.p.A.
Via Bonfadini 148
20137 - Milano

viene utilizzata anche ad uso igienico-sanitario, innaffiamento delle aree destinate al verde, intendendosi compreso in tale uso anche il ravvenamento del laghetto artificiale che sarà realizzato all'interno del parco previsto dal P.I.I. Montecity-Rogoredo.

ART. 2 – QUANTITÀ ED USO IN BASE AL QUALE È STABILITO IL CANONE

La quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone annuale è pari a moduli 1,8 (180 l/s) per uso "scambio termico in impianto a pompa di calore" (Art. 3, c. 4, lettera l) del Regolamento Regionale 2/2006), gli altri utilizzi parziali delle acque emunte (igienico-sanitario, l'innaffiamento delle aree destinate al verde) si intendono agli effetti del canone ricomprese nell'uso prevalente.

ART. 3 – LUOGO E MODALITÀ DI PRESA E RESTITUZIONE DELL'ACQUA

I 12 (dodici) pozzi di presa oggetto della concessione sono ubicati all'interno delle aree poste in località Montecity–Rogoredo nel Comune di Milano.

Le caratteristiche tecniche dei pozzi (profondità, diametro e filtri), nonché i riferimenti catastali della loro ubicazione, sono riportate nell'allegata "Tabella A" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

La restituzione delle acque dopo l'uso avverrà nel corpo idrico superficiale (canale artificiale ad uso irrigazione) denominato Cavo Sala, affluente della roggia Gerenzana.

In caso di indisponibilità dei corpi idrici superficiali recettori, disciplinati dal successivo art. 5, le acque verranno restituite nel medesimo acquifero da cui viene effettuato il prelievo (scarico in falda) mediante 10 (dieci) pozzi di resa le cui caratteristiche tecniche e la loro ubicazione sono indicate nella Tabella A.

Le opere di presa e di restituzione devono essere realizzate in conformità agli elaborati del progetto depositato con l'istanza di PAUR del 15/10/2020 sulla piattaforma S.I.L.V.I.A. pratica n. VIA1135-RL, integrato in data 11/01/2021 e in data



Milano Santa Giulia S.p.A.
Via Bonadini, 148
20137 - Milano

27/01/2021, redatto dallo studio Idrogeotecnico S.r.l. a firma del Dott. Geol. Efrem Ghezzi per l'ottenimento della presente concessione.

ART. 4 – REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

L'Autorità Concedente si riserva la facoltà, in qualunque momento, di ingiungere la costruzione di tutte quelle opere che a suo insindacabile giudizio si rendessero necessarie per garantire il non supero della portata di competenza di cui all'art. 2. Tali opere dovranno essere eseguite entro il termine che verrà fissato dall'Autorità Concedente e senza che il Concessionario possa richiedere alcun indennizzo per la loro progettazione, realizzazione e messa in opera.

Il Concessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere in regolare stato di esercizio i dispositivi di misurazione delle portate emunte e dei volumi derivati effettuando una continua manutenzione delle apparecchiature. Ad avvenuta installazione dei misuratori il Concessionario dovrà comunicare all'autorità concedente i codici delle apparecchiature installate.

ART. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

- a) La derivazione potrà essere praticata entro i limiti di disponibilità delle acque e fatti salvi i diritti di terzi;
- b) Il Concessionario non potrà in alcun caso avanzare pretese di sorta o chiedere indennizzi alla Pubblica Amministrazione per effetto della diminuita disponibilità della risorsa idrica per causa naturali ovvero in conseguenza di provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico, idrologico e ambientale del territorio;
- c) L'esercizio della concessione è comunque subordinato alle eventuali iniziative che l'Autorità Concedente dovesse assumere a garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei interessati dal prelievo che sono e saranno stabiliti dalla pianificazione regionale

3



Milano Santa Giulia S.p.A.
Via Bonfatti, 148
20137 - Milano

e dall'Autorità del distretto idrografico del Bacino del Po in materia di tutela delle risorse idriche.

- d) L'Amministrazione concedente potrà revocare la concessione in qualunque tempo, in tutto o in parte, qualora, a suo insindacabile giudizio, essa risulti incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico o perché in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque stabiliti negli atti di pianificazione regionale.
- e) La restituzione delle acque dopo l'uso, tanto quelle recapitate nei corpi idrici superficiali quanto quelle restituite in falda mediante i pozzi di resa, non dovrà indurre la modificazione dei parametri chimico-fisici fatta eccezione per il parametro temperatura che dovrà rispettare i limiti previsti dalle vigenti normative specificamente per lo scarico in corpo idrico superficiale e l'eventuale reimmissione in falda e dovrà avvenire secondo le modalità e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale e in corpo idrico sotterraneo rilasciata da Città Metropolitana e acquisita nel provvedimento finale di PAUR. Nello specifico la restituzione in falda potrà avvenire subordinatamente alla verifica della compatibilità della realizzazione dei pozzi e della reimmissione in falda con gli interventi e i presidi previsti dal progetto di bonifica oltre che alle determinazioni assunte con la certificazione di avvenuta bonifica. A seguito della realizzazione dei pozzi, secondo quanto sopra specificato, la resa in falda nel periodo transitorio in cui è previsto il mantenimento della barriera idraulica contemplata dal Progetto di Bonifica potrà avvenire solo in casi limitati nel tempo, afferenti a condizioni di impraticabilità accertata e non preventivabile del recettore superficiale, per incidenti o manutenzioni straordinarie d'urgenza che non possano essere eseguite con mantenimento delle acque in alveo.



4
Milano Santa Croce S.p.A.
Via Bonfanti, 40
20137 - Milano


- f) Sulle testate dei pozzi di presa e dei pozzi di resa immediatamente a monte dell'immissione dello scarico in falda, dovranno essere predisposti idonei punti di prelievo per la verifica dell'assenza di variazioni chimico-batteriologiche tra i valori misurati nell'acqua prelevata ed in quella restituita.
- g) Spetta al Concessionario l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione ed in qualsiasi eventualità, le manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere attinenti la derivazione, l'adduzione, la regolazione e la restituzione delle acque derivate, ed eseguire qualunque tipo di lavori atti alla buona conservazione delle infrastrutture ed impedire danni nei confronti di terzi o dell'ambiente, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi e cagionati dall'esercizio della suddetta derivazione.
- h) Il Concessionario deve regolare la derivazione in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi impianti, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili.
- i) Il Concessionario non potrà apportare nessuna modifica alle opere di presa, utilizzazione e restituzione senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Concedente.
- l) Il Concessionario, nell'esercizio della derivazione, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità, a proteggere i pozzi dalle contaminazioni ambientali, a mantenere pulita e asciutta la cameretta ed i locali avampozzo e a mantenere in stato di piena efficienza le apparecchiature idonee alla misura ed alla trasmissione dei dati dei volumi prelevati.
- m) Il Concessionario sarà comunque responsabile nei riguardi sia dell'Autorità Concedente che verso terzi di ogni pregiudizio o danno che potrà determinarsi in qualunque momento ed in qualsiasi situazione, cagionato da un'insufficiente manutenzione delle opere oggetto della presente concessione.



Milano Santa Giulia S.p.A.
Via Confalonieri, 140
20137 Milano

- n) Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a proprie spese delle variazioni alle opere relative alla concessione che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Concedente, qualora sussistano circostanze sopravvenute, si rendano necessarie per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione.
- o) Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua per gli scopi oggetto della concessione.
- p) Il Concessionario si assume tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

ART. 6 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Sotto pena di decadenza della concessione, il Concessionario dovrà:

1) Inizio lavori:

1.a) Per i 12 (dodici) pozzi di presa i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del provvedimento di concessione dandone immediata comunicazione all'Autorità concedente. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata a Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ad UTR Brianza ed alla Città Metropolitana di Milano – Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - almeno 10 giorni prima della data stessa, contestualmente, all'invio dei dati identificativi dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori e il nominativo del Direttore Lavori, quale Responsabile Tecnico dell'escavazione, così come stabilito dall'art. 22, comma 2, lettera d) del Regolamento; tale comunicazione dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata.



Milano Seta Giulio S.p.A.
Via Donatori, 148
20137 Milano

- 1.b) Per i 10 (dieci) pozzi di resa i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla certificazione di avvenuta bonifica dei terreni, fatte salve le limitazioni alla restituzione in falda espresse alla lettera e) dell'art. 5, dandone immediata comunicazione all'Autorità concedente. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata a Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ad UTR Brianza ed alla Città Metropolitana di Milano – Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - almeno 10 giorni prima della data stessa, contestualmente, all'invio dei dati identificativi dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori e il nominativo del Direttore Lavori, quale Responsabile Tecnico dell'escavazione, così come stabilito dall'art. 22, comma 2, lettera d) del Regolamento; tale comunicazione dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
- 2) Ultimare i lavori di cui ai punti 1.a) e 1.b) entro 12 mesi dai rispetti avvii, notificando la fine dei lavori all'Autorità concedente entro 30 giorni dal termine degli stessi;
- 3) Entro il medesimo termine trasmettere all'autorità concedente la Relazione finale di cui all'art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 2/2006, corredata dal certificato di fine lavori e regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori;
- 4) Nel caso in cui le opere accessorie necessarie all'esercizio della derivazione (ad esempio: cameretta avampozzo, alloggiamento pompe, misuratore di portata, rubinetti di prelievo, pozzetti di ispezione) non siano già state completate al momento della trasmissione della relazione di cui al punto 3) il Concessionario dovrà trasmettere un cronoprogramma per il completamento delle stesse.

ART. 7 – ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DI RESTITUZIONE



7
Milano Soma Giulia S.p.A.
Via. Garibaldi, 148
20137 Milano

Il Concessionario è tenuto a dare attuazione alla concessione realizzando le opere di presa, di adduzione di distribuzione e di restituzione secondo le caratteristiche, modalità ed i contenuti del progetto presentato e richiamato all'art. 4 del presente disciplinare e seguendo le seguenti condizioni:

- a) rilevare, in fase di escavazione, stratigrafia di dettaglio dei terreni attraversati, effettuare la caratterizzazione dei livelli acquiferi incontrati e conservare, in cantiere, adeguati campioni di terreno prelevati durante la perforazione. La stratigrafia dovrà essere allegata alla relazione finale di cui al precedente punto 3) art. 6.
- b) Installare all'interno di ogni pozzo un tubo piezometrico di adeguata lunghezza e dimensione, atto ad introdurre un sondino per l'effettuazione delle misure piezometriche. Dell'avvenuta installazione dovrà esserne data indicazione nella relazione finale di cui al precedente punto 3) art. 6.
- c) Eseguire per ogni pozzo idonee prove di pompaggio, a gradini e a portata costante (fino al raggiungimento, ove possibile, del regime di equilibrio) finalizzate alla determinazione della portata specifica, della curva caratteristica e dell'efficienza dei pozzi, del raggio di influenza del pozzo (calcolato in base alla portata media e massima di ricerca) e dell'eventuale interferenza con altri pozzi limitrofi, nonché le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero (permeabilità, trasmissività, coefficiente di immagazzinamento, limiti idrogeologici, drenaggi ritardati, etc.). Nel corso delle prove andranno pure verificate, ove possibile, eventuali interferenze tra il pozzo e i corpi idrici superficiali limitrofi. La programmazione e l'esecuzione delle prove di pompaggio, l'analisi e l'interpretazione dei dati dovranno essere condotti sotto la supervisione di un professionista abilitato. Le prove eseguite saranno documentate al punto da consentire la verifica e rendere possibile, all'occorrenza, la ripetizione. Le prove



8
Milano SpA Giulia S.p.A.
Via ... 148
2013 ... Milano

di pompaggio dovranno essere allegate alla relazione finale di cui al precedente punto 3) art. 6 dando altresì atto delle eventuali interferenze rilevate.

- d) Installare sulle tubazioni di mandata adeguati strumenti di misurazione dei volumi d'acqua emunti (contatori), posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo, nonché installare idonei rubinetti per il prelievo di campioni d'acqua. Dell'avvenuta installazione e della loro ubicazione dovrà esserne data indicazione nella relazione finale di cui al precedente punto 3) art. 6.
- e) Installare idonei rubinetti per il prelievo di campioni d'acqua da posizionarsi nei pozzi di resa. Dell'avvenuta installazione dovrà esserne data indicazione nella relazione finale di cui al precedente punto 3) art. 6.
- f) Qualora, durante le prove di pompaggio, vengano effettuate le analisi chimico-fisiche sulle acque di presa dovranno esserne presentati i risultati in concomitanza con la relazione finale di cui al precedente punto 3) art. 6.
- g) Adottare tutte le cautele al fine di evitare che le acque reimmesse in falda mediante i pozzi di resa provochino interferenze, assestamenti o cedimenti su manufatti o fondazioni presenti nelle immediate vicinanze.
- h) Nel caso in cui non sia reperita acqua alla profondità autorizzata i lavori di perforazione dovranno essere interrotti al raggiungimento di tale profondità. Di tale interruzione dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ad UTR Brianza ed alla Città Metropolitana di Milano a mezzo posta elettronica certificata allegando una relazione tecnica di variante del piano lavori. I lavori di perforazione non potranno riprendere sino all'ottenimento del nulla osta da parte degli Uffici.
- i) Il Concessionario, è obbligato a adempiere alla comunicazione prevista dalla Legge n. 464/84.



Milano Santa Giulia S.p.A.
Via Bonadini, 148
20137 - Milano

Copia della comunicazione di cui alla legge 464/84 dovrà essere altresì inviata alla Regione Lombardia – Ricerca Energetica e Attività Minerarie – (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it).

ART. 8 – OBBLIGHI DA OSSERVARSI

Il Concessionario ha l'obbligo di:

- a) collocare, un cartello di identificazione in prossimità delle opere di presa a termini dell'art. 15 del Regolamento Regionale 2/2006;
- b) provvedere alla denuncia delle portate prelevate nel corso dell'anno solare precedente, entro il 31 marzo di ogni anno, secondo la legislazione vigente;
- c) trasmettere all'Autorità Concedente e all'ARPA Lombardia – Settore Tutela dai Rischi Naturali - U.O.S. Usi Sostenibili delle Acque- i dati e le misurazioni delle portate emunte con cadenza annuale, o con frequenza maggiore laddove l'Autorità concedente ne ravvisi la necessità.

ART. 9 – VIGILANZA

L'Autorità Concedente, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di provvedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare dello stato di manutenzione e funzionamento delle derivazioni.

Il Concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che l'Autorità Concedente riterrà necessarie, fornendo ed installando a proprie spese tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti nonché a permettere ai funzionari dell'Autorità Concedente il libero accesso alle opere ed agli impianti relativi alla concessione. Il Concessionario si impegna a pagare le spese di vigilanza ai sensi dell'art. 225 del R.D. 1775/1933 da versarsi nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dall'Autorità Concedente.

ART. 10 – DURATA



10
Milano Saroni Giulio S.p.A.
Via Roma 140
20137 Milano

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, come previsto dall'art. 20 del R.R. 2/2006.

Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo ovvero nei casi di decadenza, rinuncia o revoca si applicheranno le disposizioni dell'art. 39 del R.R. 2/2006.

ART. 11 – CANONE

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Lombardia ogni anno e anticipatamente, secondo le modalità che saranno da quest'ultima stabilite, il canone annuo in ragione della portata e degli usi stabiliti all'art. 3 del presente disciplinare. Per l'annualità 2021 il canone è calcolato in ragione di € 1.203,02 al modulo per uso "scambio termico in impianti a pompa di calore" e per moduli 1,8 (180 l/s) di portata media assentita, per 9 mesi, per un totale di € 1.624,08.

Il canone, il cui importo sarà aggiornato automaticamente e periodicamente secondo la disciplina vigente, sarà comunque dovuto per intero anche se l'utente non voglia o non possa far uso in tutto od in parte delle acque oggetto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale 2/2006.

ART. 12 – PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il Concessionario ha dimostrato con la produzione delle regolari quietanze:

- a) di aver corrisposto a Città Metropolitana di Milano le spese di istruttoria, di cui all'art. 10 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2006;
- b) di aver corrisposto il contributo idrografico pari ad € 150,00 ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Regolamento Regionale 2/2006;
- c) di aver provveduto al versamento di € 2.165,44 pari ad una annualità del canone, a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 19 del R.R. 2/2006, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione. Tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione medesima.



Milano Santa Giulia S.p.A.
Via L. il Moro, 143
20139 Milano

d) di aver provveduto al versamento di € 1.624,08 relativo al canone demaniale di concessione riferito alla prima annualità di concessione (canone 2021).

Restano a carico dei Concessionari tutte le spese inerenti alla concessione per registrazioni, pubblicazione, copia dei disegni, di atti, di stampe, ecc.

ART. 13 – RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nel R.R. 2/2006, nonché nel D.lgs.152/2006, di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la salvaguardia delle acque dall'inquinamento al fine di non pregiudicare il patrimonio idrico, e gli equilibri idrogeologici, nonché in generale all'osservanza di tutte le disposizioni normative che entreranno in vigore durante la vigenza della concessione.

ART. 14 - DOMICILIO LEGALE

Il presente disciplinare è da subito impegnativo per il Concessionario e lo diverrà per l'Amministrazione concedente dopo le approvazioni di legge.

Per ogni effetto di legge la società MILANO SANTA GIULIA S.p.A. (C.F. e P.I. 03673440966) elegge il domicilio legale presso la propria sede di Milano in Via Romualdo Bonfadini 148, e si obbliga a comunicare tempestivamente all'Autorità concedente ogni variazione di domicilio.

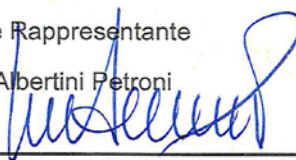
Per accettazione:

Milano, 8 LUGLIO 2021

MILANO SANTA GIULIA S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Davide Albertini Petroni




Il sottoscritto Paolo Diana, Dirigente della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Brianza di Regione Lombardia (C.F. n. 80050050154) ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968, dichiara che Davide Albertini Petroni identificato a mezzo di C.I. n. AT6394974 rilasciata dal Comune di Milano il 10.06.2012 in qualità di Legale Rappresentante di MILANO SANTA GIULIA S.p.A., ha firmato per accettazione il presente disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio.


Paolo Diana

Il presente disciplinare è stato redatto in triplice originale e consta di 13 (tredici) pagine di cui questa è l'ultima, oltre a 11 (undici) allegati (Tabella A, Tavole)



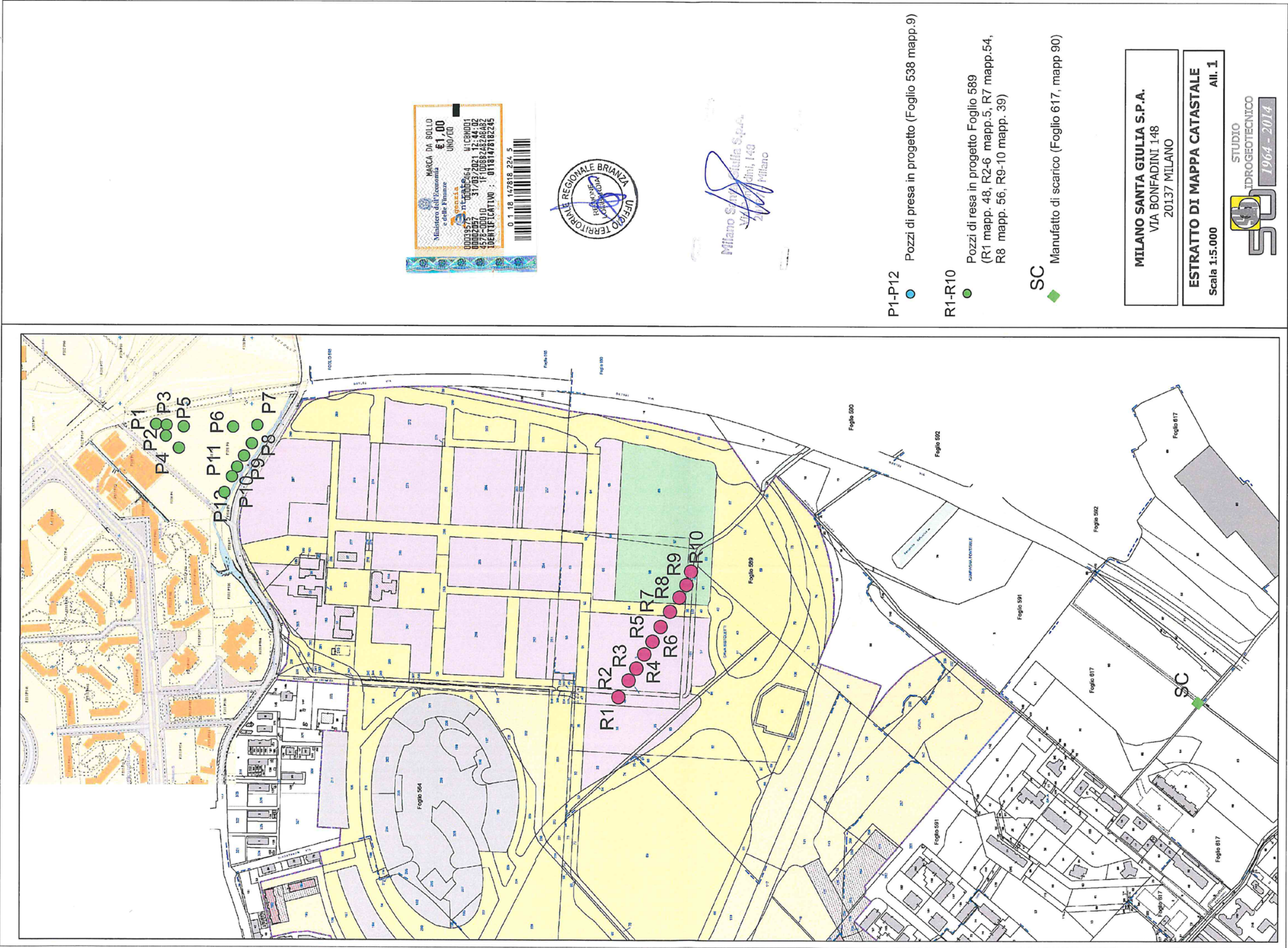
TABELLA A - ID PRATICA UI_20_00000087611

Richiedente: MILANO SANTA GIULIA S.P.A.

DENOMINAZIONE POZZO	Uso	codice regionale captazione	Codice SIF	Comune	Fg.	Map.	lat.	long.	data di costruzione	Diametro perforazione (mm)	prof.(m)	filtri (m) da quota bocca pozzo	Acquifero captato	Q media (l/s)	Q max (l/s)	Pompe installate	Codice misuratore di portata (tipo magnetico)
P1	Pompe di calore, paesistico/ricreativo (ravvenamenmto lago), Innaffiamento area a verde, Igienico - Presa	MI02MI01514605208		Milano	538	9	5032511	520041		800	40.00	da 11 a 38 m	A	15.00	37.50		
P2	Pompe di calore, paesistico/ricreativo (ravvenamenmto lago), Innaffiamento area a verde, Igienico - Presa	MI02MI01514605215		Milano	538	9	5032496	520024		800	40.00	da 11 a 38 m	A	15.00	37.50		
P3	Pompe di calore, paesistico/ricreativo (ravvenamenmto lago), Innaffiamento area a verde, Igienico - Presa	MI02MI01514605216		Milano	538	9	5032495	520040		800	40.00	da 11 a 38 m	A	15.00	37.50		
P4	Pompe di calore, paesistico/ricreativo (ravvenamenmto lago), Innaffiamento area a verde, Igienico - Presa	MI02MI01514605217		Milano	538	9	5032477	520005		800	40.00	da 11 a 38 m	A	15.00	37.50		
P5	Pompe di calore, paesistico/ricreativo (ravvenamenmto lago), Innaffiamento area a verde, Igienico - Presa	MI02MI01514605218		Milano	538	9	5032469	520038		800	40.00	da 11 a 38 m	A	15.00	37.50		
P6	Pompe di calore, paesistico/ricreativo (ravvenamenmto lago), Innaffiamento area a verde, Igienico - Presa	MI02MI01514605219		Milano	538	9	5032394	520038		800	40.00	da 11 a 38 m	A	15.00	37.50		
P7	Pompe di calore, paesistico/ricreativo (ravvenamenmto lago), Innaffiamento area a verde, Igienico - Presa	MI02MI01514605220		Milano	538	9	5032348	520037		800	40.00	da 11 a 38 m	A	15.00	37.50		
P8	Pompe di calore, paesistico/ricreativo (ravvenamenmto lago), Innaffiamento area a verde, Igienico - Presa	MI02MI01514605221		Milano	538	9	5032356	520009		800	40.00	da 11 a 38 m	A	15.00	37.50		
P9	Pompe di calore, paesistico/ricreativo (ravvenamenmto lago), Innaffiamento area a verde, Igienico - Presa	MI02MI01514605222		Milano	538	9	5032368	519991		800	40.00	da 11 a 38 m	A	15.00	37.50		
P10	Pompe di calore, paesistico/ricreativo (ravvenamenmto lago), Innaffiamento area a verde, Igienico - Presa	MI02MI01514605223		Milano	538	9	5032378	519974		800	40.00	da 11 a 38 m	A	15.00	37.50		
P11	Pompe di calore, paesistico/ricreativo (ravvenamenmto lago), Innaffiamento area a verde, Igienico - Presa	MI02MI01514605224		Milano	538	9	5032386	519959		800	40.00	da 11 a 38 m	A	15.00	37.50		
P12	Pompe di calore, paesistico/ricreativo (ravvenamenmto lago), Innaffiamento area a verde, Igienico - Presa	MI02MI01514605225		Milano	538	9	5032407	519939		800	40.00	da 11 a 38 m	A	15.00	37.50		
R1	Pompe di calore - Resa	MI02MI01514605226		Milano	589	48	5031829	519633		800	40.00	da 8 a 38 m	A				
R2	Pompe di calore - Resa	MI02MI01514605227		Milano	589	5	5031918	519386		800	40.00	da 8 a 38 m	A				
R3	Pompe di calore - Resa	MI02MI01514605228		Milano	589	5	5031826	519639		800	40.00	da 8 a 38 m	A				
R4	Pompe di calore - Resa	MI02MI01514605229		Milano	589	5	5031814	519658		800	40.00	da 8 a 38 m	A				
R5	Pompe di calore - Resa	MI02MI01514605230		Milano	589	5	5031802	519677		800	40.00	da 8 a 38 m	A				
R6	Pompe di calore - Resa	MI02MI01514605231		Milano	589	5	5031789	519701		800	40.00	da 8 a 38 m	A				
R7	Pompe di calore - Resa	MI02MI01514605232		Milano	589	54	5031778	519717		800	40.00	da 8 a 38 m	A				
R8	Pompe di calore - Resa	MI02MI01514605233		Milano	589	56	5031766	519739		800	40.00	da 8 a 38 m	A				
R9	Pompe di calore - Resa	MI02MI01514605234		Milano	589	39	5031753	519760		800	40.00	da 8 a 38 m	A				
R10	Pompe di calore - Resa	MI02MI01514605235		Milano	589	39	5031743	519777		800	40.00	da 8 a 38 m	A				



Milano Santa Giulia S.p.A.
Via Ponticelli, 140
20137 Milano



Milano Santa Giulia S.p.A.
Via Bonfadini 148
20137 Milano

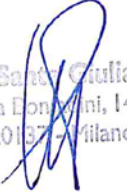


-  Direzione di flusso
-  **P1+P12** Pozzi di presa in progetto
-  **R1+R10** Pozzi di resa in progetto
-  **19/18** Pozzi pubblici
-  **820** Pozzi privati



 Area di intervento

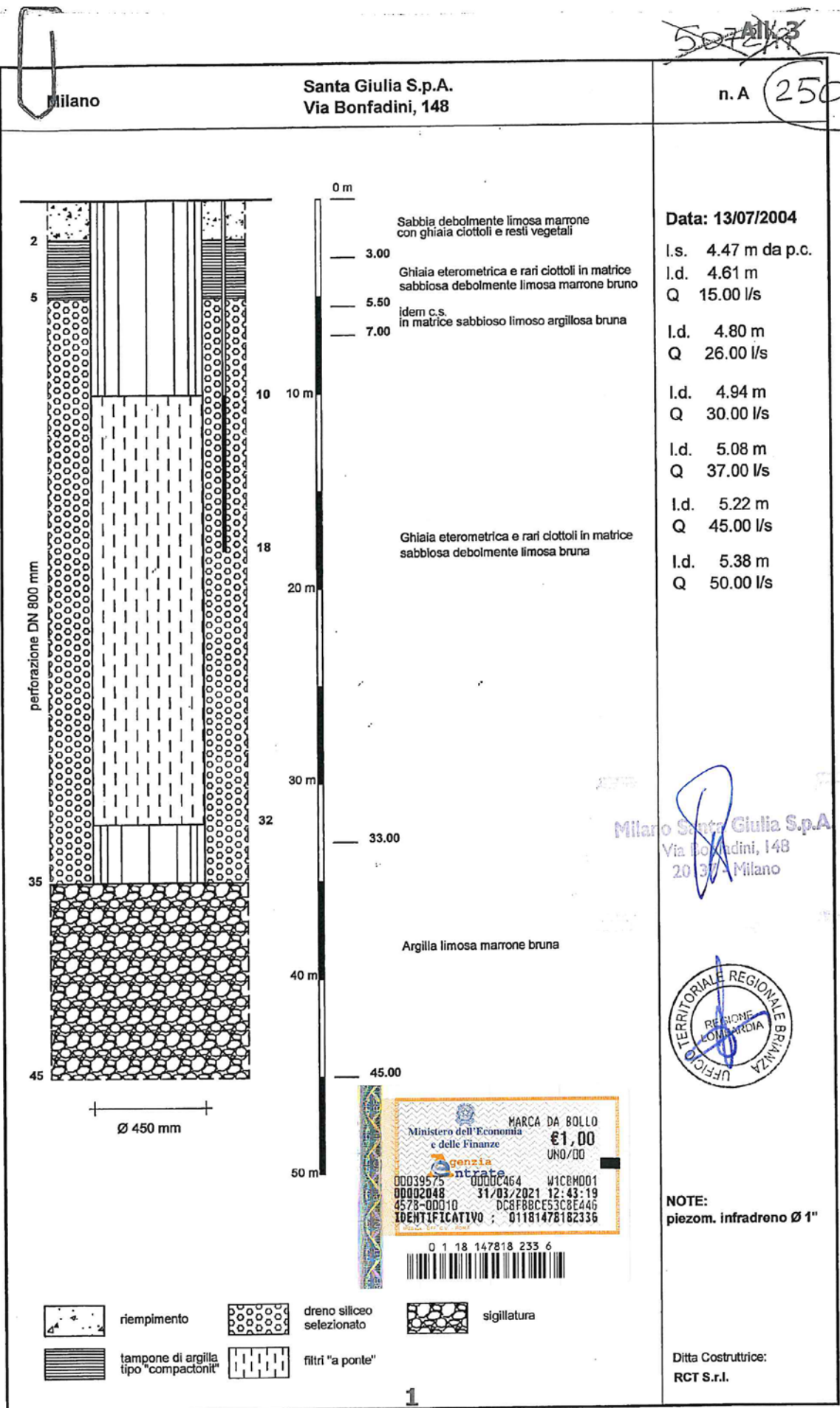


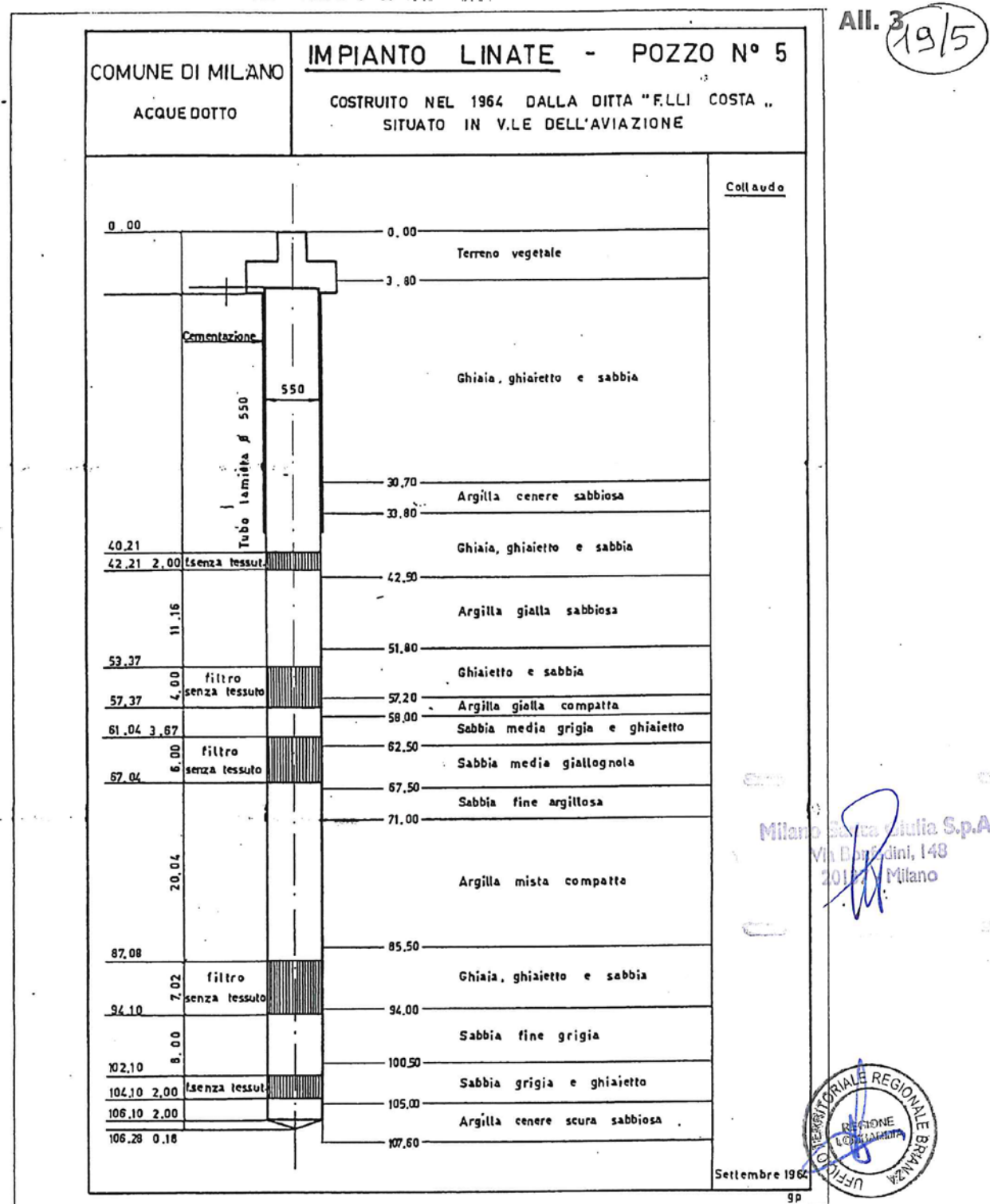

 Milano Santa Giulia S.p.A.
 Via Bonfadini, 148
 20137 Milano

MILANO SANTA GIULIA S.p.A.
 VIA BONFADINI 148
 20137 MILANO

UBICAZIONE DEI POZZI
 Scala 1:5.000 All. 2







Peschiera B.



0151710203

AII. 4

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

SCHEDA TECNICA IMPIANTO A POMPE DI CALORE			
NOMINATIVO	MILANO SANTA GIULIA S.p.A.		
INDIRIZZO	PII MONTECITY-ROGOREDO		
COMUNE	Milano		
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	DESCRIZIONE	DATO
volumetria da riscaldare/raffrescare	m³		1.062.237
superficie utile	m²		354'079
periodo di utilizzo impianto	mesi		12
ore/anno di funzionamento	n		5'110
Fabbisogno di raffrescamento estivo calcolato	kW/h/anno	Dall'utente (non comprende EER)	19'899'366
Fabbisogno per l'acqua sanitaria calcolato	kW/h/anno	Dall'utente (non comprende COP)	5'270'252
Fabbisogno di riscaldamento invernale calcolato	kW/h/anno	Dall'utente (non comprende COP)	15'780'055
Fabbisogno di raffrescamento invernale calcolato	kW/h/anno	Dall'utente (non comprende EER)	248'524
temperatura di presa	°C		15
temperatura max di resa	°C		21
potenza massima dell'impianto	kW		28'000
ΔT di progetto (acqua di condensazione secondario)	°C		7/8
ΔT massimo (acqua di condensazione secondario)	°C		7/8
COP di progetto delle macchine	/		4,5
COP delle macchine alle condizioni standard	/		4,5
portata d'acqua riscaldata (media annua)	m³/h anno	Acqua alle utenze (DT=5°C)	3'620'693
portata d'acqua raffreddata (media annua)	m³/h anno	Acqua alle utenze (DT=5°C)	3'465'475
portata d'acqua riscaldata (massima)	m³/h	Acqua alle utenze (DT=5°C)	2'453
portata d'acqua raffreddata (massima)	m³/h	Acqua alle utenze (DT=5°C)	6'006



Milano Santa Giulia S.p.A.
Via Donaghi, 148
20137 Milano



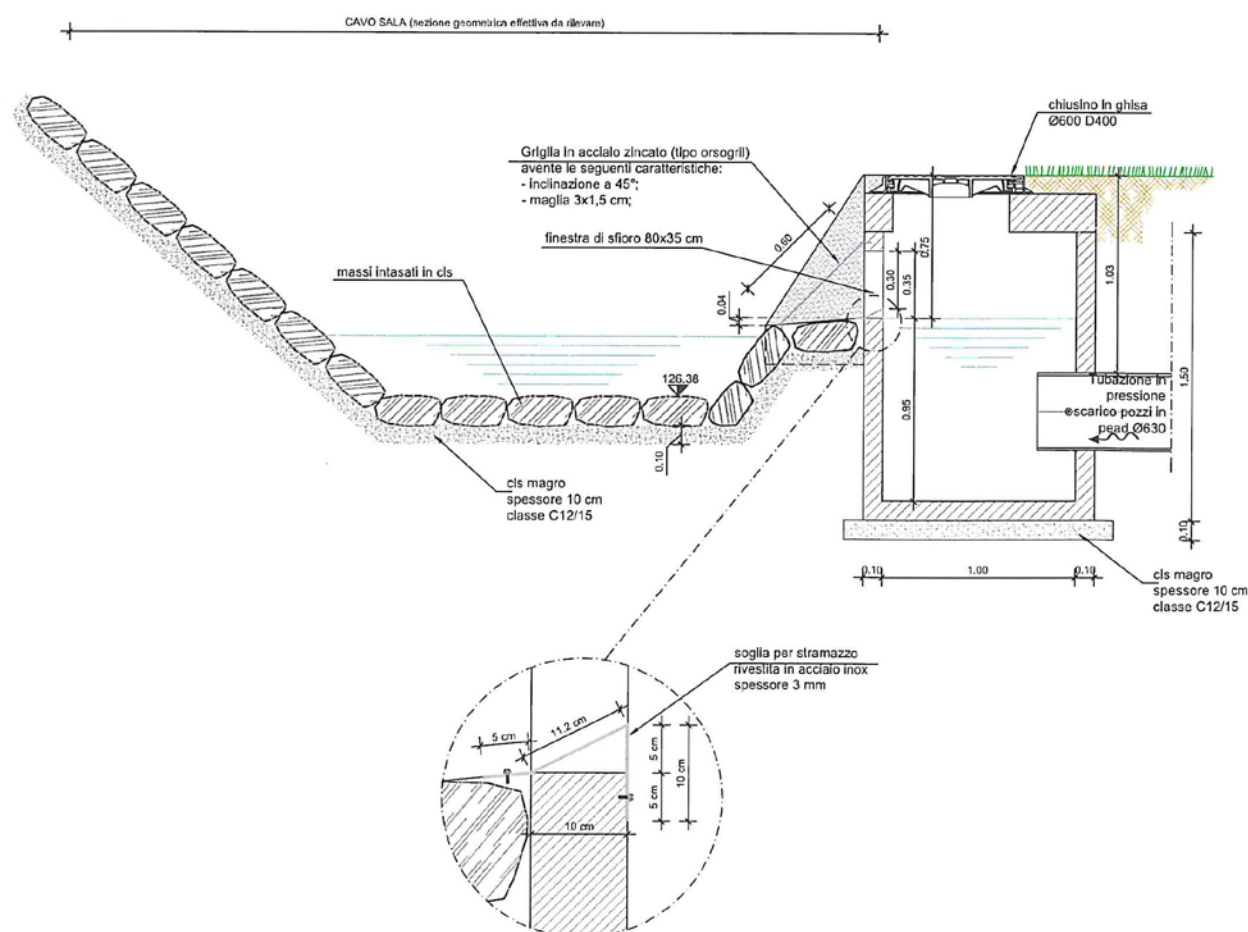
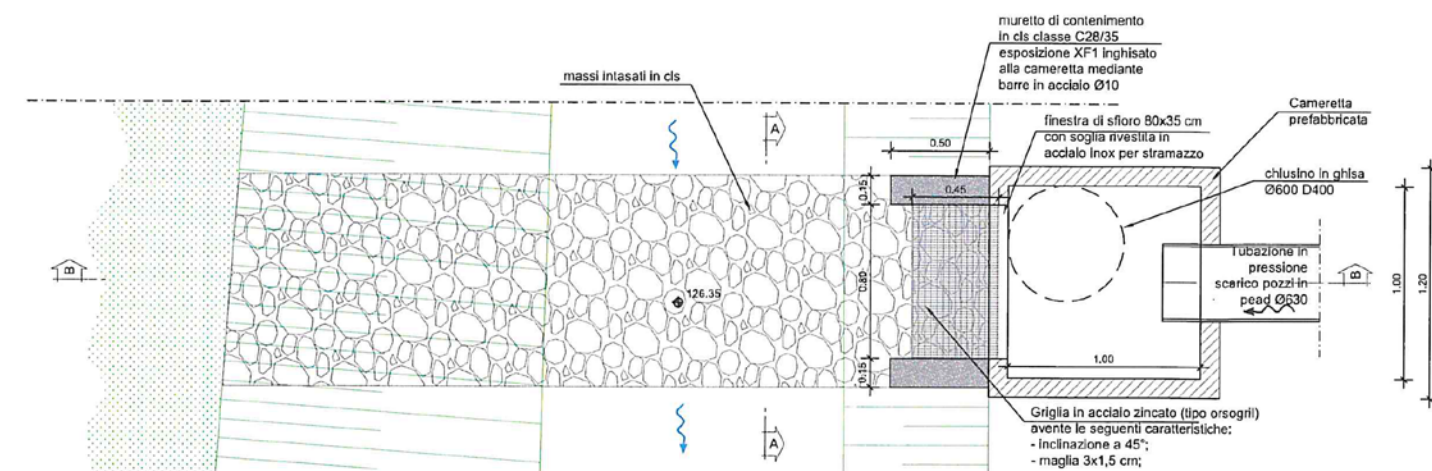
a cura di Ariatta Ingegneria dei Sistemi S.p.A. - Milano

REALIZZAZIONE CAMERETTE AVAMPOZZO

[illegible]

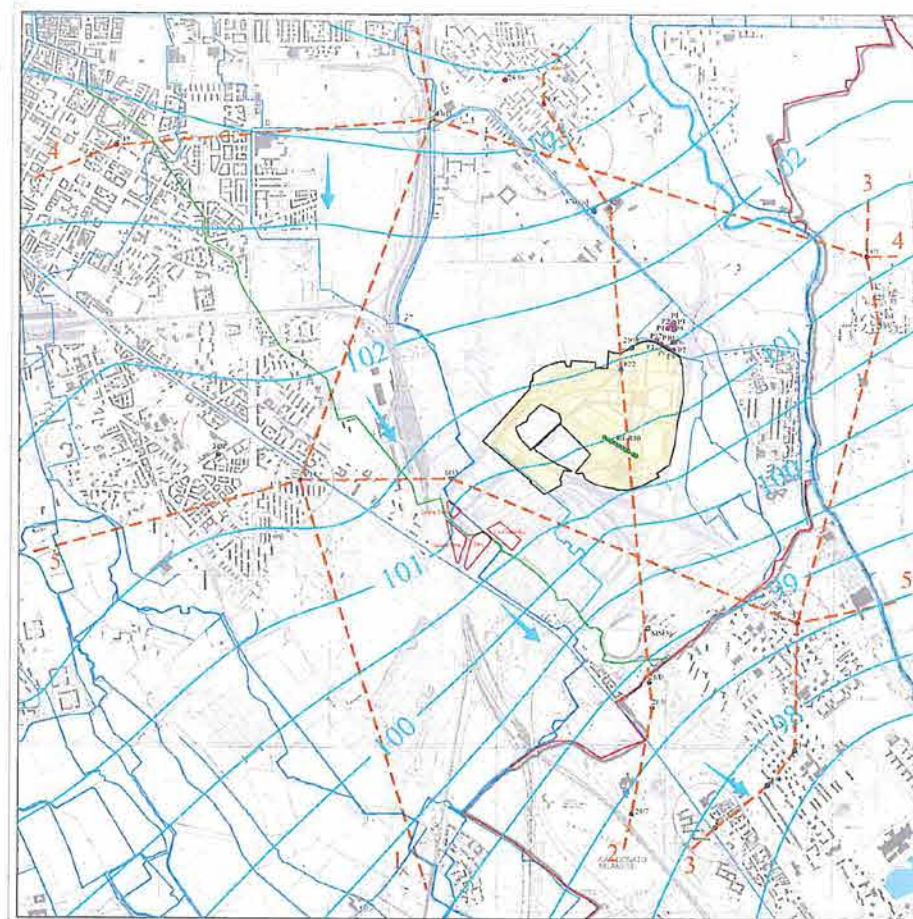
AII. 6

SCHEMA TIPO MANUFATTO DI SCARICO

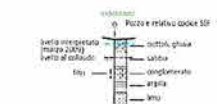
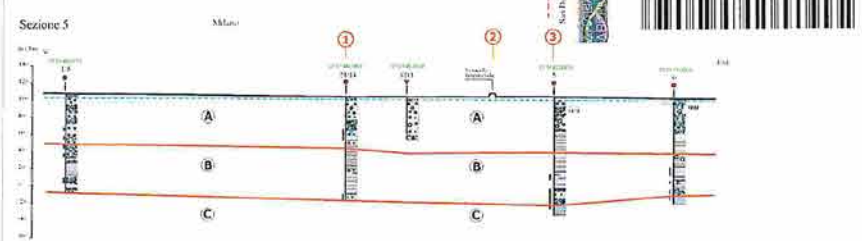
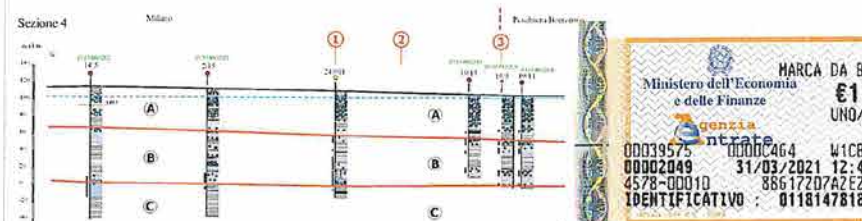
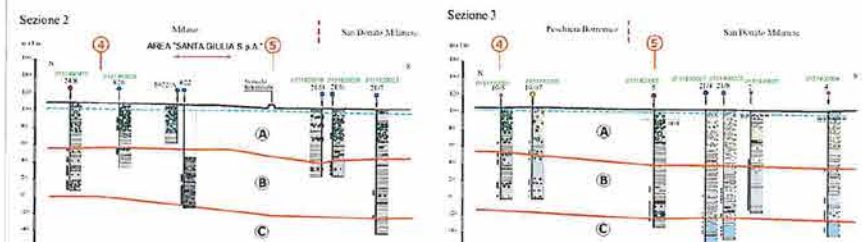
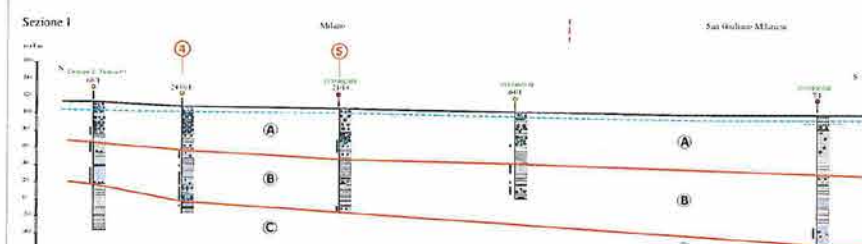




Edizione Santa Chiara 9/10
Lombardi, 140
20137 - Milano

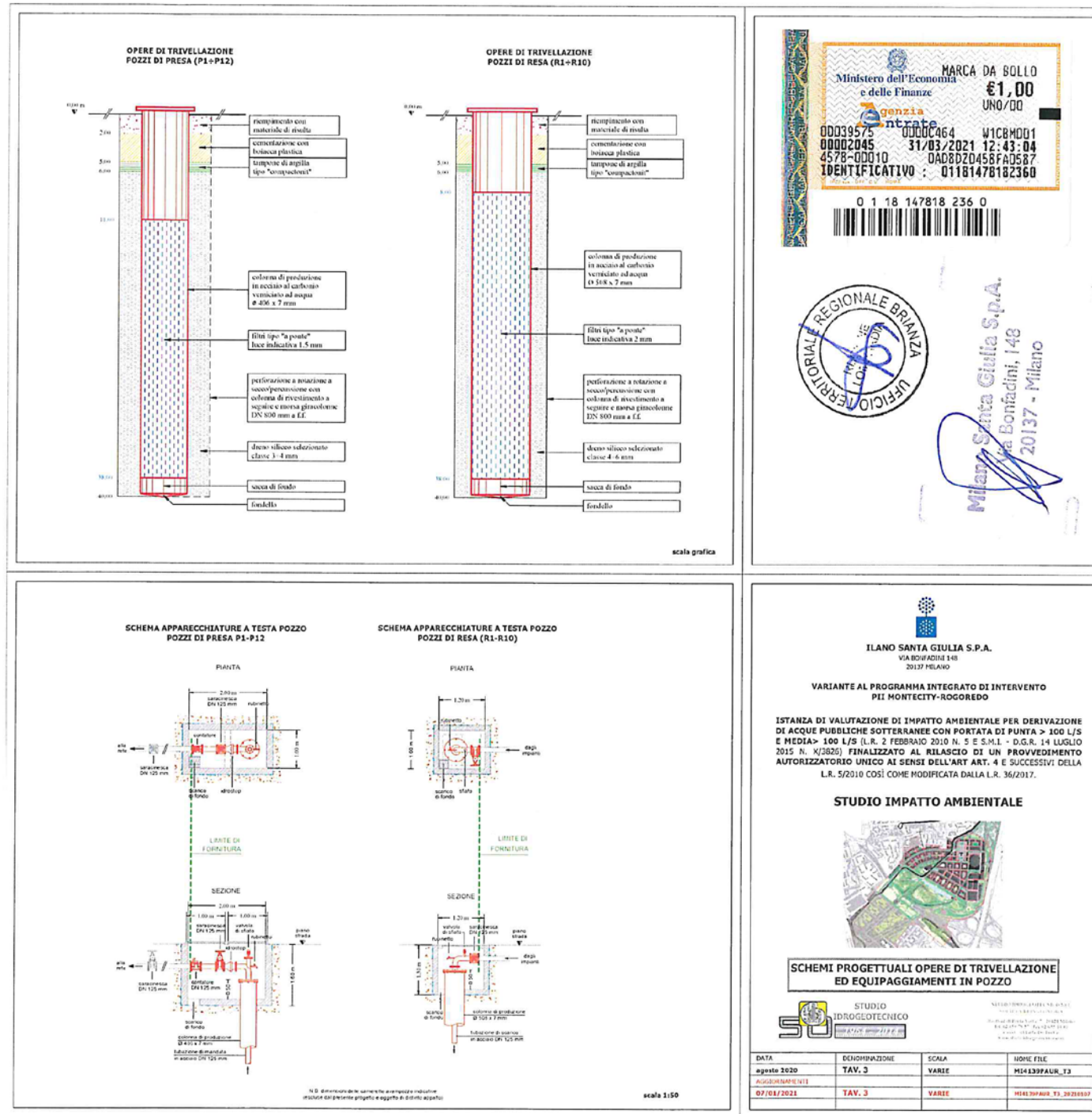


Milano S.p.A. Cella S.p.A.
Via Biancamano, 149
20137 - Milano



CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ D'OBIEZIONE	
A	GRUPPO ACQUEDOTTI A Sotto gruppo acquedotto a minore salinità, gravitazionale (colonnati) e a minore salinità e gravitazionale, localmente (gravi) sotto controllo di acque e acque inerte. Assenza di deposizione (cristallina) fuori dall'area di vita.
B	GRUPPO ACQUEDOTTI B Sotto gruppo acquedotto a minore salinità e gravitazionale (colonnati) e a minore salinità e gravitazionale, localmente (gravi) sotto controllo di acque e acque inerte. Assenza di deposizione (cristallina) fuori dall'area di vita.
C	GRUPPO ACQUEDOTTI C Assenza di salinità e gravitazionale, localmente (gravi) sotto controllo di acque e acque inerte. Assenza di deposizione (cristallina) fuori dall'area di vita.





D.d.s. 8 luglio 2021 - n. 9336**Autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 10/2008 ad interventi di «Raccolta di flora spontanea protetta»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l'art. 25bis «Rete natura 2000»;
- la legge regionale 31 marzo 2008 n. 10 «Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea» e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 luglio 2008, n. 8/7736 «Determinazioni in ordine agli elenchi di cui all'art. 1 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10 «Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea» - (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1, commi 25 e 26 della l.r. n. 3/01)»;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 gennaio 2010 - n. 8/11102 «Approvazione elenco specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso e specie di flora spontanea con raccolta regolamentata - Sostituzione allegato C alla d.g.r. n. 7736/2008 (art. 1, comma 3, l.r. n. 10/2008)»;

Richiamato in particolare l'articolo 8 della l.r. 10/2008 che prevede una specifica autorizzazione da parte della Regione per gli interventi di raccolta di flora spontanea protetta a fini scientifici;

Vista l'istanza di autorizzazione, pervenuta da parte dell'Università degli Studi di Milano, all'intervento di raccolta di fiori da individui appartenenti alla specie *Campanula raineri* Perp., protetta ai sensi della legge 10/2008, incidendo con una percentuale massima del 20% di semi per ogni popolazione considerata. Il progetto di ricerca «Impact of climate oscillations on the population genomics of cold-adapted endemic plants and their pollinators» è finalizzato a realizzare protocolli per la germinazione della specie, analisi della capacità di germinazione delle diverse popolazioni per identificare eventuali popolazioni a rischio, propagazione in vitro in collaborazione con il Centro Regionale Flora Autoctona (CFA) della Regione Lombardia, individuazione degli impollinatori tramite metabarcoding del DNA ambientale ottenuto dai fiori (prot.T1.2021.0042710 del 5 maggio 2021);

Valutato che la metodologia proposta non risulta invasiva per la conservazione della specie protetta, a fronte dell'indubbio interesse scientifico rivestito dallo studio in oggetto che si propone di elaborare modelli di distribuzione della specie, al fine di ricostruire la distribuzione nel passato e prevedere l'evoluzione dell'areale in futuro, con l'individuazione di eventuali popolazioni a rischio di estinzione;

Visto il coinvolgimento nel progetto del Centro Flora Autoctona (CFA) dell'Osservatorio regionale per la biodiversità;

Ritenuto di autorizzare i ricercatori che opereranno nell'ambito del protetto ad effettuare l'attività di raccolta e trattamento del materiale vegetale (elencati di seguito), secondo le modalità indicate nel modulo allegato e parte integrante del presente atto:

- Simon Pierce,
- Sara Villa;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità individuate dalla d.g.r. 294 del 28 giugno;

Vista la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'undicesima legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1 della l.r. 17/2017;

DECRETA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 10/2008, i ricercatori:

- Simon Pierce
- Sara Villa

ad effettuare l'attività di raccolta e trattamento del materiale vegetale, secondo le modalità indicate nel modulo allegato e parte integrante del presente atto;

2. Di trasmettere il presente atto all'Università degli Studi di Milano e al Centro Flora Autoctona (CFA/ORBL) presso il Parco regionale Monte Barro.

3. Di pubblicare la presente autorizzazione, allegato escluso, sul BURL.

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Stefano Antonini

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

D.G.Territorio e protezione civile

D.d.u.o. 9 luglio 2021 - n. 9456**Ulteriore differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/3944 del 30 novembre 2020 «Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana»»;
- il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 20 gennaio 2021, che approva il bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», individuando il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Urbanistica e assetto del territorio della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, responsabile del procedimento di selezione e concessione dei contributi nell'ambito del bando stesso;
- d.d.u.o. 21 gennaio 2021 - n. 497 «Rettifica, per mero errore materiale, del d.d.u.o. n. 245 del 15 gennaio 2021 «Approvazione del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana»» e del d.d.u.o. n. 248 del 15 gennaio 2021 «Approvazione del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»»;
- d.d.g. 17 maggio 2021 - n. 6552 «Costituzione della Commissione di valutazione per l'istruttoria tecnica delle domande di partecipazione presentate a valere sul bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» (d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245)»;

Richiamato in particolare il d.d.u.o. 11 giugno 2021 - n. 8027 «Differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245»;

Considerato che con il suddetto d.d.u.o. n. 8027/2021 si è provveduto a differire di 30 giorni i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», la cui conclusione era prevista dal bando medesimo entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande del 12 marzo 2021;

Preso atto che, in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute, i tempi necessari per la conclusione dell'istruttoria tecnico amministrativa non consentono di rispettare i suddetti termini temporali differiti con d.d.u.o. n. 8027/2021;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra richiamati, necessario differire fino al 30 settembre 2021 i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4812 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto «VIII Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. «Urbanistica e Assetto del territorio» all'Arch. Stefano Buratti;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

1. di differire fino al 30 settembre 2021 i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245;

2. di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Stefano Buratti

D.d.u.o. 9 luglio 2021 - n. 9457

Ulteriore differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248

IL DIRIGENTE DELLA U.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/3945 del 30 novembre 2020 «Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»»;
- il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 20 gennaio 2021, che approva il bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», individuando il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Urbanistica e assetto del territorio della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, responsabile del procedimento di selezione e concessione dei contributi nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.u.o. 21 gennaio 2021 - n. 497 «Rettifica, per mero errore materiale, del d.d.u.o. n. 245 del 15 gennaio 2021 «Approvazione del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» e del d.d.u.o. n. 248 del 15 gennaio 2021 «Approvazione del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»»;
- il d.d.g. 17 maggio 2021 - n. 6553 «Costituzione della Commissione di valutazione per l'istruttoria tecnica delle domande di partecipazione presentate a valere sul bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi Storici» (d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248);

Richiamato in particolare il d.d.u.o. 11 giugno 2021 - n. 8030 «Differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248;

Considerato che con il suddetto d.d.u.o. n. 8030/2021 si è provveduto a diffire di 30 giorni i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», la cui conclusione era prevista dal bando medesimo entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande del 12 marzo 2021;

Preso atto che, in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute, i tempi necessari per la conclusione dell'istruttoria tecnico amministrativa non consentono di rispettare i suddetti termini temporali differiti con d.d.u.o. n. 8030/2021;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra richiamati, necessario diffire fino al 30 settembre 2021 i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4812 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto «VIII Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. «Urbanistica e Assetto del territorio» all'Arch. Stefano Buratti;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

1. di diffire fino al 30 settembre 2021 i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248;

2. di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Stefano Buratti

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

D.G. Formazione e lavoro

D.d.u.o. 12 luglio 2021 - n. 9504

Modifica al decreto n. 7560 del 3 giugno 2021 per l'ammissione a finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) emergenza Covid-19 a valere sull'Asse 1 «Occupazione», priorità di investimento 8.v «L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento», obiettivo specifico 8.6 «Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi», Azione 8.6.1 e sull'Asse 2 «Inclusione sociale e lotta alla povertà», priorità di investimento 9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale, Obiettivo specifico 9.8 - Interventi emergenziali COVID-19, Azione 9.8.1 - (CCI 2014IT05SFOP007) - CUP E89J20001240006.

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

POLITICHE EUROPEE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
TRASVERSALI - AUTORITÀ DI GESTIONE POR FSE 2014-2020

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (RDC) recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) n. 2221/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Rilevato che l'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2221/2020, tra le altre disposizioni, prevede l'inserimento nel RDC dell'articolo 92 ter, il cui paragrafo 8, tra i diversi altri, dispone: «Per quanto riguarda il FSE, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere l'accesso al mercato del lavoro mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse REACT-EU stimolano la creazione di posti di lavoro e di occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, e ampliano le misure a favore dell'occupazione giovanile, in linea con la garanzia per i giovani rafforzata. Gli investimenti nell'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono indirizzati ad affrontare la duplice transizione verde e digitale»;

Visto il Programma Operativo 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» della Regione Lombardia, approvato con Decisione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C(2017)1311 del 20 febbraio 2017, con Decisione C(2018)3833 del 12 giugno 2018, con Decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019 e con Decisione C(2020)7664 del 9 novembre 2020;

Visto il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

Richiamati:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183» e successive modificazioni;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante (convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante «Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli artt. 15 e 17 che dispongono interventi di Cassa Integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare l'art. 22 riguardante «Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga» che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
- l'art. 41 del decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020 che prevede che le disposizioni di cui all'art. 22 del d.l. 18/2020, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che all'articolo 70 modifica l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di Cassa integrazione in deroga;
- il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro»;
- il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Dato atto che:

- il comma 3 dell'art. 15 del d.l. 9/2020 (per la c.d. «zona rosa») prevede lo stanziamento dei fondi per gli interventi di Cassa Integrazione in deroga per le Regioni Lombardia e Veneto e statuisce che la ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l'art. 22 del d.l. 18/2020 che:
 - al comma 3 individua le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura prevedendo la ripartizione delle stesse tra le Regioni e le Province Autonome con uno

o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- al comma 4 attribuisce la concessione dei trattamenti alle Regioni e alle Province Autonome interessate, previa istruttoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande ed entro i limiti di spesa, con decreto da trasmettere, unitamente alla lista dei beneficiari, in modalità telematica, entro quarantotto ore dall'adozione, all'INPS che provvede all'erogazione delle predette prestazioni; all'INPS è demandato il monitoraggio del rispetto del limite di spesa e i risultati di tale attività sono forniti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni e Province Autonome interessate;

Visto l'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto il 23 marzo 2020 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde ai sensi degli artt. 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

Visti:

- il decreto direttoriale del Direttore generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 27 marzo 2020 che ha proceduto al riparto delle risorse a valere sul d.l. 9/2020 per quel che concerne la c.d. «zona rossa» di cui al d.p.c.m. 1 marzo 2020 ed ha, peraltro, precisato che i periodi di trattamento di cui al d.l. 9/2020 si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal d.l. 18/2020 e che possono essere autorizzati dalle Regioni con un unico provvedimento di concessione;
- il decreto interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 che ha proceduto ad un primo riparto delle risorse a valere sul d.l. n. 18/2020 ed ha, peraltro, precisato che i periodi di trattamento di cui al d.l. n. 18/2020 si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal d.l. n. 9/2020 e che possono essere autorizzati dalle Regioni con un unico provvedimento di concessione;
- il decreto interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una seconda quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del d.l. n. 18/2020, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del d.l. n. 18/2020;
- il decreto interministeriale n. 10 del 3 luglio 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una terza quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del d.l. n. 18/2020;

Visti gli atti ufficiali di INPS ed in particolare:

- le circolari n. 38 del 12 marzo 2020, n. 47 del 28 marzo 2020, n. 78 del 27 giugno 2020, n. 86 del 15 luglio 2020 e n. 115 del 30 settembre 2020;
- i messaggi n. 1287 del 20 marzo 2020, n. 1478 del 2 aprile 2020, n. 1525 del 7 aprile 2020 e n. 1607 del 14 aprile 2020;

Vista la circolare n. 11 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 1° luglio 2020;

Preso atto che l'articolo 126, comma 10 del citato Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19;

Preso atto che agli artt. 241 e 242 il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Vista la d.g.r. n. XI/3372 del 14 luglio 2020 con cui si approva lo schema di Accordo quadro «Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020» e si dà mandato all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 di procedere alla riprogrammazione del programma al fine di rendere disponibili per l'Accordo 168,5 milioni di euro a valere sul POR FSE 2014-2020;

Preso atto che con l'«Accordo - Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020» siglato

in data 16 luglio 2020 dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e dal Presidente della Regione Lombardia, sono state individuate risorse libere per € 168.500.000,00 a valere sul POR FSE Lombardia 2014-2020 per la riprogrammazione dello stesso Programma volte al finanziamento della priorità «Lavoro (fino a 168,5 milioni di euro): Sostegno ai redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante finanziamento di ammortizzatori sociali e di strumenti di conciliazione fra lavoro, formazione e cura dei minori; sviluppo del lavoro agile; indennità di tirocinio»;

Rilevato che con Decisione della Commissione C(2020)7664 del 9 novembre 2020 è stata approvata la riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 con l'introduzione - a valere sull'Asse 2 «Inclusione sociale e lotta alla povertà», Priorità di investimento 9.iv «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo specifico 9.8 «Interventi emergenziali COVID-19» - dell'Azione 9.8.1 «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) per il finanziamento degli ammortizzatori sociali (CIGD)», quale misura emergenziale attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, in linea con quanto contemplato nel citato Accordo tra il Governo e la Regione Lombardia;

Rilevato che nell'ambito del POR FSE è prevista «ab origine», nell'ambito dell'Asse 1 «Occupazione», la Priorità di investimento 8.v «L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento», Obiettivo specifico 8.6 «Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi», Azione 8.6.1 «Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale» che, sulla base delle indicazioni riportate nelle «Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19», può concorrere al finanziamento della CIG in deroga per contrastare gli effetti derivanti dall'epidemia di COVID-19;

Vista la circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e relativo allegato 1 recante le indicazioni operative per il monitoraggio degli interventi COVID-19;

Vista la circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020 relativa alla Certificazione delle spese per l'emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE. Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021;

Vista la nota ANPAL - Divisione 6 prot. n. 11635 del 30 novembre 2020 con la quale sono stati trasmessi i documenti a supporto delle Regioni per la rendicontazione - a valere sul FSE - delle spese connesse alla CIG in deroga, attivata in risposta all'emergenza da COVID-19;

Vista la nota INPS.0005.21 dicembre 2020.0113727 con la quale vengono illustrate le funzionalità del Sistema Informativo dei Perceptor per la rendicontazione - a valere sul FSE - delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19;

Vista la circolare ANPAL del 19 febbraio 2021 prot. n. 0004364 - Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19;

Visto il decreto n. 7560 del 03 giugno 2021 dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 con cui si ammettono a finanziamento gli interventi relativi all'operazione «Cassa integrazione in deroga», per un valore complessivo massimo stimato di euro € 171.101.890,76 a valere sul POR FSE Lombardia 2014-2020, Priorità d'investimento 9.iv «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo specifico 9.8 «Interventi emergenziali COVID-19», Azione 9.8.1 «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)» - con riferimento al periodo 23 febbraio 2020 / 17 maggio 2020 ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 15 e 17 del d.l. 9/2020 e all'art. 22 del d.l. 18/2020 e succ. modificazioni - nei limiti dell'allocazione di € 168.500.000,00 previsti per gli ammortizzatori sociali (CIGD), misura emergenziale attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, a seguito della riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 approvata con Decisione della Commissione C(2020)7664 del 9 novembre 2020;

Valutato che il tetto di spesa massimo dell'Asse II - quota UE è pari ad € 189.500.000,00;

Considerato che l'operazione Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), consultati preliminarmente i servizi della Commissione Europea e l'ANPAL, risulta coerente anche con gli obiettivi e le finalità dell'Asse I del POR FSE Lombardia 2014-2020, in particolare con la Priorità d'investimento 8.v «L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento», Obiettivo specifico 8.6 «Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi», Azio-

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

ne 8.6.1 «Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale» e che, a seguito della riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 approvata con Decisione della Commissione C(2020)7664 del 9 novembre 2020, risulta coerente anche con gli obiettivi e le finalità dell'Asse II - Priorità d'investimento 9.iv «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo specifico 9.8 «Interventi emergenziali COVID-19», Azione 9.8.1 «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)»;

Preso atto che:

- il rapporto del mercato del lavoro e della formazione anni 2018/2019, relativamente al movimento annuale delle imprese attive registrate alle Camere di Commercio nel 2019 (Fonte: elaborazioni Polis-Lombardia su dati InfoCamere), in riferimento alla regione Lombardia, risulta che i territori in cui è presente il maggior numero di imprese sono la Città metropolitana di Milano (306.552) e le Province di Bergamo (84.193) e Brescia (104.882) su un totale di 814.233 imprese;
 - ugualmente, i dati della rilevazione sulle forze di Lavoro di Istat per l'anno 2020 nel territorio lombardo, evidenziano che le province che registrano i dati più alti sono quelle di Brescia e Bergamo nonché la Città metropolitana. In particolare, emergono i seguenti dati inerenti ai lavoratori occupati (dipendenti): Città metropolitana di Milano 1.183.000, provincia di Bergamo 390.000 e provincia di Brescia 438.000 su un complessivo di 3.522.000 lavoratori;
 - ancora, dai dati di monitoraggio della CIG in deroga, si rileva che riguardo al numero di imprese, unità produttive e numero lavoratori, nonché numero di domande decretate dalla Regione sono in maggior misura coinvolti i predetti territori. Risultano, infatti:
 - per la Provincia di Bergamo: n. 7.624 imprese - n. 8009 unità produttive/operative interessate - n. 11.522 domande - n. 39.396 lavoratori coinvolti
 - per la Provincia di Brescia: n. 10.099 imprese - n. 10.683 unità produttive/operative interessate - n. 14.980 domande - n. 44.024 lavoratori coinvolti
 - per la Città metropolitana di Milano: n. 30.637 imprese - n. 32.115 unità produttive/operative interessate - n. 46.691 domande - n. 159.643 lavoratori coinvolti
- a fronte di un totale riferito complessivamente al territorio lombardo di: n. 78.495 imprese - n. 82.218 unità produttive/operative interessate - n. 117.456 domande - n. 375.270 lavoratori coinvolti;

- i dati più significativi afferiscono ai capoluoghi di provincia dove sono concentrate principalmente le attività economiche in considerazione anche della disponibilità e di un più facile accesso alle infrastrutture o ai mercati di sbocco e alle maggiori opportunità lavorative che i centri urbani offrono. Soprattutto nel Comune di Milano si riscontra un addensamento rispetto alla localizzazione di attività nell'ambito della ristorazione e dei servizi anche a seguito dell'EXPO 2015 che hanno reso la città capitale del food; negli ultimi decenni Milano si è trasformata anche nella capitale della moda, dell'innovazione e del design attirando milioni di turisti;

Atteso che per l'allocatione delle spese nell'ambito della Priorità di Investimento 8.v. vengono individuate quelle riferite alla CIGD erogata ai lavoratori delle imprese ubicate nei Comuni di Milano, Brescia e Bergamo, quali territori dove insiste una maggiore concentrazione di attività economiche e quindi di aziende colpite;

Considerato che a valere sull'azione 8.6.1 sono in corso di realizzazione misure di politica attiva in linea con la raccomandazione della CE quali interventi finalizzati al mantenimento dell'occupazione e tenuto conto dei provvedimenti governativi che introducono il divieto di licenziamento [cfr. Art. 46 del Decreto c.d. Cura Italia (d.l. n. 18/2020) come ulteriormente modificato dal Decreto c.d. Rilancio (art. 80)];

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere a modificare l'imputazione delle spese relative alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per complessivi € 168.500.000,00 nel modo seguente:

- € 51.707.979,97 da imputare sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse I - Priorità d'investimento 8.v «L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento», Obiettivo specifico 8.6 «Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi», Azione 8.6.1 «Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement

dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale»;

- € 116.792.020,03 da imputare sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse II - Priorità d'Investimento 9.iv - «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo Specifico 9.8 - «Interventi emergenziali COVID-19», azione 9.8.1 - «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)»;

Ritenuto, infine, di modificare il «Documento metodologico per la certificazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19 CUP E89J20001240006», trasmesso nella prima versione all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione con nota prot. E1.2021.0141291 del 19 maggio 2021, come da Allegato A al presente atto;

Preso atto delle «Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19», trasmesse da ANPAL in data 11 giugno 2021, che contengono, rispetto alla precedente versione, una più puntuale descrizione delle procedure, con particolare riferimento ai controlli che l'INPS effettua ai fini del pagamento (cfr. paragrafo 3.2);

Richiamate:

- la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021, avente ad oggetto il I Provvedimento organizzativo del 2021, con cui sono stati aggiornati gli assetti organizzativi di Regione Lombardia ed è stata costituita la Direzione Generale Formazione e Lavoro;
- la d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021, avente ad oggetto il II Provvedimento organizzativo del 2021, con cui il Dr. Paolo Mora è stato nominato Direttore della Direzione generale Formazione e Lavoro;
- la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021, avente ad oggetto il IV Provvedimento organizzativo del 2021, con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021, avente ad oggetto il V Provvedimento organizzativo del 2021, con cui la Dr.ssa Giuseppina Panizzoli è stata nominata Dirigente della UO Politiche Europee e Coordinamento delle Funzioni Trasversali e Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020;
- il decreto n. 6120 del 7 maggio 2021 dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 avente ad oggetto «POR FSE 2014-2020: Aggiornamento dei Responsabili di Asse e Azioni a seguito dei nuovi assetti organizzativi», con cui tra l'altro è stato nominato - Carlo Bianchessi - Dirigente UO «SERVIZI ALL'IMPIEGO, PREVENZIONE E GESTIONE CRISI AZIENDALI, VERTENZE E AMMORTIZZATORI» della D.G. Formazione e Lavoro, Responsabile dell'azione 9.8.1 «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)» nell'ambito dell'Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà»;
- il decreto n. 9499 del 12 luglio 2021 che modifica il decreto n. 6120 del 07 maggio 2021 relativamente alla nomina di Carlo Bianchessi - Dirigente UO «SERVIZI ALL'IMPIEGO, PREVENZIONE E GESTIONE CRISI AZIENDALI, VERTENZE E AMMORTIZZATORI» della D.G. Formazione e Lavoro, quale Responsabile della «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)», finanziata nell'ambito dell'azione 8.6.1 «Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale» dell'Asse I «Occupazione» e nell'ambito dell'Azione 9.8.1 «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla cassa integrazione in deroga (CIGD)» dell'Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché tutti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura emanati ad oggi;

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 7560 del 03 giugno 2021 «Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) emergenza COVID-19: ammissione a finanziamento a valere sull'ASSE 2 «INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ», Priorità d'Investimento 9.IV - «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo Specifico 9.8 - «Interventi emergenziali COVID-19», Azione 9.8.1 - «Misura di po-

litica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla cassa integrazione in deroga (CIGD) del POR FSE Lombardia 2014-2020 (CCI 2014IT05SFOP007) – CUP E89J20001240006»;

2. di modificare l'imputazione delle spese relative alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per complessivi € 168.500.000,00 nel modo seguente:

- € 51.707.979,97 da imputare sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse I - Priorità d'investimento 8.v «L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento», Obiettivo specifico 8.6 «Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi», Azione 8.6.1 «Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale»;
- € 116.792.020,03 da imputare sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse II - Priorità d'investimento 9.iv – «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo Specifico 9.8 – «Interventi emergenziali COVID-19», azione 9.8.1 – «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)»;

3. di approvare la modifica del «Documento metodologico per la certificazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19 CUP E89J20001240006» come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web regionale dedicato alla programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

La dirigente
AdG POR FSE 2014-2020
Giuseppina Panizzoli

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

D.d.u.o. 12 luglio 2021 - n. 9516

Modifica al decreto n. 7560 del 3 giugno 2021 per l'ammissione a finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) emergenza COVID-19 a valere sull'Asse 1 «Occupazione», priorità di investimento 8.V «L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento», Obiettivo specifico 8.6 «Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi», Azione 8.6.1 e sull'Asse 2 «Inclusione sociale e lotta alla povertà», priorità di investimento 9.iv - servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale, obiettivo specifico 9.8 - Interventi emergenziali COVID-19, Azione 9.8.1 - (CCI L2014IT05SFOP007) - CUP E89J20001240006».

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

POLITICHE EUROPEE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI TRASVERSALI - AUTORITÀ DI GESTIONE POR FSE 2014-2020

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (RDC) recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) n. 2221/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Rilevato che l'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2221/2020, tra le altre disposizioni, prevede l'inserimento nel RDC dell'articolo 92 ter, il cui paragrafo 8, tra i diversi altri, dispone: «Per quanto riguarda il FSE, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere l'accesso al mercato del lavoro mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse REACT-EU stimolano la creazione di posti di lavoro e di occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, e ampliano le misure a favore dell'occupazione giovanile, in linea con la garanzia per i giovani rafforzata. Gli investimenti nell'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono indirizzati ad affrontare la duplice transizione verde e digitale»;

Visto il Programma Operativo 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» della Regione Lombardia, approvato con Decisione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C(2017)1311 del 20 febbraio 2017, con Decisione C(2018)3833 del 12 giugno 2018, con Decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019 e con Decisione C(2020)7664 del 9 novembre 2020;

Visto il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

Richiamati:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183» e successive modificazioni;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante (convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante «Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli artt. 15 e 17 che dispongono interventi di Cassa Integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19», e, in particolare l'art. 22 riguardante «Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga» che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
- l'art. 41 del decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020 che prevede che le disposizioni di cui all'art. 22 del d.l. 18/2020, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19» che all'articolo 70 modifica l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di Cassa integrazione in deroga;
- il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro»;
- il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Dato atto che:

- il comma 3 dell'art. 15 del d.l. 9/2020 (per la c.d. «zona rossa») prevede lo stanziamento dei fondi per gli interventi di Cassa Integrazione in deroga per le Regioni Lombardia e Veneto e statuisce che la ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l'art. 22 del d.l. 18/2020 che:
 - al comma 3 individua le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura prevedendo la ripartizione delle stesse tra le Regioni e le Province Autonome con uno

o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- al comma 4 attribuisce la concessione dei trattamenti alle Regioni e alle Province Autonome interessate, previa istruttoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande ed entro i limiti di spesa, con decreto da trasmettere, unitamente alla lista dei beneficiari, in modalità telematica, entro quarantotto ore dall'adozione, all'INPS che provvede all'erogazione delle predette prestazioni; all'INPS è demandato il monitoraggio del rispetto del limite di spesa e i risultati di tale attività sono forniti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni e Province Autonome interessate;

Visto l'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto il 23 marzo 2020 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde ai sensi degli artt. 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

Visti:

- il decreto direttoriale del Direttore generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 27 marzo 2020 che ha proceduto al riparto delle risorse a valere sul d.l. 9/2020 per quel che concerne la c.d. «zona rossa» di cui al d.p.c.m. 1 marzo 2020 ed ha, peraltro, precisato che i periodi di trattamento di cui al d.l. 9/2020 si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal d.l. 18/2020 e che possono essere autorizzati dalle Regioni con un unico provvedimento di concessione;
- il decreto interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 che ha proceduto ad un primo riparto delle risorse a valere sul d.l. n. 18/2020 ed ha, peraltro, precisato che i periodi di trattamento di cui al d.l. n. 18/2020 si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal d.l. n. 9/2020 e che possono essere autorizzati dalle Regioni con un unico provvedimento di concessione;
- il decreto interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una seconda quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del d.l. n. 18/2020, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del d.l. n. 18/2020;
- il decreto interministeriale n. 10 del 3 luglio 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una terza quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del d.l. n. 18/2020;

Visti gli atti ufficiali di INPS ed in particolare:

- le circolari n. 38 del 12 marzo 2020, n. 47 del 28 marzo 2020, n. 78 del 27 giugno 2020, n. 86 del 15 luglio 2020 e n. 115 del 30 settembre 2020;
- i messaggi n. 1287 del 20 marzo 2020, n. 1478 del 2 aprile 2020, n. 1525 del 7 aprile 2020 e n. 1607 del 14 aprile 2020;

Vista la circolare n. 11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01 luglio 2020;

Preso atto che l'articolo 126, comma 10 del citato Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19;

Preso atto che agli artt. 241 e 242 il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Vista la d.g.r. n. XI/3372 del 14 luglio 2020 con cui si approva lo schema di Accordo quadro «Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020» e si dà mandato all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 di procedere alla riprogrammazione del programma al fine di rendere disponibili per l'Accordo 168,5 milioni di euro a valere sul POR FSE 2014-2020;

Preso atto che con l'«Accordo - Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020» siglato

in data 16 luglio 2020 dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e dal Presidente della Regione Lombardia, sono state individuate risorse libere per € 168.500.000,00 a valere sul POR FSE Lombardia 2014-2020 per la riprogrammazione dello stesso Programma volte al finanziamento della priorità «Lavoro (fino a 168,5 milioni di euro): Sostegno ai redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante finanziamento di ammortizzatori sociali e di strumenti di conciliazione fra lavoro, formazione e cura dei minori; sviluppo del lavoro agile; indennità di tirocinio»;

Rilevato che con Decisione della Commissione C(2020)7664 del 9 novembre 2020 è stata approvata la riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 con l'introduzione - a valere sull'Asse 2 «Inclusione sociale e lotta alla povertà», Priorità di investimento 9.iv «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo specifico 9.8 «Interventi emergenziali COVID-19» - dell'Azione 9.8.1 «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) per il finanziamento degli ammortizzatori sociali (CIGD)», quale misura emergenziale attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, in linea con quanto contemplato nel citato Accordo tra il Governo e la Regione Lombardia;

Rilevato che nell'ambito del POR FSE è prevista «ab origine», nell'ambito dell'Asse 1 «Occupazione», la Priorità di investimento 8.v «L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento», Obiettivo specifico 8.6 «Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi», Azione 8.6.1 «Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale» che, sulla base delle indicazioni riportate nelle «Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19», può concorrere al finanziamento della CIG in deroga per contrastare gli effetti derivanti dall'epidemia di COVID-19;

Vista la circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e relativo allegato 1 recante le indicazioni operative per il monitoraggio degli interventi COVID-19;

Vista la circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020 relativa alla Certificazione delle spese per l'emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE. Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021;

Vista la nota ANPAL - Divisione 6 prot. n. 11635 del 30 novembre 2020 con la quale sono stati trasmessi i documenti a supporto delle Regioni per la rendicontazione - a valere sul FSE - delle spese connesse alla CIG in deroga, attivata in risposta all'emergenza da COVID-19;

Vista la nota INPS.0005.21 dicembre 2020.0113727 con la quale vengono illustrate le funzionalità del Sistema Informativo dei Perceptor per la rendicontazione - a valere sul FSE - delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19;

Vista la circolare ANPAL del 19 febbraio 2021 prot. n. 0004364 - Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19;

Visto il decreto n. 7560 del 03 giugno 2021 dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 con cui si ammettono a finanziamento gli interventi relativi all'operazione «Cassa integrazione in deroga», per un valore complessivo massimo stimato di euro € 171.101.890,76 a valere sul POR FSE Lombardia 2014-2020, Priorità d'investimento 9.iv «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo specifico 9.8 «Interventi emergenziali COVID-19», Azione 9.8.1 «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)» - con riferimento al periodo 23 febbraio 2020 / 17 maggio 2020 ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020 e all'art. 22 del D.L. 18/2020 e succ. modificazioni - nei limiti dell'allocazione di € 168.500.000,00 previsti per gli ammortizzatori sociali (CIGD), misura emergenziale attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, a seguito della riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 approvata con Decisione della Commissione C(2020)7664 del 9 novembre 2020;

Valutato che il tetto di spesa massimo dell'Asse II - quota UE è pari ad € 189.500.000,00;

Considerato che l'operazione Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), consultati preliminarmente i servizi della Commissione Europea e l'ANPAL, risulta coerente anche con gli obiettivi e le finalità dell'Asse I del POR FSE Lombardia 2014-2020, in particolare con la Priorità d'investimento 8.v «L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento», Obiettivo specifico 8.6 «Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi», Azio-

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 16 luglio 2021

ne 8.6.1 «Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale» e che, a seguito della riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 approvata con Decisione della Commissione C(2020)7664 del 9 novembre 2020, risulta coerente anche con gli obiettivi e le finalità dell'Asse II - Priorità d'investimento 9.iv «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo specifico 9.8 «Interventi emergenziali COVID-19», Azione 9.8.1 «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)»;

Preso atto che:

- il rapporto del mercato del lavoro e della formazione anni 2018/2019, relativamente al movimento annuale delle imprese attive registrate alle Camere di Commercio nel 2019 (Fonte: elaborazioni Polis-Lombardia su dati InfoCamere), in riferimento alla regione Lombardia, risulta che i territori in cui è presente il maggior numero di imprese sono la Città metropolitana di Milano (306.552) e le Province di Bergamo (84.193) e Brescia (104.882) su un totale di 814.233 imprese;
 - ugualmente, i dati della rilevazione sulle forze di Lavoro di Istat per l'anno 2020 nel territorio lombardo, evidenziano che le province che registrano i dati più alti sono quelle di Brescia e Bergamo nonché la Città metropolitana. In particolare, emergono i seguenti dati inerenti ai lavoratori occupati (dipendenti): Città metropolitana di Milano 1.183.000, provincia di Bergamo 390.000 e provincia di Brescia 438.000 su un complessivo di 3.522.000 lavoratori;
 - ancora, dai dati di monitoraggio della CIG in deroga, si rileva che riguardo al numero di imprese, unità produttive e numero lavoratori, nonché numero di domande decretate dalla Regione sono in maggior misura coinvolti i predetti territori. Risultano, infatti:
 - per la Provincia di Bergamo: n. 7.624 imprese - n. 8009 unità produttive/operative interessate - n. 11.522 domande - n. 39.396 lavoratori coinvolti
 - per la Provincia di Brescia: n. 10.099 imprese - n. 10.683 unità produttive/operative interessate - n. 14.980 domande - n. 44.024 lavoratori coinvolti
 - per la Città metropolitana di Milano: n. 30.637 imprese - n. 32.115 unità produttive/operative interessate - n. 46.691 domande - n. 159.643 lavoratori coinvolti
- a fronte di un totale riferito complessivamente al territorio lombardo di: n. 78.495 imprese - n. 82.218 unità produttive/operative interessate - n. 117.456 domande - n. 375.270 lavoratori coinvolti;

- i dati più significativi afferiscono ai capoluoghi di provincia dove sono concentrate principalmente le attività economiche in considerazione anche della disponibilità e di un più facile accesso alle infrastrutture o ai mercati di sbocco e alle maggiori opportunità lavorative che i centri urbani offrono. Soprattutto nel Comune di Milano si riscontra un addensamento rispetto alla localizzazione di attività nell'ambito della ristorazione e dei servizi anche a seguito dell'EXPO 2015 che hanno reso la città capitale del food; negli ultimi decenni Milano si è trasformata anche nella capitale della moda, dell'innovazione e del design attirando milioni di turisti;

Atteso che per l'allocatione delle spese nell'ambito della Priorità di Investimento 8.v. vengono individuate quelle riferite alla CIGD erogata ai lavoratori delle imprese ubicate nei Comuni di Milano, Brescia e Bergamo, quali territori dove insiste una maggiore concentrazione di attività economiche e quindi di aziende colpite;

Considerato che a valere sull'azione 8.6.1 sono in corso di realizzazione misure di politica attiva in linea con la raccomandazione della CE quali interventi finalizzati al mantenimento dell'occupazione e tenuto conto dei provvedimenti governativi che introducono il divieto di licenziamento [cfr. Art. 46 del Decreto c.d. Cura Italia (d.l. n. 18/2020) come ulteriormente modificato dal Decreto c.d. Rilancio (art. 80)];

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere a modificare l'imputazione delle spese relative alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per complessivi € 168.500.000,00 nel modo seguente:

- € 51.707.979,97 da imputare sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse I - Priorità d'investimento 8.v «L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento», Obiettivo specifico 8.6 «Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi», Azione 8.6.1 «Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di out-

placement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale»;

- € 116.792.020,03 da imputare sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse II - Priorità d'Investimento 9.iv - «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo Specifico 9.8 - «Interventi emergenziali COVID-19», azione 9.8.1 - «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)»;

Ritenuto, infine, di modificare il «Documento metodologico per la certificazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19 CUP E89J20001240006», trasmesso nella prima versione all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione con nota prot. E1.2021.0141291 del 19 maggio 2021, come da Allegato A al presente atto;

Preso atto delle «Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19», trasmesse da ANPAL in data 11 giugno 2021, che contengono, rispetto alla precedente versione, una più puntuale descrizione delle procedure, con particolare riferimento ai controlli che l'INPS effettua ai fini del pagamento (cfr. paragrafo 3.2);

Richiamate:

- la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021, avente ad oggetto il I Provvedimento organizzativo del 2021, con cui sono stati aggiornati gli assetti organizzativi di Regione Lombardia ed è stata costituita la Direzione Generale Formazione e Lavoro;
- la d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021, avente ad oggetto il II Provvedimento organizzativo del 2021, con cui il Dr. Paolo Mora è stato nominato Direttore della Direzione generale Formazione e Lavoro;
- la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021, avente ad oggetto il IV Provvedimento organizzativo del 2021, con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021, avente ad oggetto il V Provvedimento organizzativo del 2021, con cui la Dr.ssa Giuseppina Panizzoli è stata nominata Dirigente della UO Politiche Europee e Coordinamento delle Funzioni Trasversali e Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020;
- il decreto n. 6120 del 7 maggio 2021 dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 avente ad oggetto «POR FSE 2014-2020: Aggiornamento dei Responsabili di Asse e Azioni a seguito dei nuovi assetti organizzativi», con cui tra l'altro è stato nominato - Carlo Bianchessi - Dirigente UO «SERVIZI ALL'IMPIEGO, PREVENZIONE E GESTIONE CRISI AZIENDALI, VERTENZE E AMMORTIZZATORI» della D.G. Formazione e Lavoro, Responsabile dell'azione 9.8.1 «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)» nell'ambito dell'Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà»;
- il decreto n. 9499 del 12 luglio 2021 che modifica il decreto n. 6120 del 07 maggio 2021 relativamente alla nomina di Carlo Bianchessi - Dirigente UO «SERVIZI ALL'IMPIEGO, PREVENZIONE E GESTIONE CRISI AZIENDALI, VERTENZE E AMMORTIZZATORI» della D.G. Formazione e Lavoro, quale Responsabile della «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)», finanziata nell'ambito dell'azione 8.6.1 «Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale» dell'Asse I «Occupazione» e nell'ambito dell'Azione 9.8.1 «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla cassa integrazione in deroga (CIGD)» dell'Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché tutti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura emanati ad oggi;

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 7560 del 3 giugno 2021 «Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) emergenza COVID-19: ammissione a finanziamento a valere sull'ASSE 2 «INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ», Priorità d'Investimento 9.IV - «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo Specifico 9.8 - «Interventi emergenziali COVID-19», Azione 9.8.1 - «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla cassa in-

tegrazione in deroga (CIGD) del POR FSE Lombardia 2014-2020 (CCI 2014IT05SFOP007) – CUP E89J20001240006»;

2. di modificare l'imputazione delle spese relative alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per complessivi € 168.500.000,00 nel modo seguente:

- € 51.707.979,97 da imputare sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse I - Priorità d'investimento 8.v «L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento», Obiettivo specifico 8.6 «Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi», Azione 8.6.1 «Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale»;
- € 116.792.020,03 da imputare sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse II - Priorità d'investimento 9.iv - «Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale», Obiettivo Specifico 9.8 - «Interventi emergenziali COVID-19», azione 9.8.1 - «Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)»;

3. di approvare la modifica del «Documento metodologico per la certificazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19 CUP E89J20001240006» come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web regionale dedicato alla programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

La dirigente
AdG POR FSE 2014-2020
Giuseppina Panizzoli

_____ • _____

**UNIONE EUROPEA**
Fondo sociale europeoRegione
Lombardia

POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Documento metodologico per la certificazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19

CUP E89J20001240006

Premessa

L'articolo 126, comma 10 del Decreto-Legge n. 18/2020 (Cura Italia) consente alle Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

L'articolo 242 del successivo Decreto-Legge n. 34/2020 (Rilancio) prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese per le prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) attivate in risposta all'emergenza, già anticipate dallo Stato. Al fine di definire una comune procedura di certificazione a valere sul POR FSE 2014-2020 ANPAL, MEF, Regioni, Province Autonome, INPS e Commissione europea hanno istituito un apposito gruppo di lavoro nazionale nell'ambito del quale sono state rese disponibili le "Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da Covid-19". Il documento specifica che la rendicontazione è realizzata a valle del processo di erogazione delle prestazioni.

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i provvedimenti varati dal Governo a sostegno di imprese e lavoratori, hanno reintrodotta, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD). La CIGD è assunta anche sulla base dell'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, sottoscritto in data 23 marzo 2020 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde e può essere riconosciuta a decorrere dal 23 febbraio 2020, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.

Criteri e modalità di concessione della CIGD

Aziende richiedenti

Gli artt. 15 e 17 del Decreto-Legge n. 9/2020 hanno previsto, in relazione alla Cassa Integrazione in deroga, per i datori di lavoro privati, due tipologie di intervento di seguito specificate:

- Art. 15 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga per la c.d. "zona rossa".
- Art. 17 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga per tutti gli altri Comuni della Lombardia.

L'art. 22 del Decreto-Legge n. 18/2020 ha poi disposto l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. Possono accedere alla CIGD per gli interventi previsti dalle predette norme, i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L'accesso allo strumento avviene qualora i datori di lavoro sopra citati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione.

Lavoratori beneficiari dell'integrazione salariale CIGD

Tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, presso le aziende richiedenti il trattamento possono beneficiare dell'integrazione

salariale (D.L. n. 9/2020 e D.L. n. 18/2020). A fronte dell'emanazione di ulteriori disposizioni normative, l'accesso al trattamento in deroga è riconosciuto anche ai lavoratori che risultano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 17 marzo 2020 (art. 41 D.L. n. 23/2020) e alla data del 25 marzo 2020 (D.L. n. 34/2020).

Durata

Ai sensi dell'art. 22 del DL Cura Italia, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020. L'art. 70 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), nell'apportare modifiche al predetto art. 22, ha previsto che per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato dalle Regioni un periodo di nove settimane, possano essere concesse ulteriori 5 settimane riconosciute direttamente dall'INPS.

Il medesimo art. 22 prevede la possibilità di riconoscere altre quattro settimane di trattamenti di CIGD da collocarsi esclusivamente all'interno del periodo 1° settembre 2020 - 31 ottobre 2020.

Tuttavia, alla luce delle novità introdotte dal Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di CIGD per la durata massima di quattordici settimane (9 + 5 settimane) possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

In ogni caso, per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni di cui all'art. 22, comma 8-bis del D.L. 18/2020 (c.d. zone rosse), nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei menzionati comuni, l'istanza è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di ulteriori tre mesi (22 settimane complessive), successivamente ai quali la domanda può essere presentata all'INPS.

Analogamente per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni di cui all'art. 22, comma 8-quater del D.L. 18/2020 (c.d. zone gialle) nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive/operative nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l'istanza è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di quattro ulteriori settimane (13 settimane complessive), preliminarmente alla richiesta all'INPS delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane.

Iter procedurale concessione

In base alla normativa la domanda di CIGD è presentata dal datore di lavoro alla Regione in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo.

L'Allegato 2 del Decreto UO n. 3803 del 26 marzo 2020 stabilisce che l'istanza firmata digitalmente, viene inoltrata, a cura del Legale Rappresentante dell'azienda richiedente, o di un suo delegato, esclusivamente per via telematica, utilizzando il portale <https://gefo.servizirl.it/dgformazione/>, nell'area accessibile agli utenti previa registrazione sul portale (<https://gefo.servizirl.it/registrazione/registrazione.php>). La Regione, per il tramite della Direzione Generale Formazione e Lavoro (già DG Istruzione, Formazione e Lavoro), previa istruttoria delle

domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, adotta il decreto di concessione. Successivamente la medesima Direzione Generale trasmette all'INPS il decreto di concessione entro 48 ore dall'adozione tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), come disciplinato dalla Circolare INPS del 28 Marzo 2020, n. 47, e la lista dei destinatari corredati dalle relative domande aziendali (modello "SR100"). La struttura territoriale competente dell'INPS emette il provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC/Cassetto previdenziale, al datore di lavoro. Il datore di lavoro, successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR41"). L'INPS eroga la CIG in deroga ai destinatari esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Ammissibilità a valere sul POR FSE 2014-2020

In linea con quanto previsto dall'art. 242, comma 1, del DL Rilancio, in data 16 luglio 2020 è stato sottoscritto l'Accordo Governo-Regione per la riprogrammazione dei PO di Regione Lombardia, con cui sono state individuate risorse a valere sul POR FSE 2014-2020 per complessivi 168,5 Milioni di euro. Le risorse così individuate con la riprogrammazione approvata con Decisione C(2020)7664 del 9 novembre 2020, concorrono al finanziamento delle spese anticipate dallo Stato a favore della Regione Lombardia per gli ammortizzatori in deroga concessi a quelle aziende che hanno dovuto sospendere le proprie attività come conseguenza dei DPCM.

Le risorse finanziarie erogate ai percettori di CIG in deroga, in linea con quanto previsto nelle Linee guida redatte da ANPAL, possono essere programmate e rendicontate nell'ambito della Priorità di Investimento 8.v "L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento", Obiettivo specifico 8.6 "Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi", Azione 8.6.1 "Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale" e nell'ambito della Priorità d'investimento 9.iv "Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale", Obiettivo specifico 9.8 "Interventi emergenziali COVID-19", Azione 9.8.1 "Misura di politica passiva mediante il ricorso al finanziamento alla Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)".

Le spese inserite nell'ambito della Priorità di Investimento 8.v, possono essere riferite ai trattamenti di CIGD finalizzati al mantenimento occupazionale dei lavoratori in imprese impegnate ad adattarsi ai cambiamenti del contesto socioeconomico e relativi ai periodi successivi al 17 maggio (post lockdown), nonché le spese riferite ai periodi precedenti se la Regione lo ritiene opportuno.

Le spese inserite nell'ambito della Priorità di Investimento 9.iv possono essere riferite ai trattamenti di CIGD per la durata della riduzione/sospensione del rapporto di lavoro compresa nel **periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020** con riferimento, quindi, al periodo di **fruizione** della CIGD indipendentemente dalla data del decreto di concessione della CIGD e dalla data di pagamento dell'INPS.

Rendicontazione a valere su POR FSE 2014 -2020

Le spese anticipate dallo Stato, oggetto di rendicontazione sul POR FSE, consistono nell'integrazione salariale al lordo degli oneri contributivi ed ANF e i dati relativi sono messi a disposizione dall'INPS alla Regione attraverso la Banca Dati Percettori. Le informazioni oggetto della rendicontazione sono:

- Numero della determina regionale;
- Anno determina regionale;
- Codice regionale della domanda decretata;
- Decreto legislativo che disciplina la prestazione richiesta;
- Data dell'accordo sindacale;
- Data inizio del periodo autorizzato;
- Data fine del periodo autorizzato;
- Codice fiscale dell'azienda;
- Matricola INPS dell'azienda;
- Ragione sociale dell'azienda;
- Comune unità produttiva dell'azienda;
- Codice fiscale del beneficiario pseudonimizzato;
- Anno della mensilità di prestazione erogata;
- Mensilità relativa al periodo pagato;
- Data della liquidazione della prestazione;
- Importo pagato;
- Numero di ore pagate;
- Protocollo assegnato alla domanda dall'Istituto;
- Numero di autorizzazione assegnato dall'Istituto;
- Data dell'autorizzazione rilasciata da INPS.

Con nota prot. 0005.21/12/2020.0113727 trasmessa con PEC del 21 dicembre 2020, INPS ha comunicato che *“facendo seguito alle indicazioni del Garante, l'Istituto ha provveduto alla pseudonimizzazione dei dati, sostituendo il codice fiscale dei beneficiari con una stringa di 16 caratteri, i cui primi tre sono alfabetici (stringa 'LAV'), e sono seguiti da un numero univoco di lunghezza 13 (ad esempio LAV0000000000001). In tal modo, nel rispetto della privacy dei beneficiari, sarà possibile risalire in maniera univoca al codice fiscale dello specifico beneficiario, così da consentire gli eventuali controlli successivi richiesti dagli organismi comunitari”*.

Considerata la particolare urgenza di rendicontare le spese connesse alla CIG in deroga, al fine di assicurare la completa istruttoria alle Autorità di gestione e tenuto conto del parere positivo espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. U.0021944 del 15/12/2020, relativamente ad una proposta operativa transitoria che consenta l'immediata messa a disposizione dei dati richiesti alle Autorità di gestione, nelle more della formalizzazione dell'Accordo Quadro, l'INPS ha fornito le istruzioni operative e la messa a disposizione dei dati attraverso la Banca Dati Percettori. **INPS** restituisce i dati per il tramite di file in formato CSV o Excel protetti.

L'Autorità capofila del FSE con mail del 24 dicembre 2020 ha comunicato che *“facendo seguito alle interlocuzioni con la Commissione europea si comunica che è possibile certificare gli importi comunicati da Inps in maniera cumulata, per poi recuperare a gennaio e comunque successivamente le informazioni necessarie ai diversi step procedurali”*; in tal modo si consente di rendicontare

cumulativamente l'importo desumibile dagli scarichi effettuabili dalla Banca Dati Percettori effettuando unicamente verifiche di merito tra le informazioni in possesso di RL ed INPS.

Criteri e modalità per la definizione del bacino di certificazione di 168,5 Meuro

Per la quantificazione e individuazione delle spese da rendicontare e che andranno a costituire il bacino di certificazione a valere sul POR FSE 2014 – 2020, vengono fissati i seguenti criteri e modalità.

Premesso che, la pseudonimizzazione dei dati operata da INPS, non consente un controllo puntuale tra i codici fiscali dei lavoratori trattati dalla Regione e pagati dall'INPS, possono essere unicamente effettuate verifiche di merito tra le informazioni in possesso di RL ed INPS, come ad esempio:

- i codici fiscali, le matricole INPS e ID DOMANDA delle aziende e il relativo numero dei lavoratori autorizzati;
- gli importi dei pagamenti effettuati da INPS che potranno essere uguali o minori a quanto autorizzato da RL;
- i riferimenti al periodo di fruizione CIGD isolando i pagamenti riferiti all'intervallo 23 febbraio 2020 – 17 maggio 2020, rendicontabili sulle priorità di investimento 8.v e 9.iv.

Elenco dei criteri per la perimetrazione del potenziale bacino di imprese beneficiarie – Set di controlli automatici effettuati mediante il Sistema Informativo

L'individuazione delle aziende viene effettuata fissando a monte i seguenti criteri:

- Bandi di riferimento: 770 (art. 15 D.L. 9/2020 e art. 22 co. 8-bis del D.L. n. 18/2020) e 771 (art. 17 D.L. 9/2020 e art. 22 co. 8-quater del D.L. n. 18/2020) - riferimenti normativi indicati nell'Allegato 2 del Decreto UO n. 3803 del 26.03.2020
- Numero di dipendenti complessivamente in organico dell'azienda: minore o uguale a 5 (TOT_LAVORATORI_FORZALAV e ORGANICOTOTALE: minore o uguale a 5)
- Tipologia CIG in deroga richiesta: sospensione o riduzione per numero dipendenti in organico dell'azienda minore o uguale a 5
- Periodo di riferimento: trattamenti di CIGD per la durata della riduzione/sospensione del rapporto di lavoro compresa nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020. Il riferimento, quindi, è al periodo di fruizione della CIGD indipendentemente dalla data del decreto di concessione della CIGD e dalla data di pagamento dell'INPS:
 - Se data fine CIGD pari o inferiore al 17 maggio 2020: si considera il periodo compreso tra la data di avvio CIGD e la data di fine CIGD
 - Se data fine CIGD superiore al 17 maggio 2020: si considera il periodo compreso tra la data di avvio CIGD e il 30 aprile 2020
- Numero domande di CIG in deroga per impresa: indefinito

La definizione del set consente di effettuare quali controlli preliminari:

- Eliminazione eventuali stringhe duplicate

Successivamente allo scarico del DB Percettori INPS, l'incrocio con i dati relativi agli importi decretati da RL, viene verificata la corrispondenza tra le informazioni messe a disposizione da INPS e i dati presenti nei DB di Regione Lombardia con riferimento alle seguenti voci:

- Numero determina
- Anno determina
- Codice regionale domanda -> ID domanda nell'allegato decreto autorizzazione domande di CIG in deroga Emergenza COVID-19 - dato su cui collegare il DB Regione e il DB INPS
- Decreto legislativo codificato INPS (33191 e 33192)
- Data dell'accordo sindacale -> convenzionalmente indicato 23/03/2020 (data dell'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e indennità per lavoratori autonomi tra la Regione e le Parti Sociali per l'attuazione del DL n. 9/2020 e del DL n. 18 /2020) per le aziende che non hanno dovuto stipulare un accordo sindacale
- Inizio periodo autorizzato
- Fine periodo autorizzato
- Codice fiscale azienda
- Matricola INPS azienda -> dato su cui collegare il DB Regione e il DB INPS
- Codice BELFIORE del Comune dell'unità produttiva autorizzata (Comune unità produttiva dell'azienda).

Per giungere **all'individuazione del bacino di certificazione e all'identificazione delle aziende beneficiarie** dei trattamenti di CIGD, sulla base dei dati presenti nel DB Percettori di INPS e di quelli in possesso di RL presenti in GEFO, viene condotta la verifica incrociata di:

- i codici fiscali, le matricole INPS e ID DOMANDA delle aziende e il relativo numero dei lavoratori autorizzati;
- gli importi dei pagamenti effettuati da INPS che potranno essere uguali o minori a quanto autorizzato da RL;
- i riferimenti al periodo di fruizione CIGD isolando i pagamenti riferiti all'intervallo 23 febbraio 2020 – 17 maggio 2020, rendicontabili sulle priorità di investimento 8.v e 9.iv;
- Codice fiscale beneficiario: la somma dei valori unici dei codici fiscali dei beneficiari deve essere uguale o minore rispetto al numero dei dipendenti complessivamente in organico dell'azienda e autorizzati;
- Anno mensilità -> 2020
- Mensilità -> febbraio, marzo, aprile e maggio in base alle date di inizio e fine della CIGD
- Importo pagato da INPS: la somma degli importi pagati da INPS, tenendo in considerazione i valori unici dei codici fiscali dei lavoratori, deve essere uguale o minore rispetto all'importo complessivamente autorizzato da Regione Lombardia per l'azienda interessata
- Ore pagate da INPS: la somma delle ore pagate da INPS, tenendo in considerazione i valori unici dei codici fiscali dei lavoratori, deve essere uguale o minore rispetto all'importo complessivamente autorizzato da Regione Lombardia per l'azienda interessata
- Forza lavoro e organico: TOT_LAVORATORI_FORZALAV minore o uguale a ORGANICOTOTALE
- Forza lavoro e organico in rapporto a numero dipendenti in sospensione/riduzione: la somma dei dipendenti in riduzione e di quelli in sospensione sia minore o uguale a TOT_LAVORATORI_FORZALAV e la somma dei dipendenti in riduzione e di quelli in sospensione sia minore o uguale a ORGANICOTOTALE;
- Sequenza logica delle date relative agli adempimenti INPS -> PROTOCOLLO – AUTORIZZAZIONE – LIQUIDAZIONE;

- Numero beneficiari pagati da INPS: minore o uguale a 5 e minore o uguale alla somma del numero di lavoratori in riduzione e del numero di lavoratori in sospensione;
- Numero mensilità pagate da INPS: minore o uguale a 15 (partendo dall'assunto che, prudenzialmente, si considerano solo le mensilità di febbraio, marzo e aprile)
- Rapporto tra numero mensilità pagate da INPS e numero lavoratori: minore o uguale a 3 (partendo dall'assunto che, prudenzialmente, si considerano solo le mensilità di febbraio, marzo e aprile);
- Data inizio CIGD e data fine CIGD: data di inizio CIGD compresa tra il 23/02/2020 e il 30/04/2020 e data fine CIGD maggiore data inizio;
- Conteggio potenziali mensilità pagate da INPS (1 mese se inizio in APRILE, 2 mesi se inizio in MARZO, 3 mesi se inizio in FEBBRAIO) e verifica della correlazione tra potenziali mensilità pagate da INPS moltiplicato per numero beneficiari pagati da INPS: maggiore o uguale a mensilità pagate da INPS.

Il set di controlli di coerenza condotto sui DB dell'INPS e i dati presenti sul Sistema Informativo di Regione Lombardia, consente l'identificazione puntuale sia del potenziale volume di certificazione che delle aziende rispondenti, in maniera stringente ed univoca, ai requisiti posti.

Nell'ambito del bacino così selezionato, si procede ad isolare le domande relative ad aziende ubicate nei territori dove insiste una maggiore concentrazione di attività economiche e quindi di aziende colpite; per l'allocazione delle relative spese nell'ambito della Priorità di Investimento 8.v. vengono così individuate le spese riferite alla CIGD erogata alle imprese dei Comuni di Milano, Brescia e Bergamo quali territori maggiormente interessati.

Il bacino è stato selezionato sulla base delle evidenze dei dati e analisi che seguono:

- nel rapporto del mercato del lavoro e della formazione anni 2018/2019, relativamente al movimento annuale delle imprese attive registrate alle Camere di Commercio nel 2019 (Fonte: elaborazioni PoliS-Lombardia su dati InfoCamere), in riferimento alla regione Lombardia, risulta che i territori in cui è presente il maggior numero di imprese sono la Città metropolitana di Milano (306.552) e le Province di Bergamo (84.193) e Brescia (104.882) su un totale di 814.233 imprese;
- ugualmente, i dati della rilevazione sulle forze di Lavoro di Istat per l'anno 2020 nel territorio lombardo, evidenziano che le province che registrano i dati più alti sono quelle di Brescia e Bergamo nonché la Città metropolitana. In particolare, emergono i seguenti dati inerenti ai lavoratori occupati (dipendenti): Città metropolitana di Milano 1.183.000, provincia di Bergamo 390.000 e provincia di Brescia 438.000 su un complessivo di 3.522.000 lavoratori.
- ancora, dai dati di monitoraggio della CIG in deroga, si rileva che riguardo al numero di imprese, unità produttive e numero lavoratori, nonché numero di domande decretate dalla Regione sono in maggior misura coinvolti i predetti territori;
Risultano, infatti:
 - ✓ per la Provincia di Bergamo: n. 7.624 imprese – n. 8.009 unità produttive/operative interessate – n. 11.522 domande – n. 39.396 lavoratori coinvolti
 - ✓ per la Provincia di Brescia: n. 10.099 imprese – n. 10.683 unità produttive/operative interessate – n. 14.980 domande – n. 44.024 lavoratori coinvolti
 - ✓ per la Città metropolitana di Milano: n. 30.637 imprese – n. 32.115 unità produttive/operative interessate – n. 46.691 domande – n. 159.643 lavoratori coinvolti

a fronte di un totale riferito complessivamente al territorio lombardo di: n. 78.495 imprese– n. 82.218 unità produttive/operative interessate – n. 117.456 domande – n. 375.270 lavoratori coinvolti.

- i dati più significativi afferiscono ai capoluoghi di provincia dove sono concentrate principalmente le attività economiche in considerazione anche della disponibilità e di un più facile accesso alle infrastrutture o ai mercati di sbocco e alle maggiori opportunità lavorative che i centri urbani offrono. Soprattutto nel Comune di Milano si riscontra un addensamento rispetto alla localizzazione di attività nell'ambito della ristorazione e dei servizi anche a seguito dell'EXPO 2015 che hanno reso la città capitale del food; negli ultimi decenni Milano si è trasformata anche nella capitale della moda, dell'innovazione e del design attirando milioni di turisti.

Modalità di esecuzione dei controlli di I livello

Le attività di controllo di primo livello, propedeutiche alla certificazione della relativa spesa, possono essere svolte anche su base campionaria, secondo quanto previsto al punto 3.4 delle linee guida fornite da ANPAL *“Al fine della rendicontazione del trattamento di CIG in deroga a valere sul Programmi Operativi FSE, l'AdG, provvede a verificare la documentazione, eventualmente anche a campione.”*

A valle della definizione del bacino di certificazione e delle spese da rendicontare a valere sul POR FSE 2014 -2020, visto anche il livello di garanzia sull'affidabilità dei dati trattati e dei controlli automatici, l'AdG provvederà all'individuazione della metodologia per l'estrazione di un campione di operazioni da sottoporre a verifica di I livello.

La verifica sulle aziende campionate (come descritto nel documento di **Metodologia del campionamento** e relativo **Verbale di Campionamento**, redatti all'uopo) riguarderà la corrispondenza e coerenza tra i decreti assunti da Regione Lombardia e i dati riportati nel DB Percettori e nel file delle spese rendicontate.

L'estrazione del campione e il collegato verbale, nonché la realizzazione delle verifiche e la formalizzazione dei relativi esiti, verranno condotte dalla “Funzione di Controllo” così come individuata nel Si.Ge.Co.

La verifica riguarderà l'istanza presentata dall'azienda sul portale <https://gefo.servizirl.it/dgformazione> ovvero la corrispondenza tra:

- N. ID Domanda e presenza nel Decreto di autorizzazione e nel DB Percettori INPS;
- Il numero di lavoratori quietanzato da INPS (come da DB percettori) uguale o inferiore a quello inserito nel decreto di concessione di RL;
- Importo autorizzato nel Decreto e importo liquidato presente nel DB percettori, che deve essere uguale o minore rispetto all'importo complessivamente autorizzato da Regione Lombardia per l'ID Domanda.

Conservazione della documentazione

La documentazione riconducibile alla Pista di Controllo dell'operazione è disponibile sul SI BOL e/o su altre piattaforme detenute da RL (GEFO).

L'AdG provvede a caricare a sistema:

- Accordo Provenzano
- Scheda CUP
- Linee guida di rendicontazione ANPAL
- Documento metodologico per la rendicontazione e certificazione della spesa
- Decreto di ammissione a finanziamento
- Bando 770 e 771 e informazione ai beneficiari
- Nota INPS su codifica decreti Circolare INPS n. 38 del 12 marzo 2020 e Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020
- Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali il 23 marzo 2020
- Decreto n. 3803 del 26/03/2020: recepimento modello standard accordo sindacale e approvazione modalità applicative per la presentazione delle domande di CIG in deroga per emergenza sanitaria da Covid-19
- Decreto n. 4563 del 15/04/2020: determinazioni sulle modalità istruttorie del procedimento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19
- Database Percettori INPS al 11.02.2021 e attestazione scarico
- Elenco riepilogativo delle spese
- Attestazione controlli automatici del sistema informativo
- Metodologia di campionamento per i controlli di I livello
- Verbale di campionamento per i controlli di I livello
- Richiesta controlli di I livello
- Esito controlli di I livello e check-list compilata

L'ulteriore documentazione (ad es. domande di concessione, decreti di concessione) resta conservata su altri sistemi informativi della Regione e/o sul sito istituzionale dell'Ente.

Monitoraggio

Con riferimento agli indicatori di output CV33 Numero di soggetti che hanno beneficiato delle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19 a valere sulla Priorità d'Investimento 8.v e CV31 - CVST - Numero di partecipanti che hanno beneficiato del sostegno dei regimi di disoccupazione temporanea (dedicato agli ammortizzatori) a valere sulla Priorità d'investimento 9.iv, e all'Indicatore di risultato CVR1 – Numero di partecipanti che mantengono il loro posto di lavoro 6 mesi dopo l'uscita dall'intervento valido per entrambe le Priorità d'Investimento, l'AdG è tenuta ad indicare il totale delle imprese e dei partecipanti che hanno beneficiato della misura. Con specifico riferimento all'indicatore "CV31 - Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19" e relative sottocategorie sono stati creati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio gli specifici indicatori di genere "Maschi" e "Femmine".